

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Documento di seduta*

FINALE  
**A6-0222/2005**

29.6.2005

**\***

## **RELAZIONE**

sulla proposta modificata di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato  
(14203/2004 – C6-0200/2004 – 2000/0238(CNS))

(Nuova consultazione)

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Wolfgang Kreissl-Dörfler

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Page</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	81
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO.....	85
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA.....	94
PROCEDURA.....	142



## **PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO**

**sulla proposta modificata di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato  
(14203/2004 – C6-0200/2004 – 2000/0238(CNS))**

**(Procedura di consultazione - nuova consultazione)**

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto del Consiglio (14203/2004)<sup>1</sup>,
  - vista la proposta modificata della Commissione al Consiglio (COM(2002)0326)<sup>2</sup>,
  - vista la sua posizione del 20 settembre 2001<sup>3</sup>,
  - visto l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera d) del trattato CE,
  - nuovamente consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 67 del trattato CE (C6-0200/2004),
  - visti l'articolo 51, l'articolo 41, paragrafo 4, e l'articolo 55, paragrafo 3, del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione giuridica (A6-0222/2005),
1. approva il progetto del Consiglio quale emendato;
  2. invita la Commissione a modificare la sua proposta di conseguenza, a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE;
  3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>1</sup> GU C ... / Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

<sup>2</sup> GU C 291E del 26.11.2002, pag. 143.

<sup>3</sup> GU C 77 del 28.03.2002, pag. 20.

Emendamento 1  
Considerando 1 bis (nuovo)

***(1 bis) Ogni Stato membro dovrebbe disporre di un quadro giuridico nazionale esaustivo in materia d'asilo, che rispetti quanto meno la protezione di base prevista dal diritto internazionale in tale ambito.***

Emendamento 2  
Considerando 2

(2) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ("convenzione di Ginevra") affermando in questo modo il principio di non refoulement (non respingimento) e garantendo che nessuno sia ***nuovamente esposto alla persecuzione.***

(2) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ("convenzione di Ginevra") affermando in questo modo il principio di non refoulement (non respingimento) e garantendo che nessuno sia ***respinto verso paesi o territori in cui la sua vita o la sua libertà possano essere minacciate.***

*Motivazione*

*Occorre evidenziare l'importanza del principio del non respingimento, che rappresenta la pietra angolare per istituire un regime comune europeo in materia d'asilo.*

Emendamento 3  
Considerando 3 bis (nuovo)

***(3 bis) Il Consiglio europeo, nella riunione tenutasi il 4 e 5 novembre 2004 all'Aia, ha confermato l'approccio***

*adottato a Tampere e ha convenuto l'instaurazione, entro il 2010, di una procedura comune in materia di asilo e di uno status uniforme per coloro ai quali è riconosciuto il diritto d'asilo o di protezione sussidiaria.*

*Motivazione*

*È importante citare il programma dell'Aia, che costituisce il seguito di Tampere.*

Emendamento 4  
Considerando 5

(5) Obiettivo principale della presente direttiva è stabilire un quadro minimo nella Comunità europea sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato.

(5) Obiettivo principale della presente direttiva è stabilire un quadro minimo nella Comunità europea sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato ***onde garantire che, conformemente alle norme internazionali, in particolare alla convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati e alle conclusioni di Tampere in materia di asilo, nessuno Stato membro espella o respinga in alcun modo un richiedente asilo verso le frontiere di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, del suo sesso, della sua religione, della sua nazionalità, della sua lingua, del suo orientamento sessuale, della sua appartenenza a una determinata categoria sociale o a una minoranza o delle sue opinioni politiche.***

*Motivazione*

*Il principio di "non – refoulement" (non respingimento) è l'elemento fondamentale della convenzione di Ginevra e delle conclusioni di Tampere sul diritto d'asilo e andrebbe menzionato esplicitamente nel testo fin dall'inizio come norma di ordine generale.*

Emendamento 5  
Considerando 8

(8) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei

(8) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei

diritti fondamentali dell'Unione europea.

diritti fondamentali dell'Unione europea, ***in quanto principi generali del diritto comunitario, e in tutti gli obblighi internazionali vigenti, in particolare la convenzione di Ginevra.***

*Motivazione*

*Occorre sottolineare e riferire all'intera direttiva la necessità di rispettare nella sua integralità il diritto internazionale vigente, la Carta dei diritti fondamentali e i principi generali del diritto comunitario.*

Emendamento 6  
Considerando 9

(9) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti e che vietano ***le discriminazioni.***

(9) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti e che vietano ***ogni forma di discriminazione.***

*Motivazione*

*È necessario precisare che la presente direttiva vieta ogni forma di discriminazione.*

Emendamento 7  
Considerando 11

(11) È nell'interesse sia degli Stati membri, sia dei richiedenti asilo decidere quanto prima possibile in merito alle domande di asilo. L'organizzazione dell'esame delle domande di asilo è lasciata alla discrezione degli Stati membri, di modo che possano scegliere, in base alle esigenze nazionali, di esaminare in via prioritaria talune domande, o accelerarne l'esame, conformemente alle norme stabilite nella presente direttiva.

(11) È nell'interesse sia degli Stati membri, sia dei richiedenti asilo decidere quanto prima possibile in merito alle domande di asilo, ***per cui sono necessarie procedure rapide ed efficaci, di durata non superiore ai 6 mesi.*** L'organizzazione dell'esame delle domande di asilo è lasciata alla discrezione degli Stati membri, di modo che possano scegliere, in base alle esigenze nazionali, di esaminare in via prioritaria talune domande, o accelerarne l'esame, conformemente alle norme stabilite nella presente direttiva.



## Motivazione

*L'esistenza di procedure rapide ed efficaci è fondamentale. Dato che tra i diversi Stati membri esiste una disparità enorme per quanto riguarda le scadenze, è necessario definire una media comune atta a creare condizioni più giuste, sia per i richiedenti asilo, sia per gli Stati membri, ai fini di un'equa ripartizione delle responsabilità.*

### Emendamento 8 Considerando 13

(13) Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra, è opportuno che, **fatte salve determinate eccezioni**, ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione e **sufficienti** garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre è opportuno che la procedura di esame di una domanda di asilo contempli **di norma** per il richiedente asilo almeno il diritto di rimanere in attesa della decisione dell'autorità accertante, la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità, la possibilità di comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) o con altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR il diritto a un'appropriata notifica della decisione, corredata di una motivazione in fatto e in diritto, la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale e il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua che **è ragionevole supporre possa capire**.

(13) Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione e garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre è opportuno che la procedura di esame di una domanda di asilo contempli per il richiedente asilo almeno il diritto di rimanere in attesa della decisione dell'autorità accertante, la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità, la possibilità di comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) o con altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR, il diritto a un'appropriata notifica della decisione, corredata di una motivazione in fatto e in diritto, la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale e il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua che **egli capisce**.

*(La soppressione dell'espressione "che è ragionevole supporre possa capire" si applica all'intero testo in esame;  
l'approvazione dell'emendamento implica*

*adeguamenti tecnici in tutto il testo.)*

*Motivazione*

*Il principio del rimedio effettivo dovrebbe valere sempre. Il richiedente asilo va informato in una lingua che egli capisce, non in una lingua che è ragionevole supporre possa capire.*

Emendamento 9  
Considerando 14

(14) È inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per ***i minori*** non accompagnati a motivo della loro vulnerabilità. Pertanto l'interesse superiore del *minore* dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri.

(14) È inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per ***i fanciulli*** non accompagnati a motivo della loro vulnerabilità. Pertanto l'interesse superiore del *fanciullo* dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri ***nel corso dell'intera procedura di asilo, in conformità con l'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CRC).***

*(Il presente emendamento si applica all'intero testo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)*

*Motivazione*

*È preferibile utilizzare il termine "fanciullo" al posto di "minore", in linea con la terminologia adottata nella Convenzione sui diritti del fanciullo.*

Emendamento 10  
Considerando 16

(16) Molte domande di asilo sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ammissione del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di mantenere le procedure vigenti adeguate alla situazione particolare di detti richiedenti alla frontiera. ***Si dovrebbero stabilire norme comuni sulle eventuali deroghe fatte in tali condizioni alle garanzie di cui beneficiano di norma i richiedenti.*** Le procedure di frontiera

(16) Molte domande di asilo sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ammissione del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di mantenere le procedure vigenti adeguate alla situazione particolare di detti richiedenti alla frontiera. Le procedure di frontiera dovrebbero applicarsi principalmente ai richiedenti che non soddisfano le condizioni per l'ingresso

dovrebbero applicarsi principalmente ai richiedenti che non soddisfano le condizioni per l'ingresso nel territorio degli Stati membri.

nel territorio degli Stati membri.

#### *Motivazione*

*Il principio di non discriminazione presuppone che a tutti i richiedenti asilo si applichino gli stessi principi fondamentali e le stesse garanzie, a prescindere dal fatto che essi presentino domanda alla frontiera o all'interno del territorio nazionale. Non vi è ragione per cui le garanzie in materia di giusto processo applicabili alle domande d'asilo presentate alla frontiera differiscano da quelle applicabili alle domande presentate nel territorio nazionale.*

#### Emendamento 11

Considerando 17 bis (nuovo)

***(17 bis) In considerazione dell'esistenza del traffico di esseri umani, e tenendo conto dell'interesse superiore del richiedente asilo, questi non deve essere discriminato in alcun modo rispetto alla sua domanda per il fatto di essere entrato in tal modo nel territorio di uno Stato membro.***

#### *Motivazione*

*Il traffico di esseri umani è, per i richiedenti, uno dei molti modi di raggiungere la frontiera di uno Stato membro. Tuttavia, il richiedente non dovrebbe essere penalizzato per aver utilizzato la sola risorsa di cui disponeva per sfuggire alla persecuzione.*

#### Emendamento 12

Considerando 18

(18) Visto il grado di armonizzazione raggiunto in relazione all'attribuzione della qualifica di rifugiato ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi, si dovrebbero definire criteri comuni per la designazione dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri.

(18) Visto il grado di armonizzazione raggiunto in relazione all'attribuzione della qualifica di rifugiato ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi, si dovrebbero definire criteri comuni per la designazione dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri, ***garantendo altresì una valutazione e un'applicazione corrette ed efficaci.***

#### *Motivazione*

*Solo un'applicazione il più possibile corretta permetterà di conseguire i migliori risultati.*

Emendamento 13  
Considerando 19

(19) Se il Consiglio ha accertato che uno specifico paese di origine soddisfa i suddetti criteri e pertanto lo ha inserito nell'elenco comune **minimo** di paesi terzi di origine sicuri da adottare ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri **dovrebbero essere tenuti ad** esaminare le domande dei cittadini di detto paese o degli apolidi già residenti abitualmente in detto paese, in base alla presunzione suscettibile di opposizione della sicurezza dello stesso. Alla luce dell'importanza politica della designazione dei paesi di origine sicuri, soprattutto in vista delle implicazioni di una valutazione della situazione dei diritti dell'uomo *di* un paese di origine e delle relative *implicazioni* per le politiche dell'Unione europea nel settore delle relazioni esterne, il Consiglio dovrebbe prendere le decisioni relative alla fissazione o alla modifica dell'elenco **previa consultazione del** Parlamento europeo.

(19) Se il Consiglio ha accertato che uno specifico paese di origine soddisfa i suddetti criteri e pertanto lo ha inserito nell'elenco comune di paesi terzi di origine sicuri da adottare ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri **possono** esaminare le domande dei cittadini di detto paese o degli apolidi già residenti abitualmente in detto paese in base alla presunzione suscettibile di opposizione della sicurezza dello stesso. Alla luce dell'importanza politica della designazione dei paesi di origine sicuri, soprattutto in vista delle implicazioni di una valutazione della situazione dei diritti dell'uomo *in* un paese di origine e delle relative *conseguenze* per le politiche dell'Unione europea nel settore delle relazioni esterne, il Consiglio dovrebbe prendere le decisioni relative alla fissazione o alla modifica dell'elenco **in codecisione con il** Parlamento europeo.

*Motivazione*

*Il relatore ritiene che gli Stati membri che non dispongono di un elenco dei paesi sicuri non debbano essere tenuti ad adottarlo. Inoltre, l'elenco comune a livello europeo deve essere il solo elenco autorizzato, e non un elenco minimo che consenta agli Stati membri di disporre di elenchi propri. Detto elenco, che sarà istituito non con la presente direttiva, bensì con un atto legislativo successivo, sarà concordato in codecisione dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Secondo il trattato CE (articolo 67, paragrafo 5, primo trattino), una volta che il Consiglio ha adottato la legislazione che definisce le norme comuni e i principi essenziali in materia di asilo, la procedura da applicare è quella della codecisione.*

Emendamento 14  
Considerando 20

**(20) La Bulgaria e la Romania, grazie al loro status di paesi candidati all'adesione all'Unione europea e ai progressi compiuti in vista dell'adesione, dovrebbero essere considerati paesi di origine sicuri ai sensi della presente**

**soppresso**

***direttiva fino alla data di adesione  
all'Unione europea.***

*Motivazione*

*È prematuro ritenere la Romania e la Bulgaria paesi di origine sicuri. Nonostante l'adozione di disposizioni in materia di asilo, si riscontrano tuttora carenze a livello legislativo ed esecutivo.*

Emendamento 15  
Considerando 21

(21) La designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente direttiva non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese e se in tale paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo è importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono fondati motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.

(21) La designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente direttiva non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese e, ***incluso il rispetto delle norme di diritto internazionale relative ai diritti dell'uomo, alle libertà fondamentali e alla protezione dei rifugiati, ed esaminare*** se in tale paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo è importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono fondati motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.

*Motivazione*

*Il rispetto, da parte del paese terzo, delle norme di diritto internazionale relative ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali e alla protezione dei rifugiati deve figurare tra i criteri basilari della valutazione volta a designare un paese terzo come paese sicuro (cfr. allegato II della presente direttiva).*

Emendamento 16  
Considerando 22

(22) Gli Stati membri dovrebbero

(22) Gli Stati membri dovrebbero

esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva. 2004/83/CE del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, salvo se **altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si può ragionevolmente presumere** che un altro paese **proceda** all'esame o **fornisca sufficiente** protezione. In particolare gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di asilo se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso **sufficiente** protezione e il richiedente sarà riammesso in detto paese.

esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, salvo se **è stabilito** che un altro paese **ha la competenza di procedere** all'esame **e la possibilità di fornire una** protezione **efficace, equivalente e adeguata a norma del regolamento del Consiglio (CE) n. 343/2003, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo**<sup>1</sup>. In particolare gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di asilo se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso **una** protezione **efficace** e il richiedente sarà riammesso in detto paese.

---

<sup>1</sup> *GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.*

*(Il presente emendamento si applica all'intero testo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)*

#### *Motivazione*

*Il termine "sufficiente" sembra indicare un livello inferiore di protezione e va pertanto sostituito con "efficace".*

Emendamento 17  
Considerando 23

***(23) Gli Stati membri non dovrebbero neppure essere tenuti a valutare il merito della domanda di asilo se si può ragionevolmente prevedere che il richiedente, per un legame con un paese terzo definito nel diritto nazionale, chieda protezione in detto paese terzo. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal modo solo nel caso in cui il richiedente in questione possa essere sicuro nel paese terzo interessato. Per evitare movimenti secondari di richiedenti, si dovrebbero definire principi comuni per la presa in considerazione o la designazione, da parte degli Stati membri, di paesi terzi quali paesi sicuri.*** **soppresso**

Emendamento 18  
Considerando 24

***(24) Inoltre, per determinati paesi terzi europei che rispettano norme particolarmente elevate in materia di diritti dell'uomo e di protezione dei rifugiati, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di non procedere all'esame o all'esame completo delle domande di asilo dei richiedenti che entrano nel loro territorio in provenienza da detti paesi terzi europei. Viste le potenziali conseguenze derivanti per il richiedente da un esame limitato od omesso, l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro dovrebbe essere limitata ai casi di paesi terzi di cui il Consiglio abbia accertato che rispettano le norme elevate di sicurezza stabilite nella presente direttiva. Al riguardo il Consiglio dovrebbe deliberare previa consultazione del Parlamento europeo.*** **soppresso**

*Motivazione*

*Vedasi la motivazione dell'emendamento all'articolo 35 bis.*

Emendamento 19  
Considerando 25

(25) Discende dalla natura delle norme comuni relative ***ad entrambi i concetti*** di paese terzo sicuro ***definiti*** nella presente direttiva che l'effetto pratico di ***tali concetti*** dipende dal fatto che il paese terzo in questione conceda al richiedente interessato l'ingresso nel suo territorio.

(25) Discende dalla natura delle norme comuni relative ***al concetto*** di paese terzo sicuro ***definito*** nella presente direttiva che l'effetto pratico di ***tale concetto*** dipende dal fatto che il paese terzo in questione conceda al richiedente interessato l'ingresso nel suo territorio.

*Motivazione*

*Il relatore accetta unicamente il concetto di paese d'origine sicuro, non di paese "super sicuro".*

Emendamento 20  
Considerando 26

(26) Riguardo alla revoca dello status di rifugiato, gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari di tale status siano debitamente informati dell'eventuale riesame del loro status ed abbiano la possibilità di esporre la loro opinione prima che le autorità possano prendere una decisione motivata di revoca del loro status. ***A dette garanzie si può tuttavia derogare quando i motivi della cessazione dello status di rifugiato non sono connessi ad un mutamento delle condizioni su cui si fondava il riconoscimento.***

(26) Riguardo alla revoca dello status di rifugiato, gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari di tale status siano debitamente informati dell'eventuale riesame del loro status ed abbiano la possibilità di esporre la loro opinione prima che le autorità possano prendere una decisione motivata di revoca del loro status.

Emendamento 21  
Considerando 27

(27) È un principio fondamentale del diritto comunitario che le decisioni relative a una domanda di asilo e alla revoca dello status di rifugiato debbano essere soggette

(27) È un principio fondamentale del diritto comunitario che le decisioni relative a una domanda di asilo e alla revoca dello status di rifugiato debbano essere soggette



ad un rimedio effettivo dinanzi a un giudice ai sensi dell'articolo 234 del trattato che istituisce la Comunità europea. ***L'effettività del rimedio, anche per quanto concerne l'esame degli elementi pertinenti, dipende dal sistema amministrativo e giudiziario di ciascuno Stato membro considerato nel suo complesso.***

ad un rimedio effettivo dinanzi a un giudice ai sensi dell'articolo 234 del trattato che istituisce la Comunità europea. ***Le decisioni sulle domande d'asilo dovrebbero essere passibili di ricorso, consistente in un esame da parte del giudice sugli elementi di fatto e di diritto. In attesa dell'esito del ricorso, il richiedente dovrebbe avere il diritto di non essere espulso finché il giudice non si sia pronunciato sul suo diritto di rimanere.***

#### Motivazione

*Il principio del rimedio effettivo è un principio generale del diritto internazionale ed è sancito dal diritto comunitario (ad esempio, causa C-222/84), dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Come stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, esso implica il diritto a soggiornare nel territorio di uno Stato membro fino a quando non sia stata presa una decisione definitiva riguardo ad una domanda d'asilo. Il diritto al rimedio effettivo implica che il ricorso produca un effetto sospensivo.*

Emendamento 22  
Considerando 28

***(28) Conformemente all'articolo 64 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la presente direttiva non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.***

***soppresso***

#### Motivazione

*Il presente considerando non ha nulla a che vedere con la direttiva.*

Emendamento 23  
Considerando 29 bis (nuovo)

***(29 bis) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché***

*alla libera circolazione di tali dati<sup>1</sup> si applica ai dati personali trattati in applicazione della presente direttiva. La direttiva 95/46/CE si applica inoltre alla trasmissione di dati dagli Stati membri all'UNHCR nell'esercizio delle sue funzioni a norma della convenzione di Ginevra. Tale trasmissione è subordinata al livello di protezione dei dati personali ritenuto adeguato in seno all'UNHCR.*

---

<sup>1</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

*Motivazione*

*Si tratta di un considerando estremamente importante, che figurava già nella proposta modificata di direttiva della Commissione.*

Emendamento 24  
Considerando 29 ter (nuovo)

***(29 ter) È opportuno che gli Stati membri prevedano un sistema di sanzioni contro la violazione delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.***

*Motivazione*

*Si tratta di un considerando estremamente importante, che figurava già nella proposta modificata di direttiva della Commissione.*

Emendamento 25  
Articolo 1

Obiettivo della presente direttiva è stabilire norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

Obiettivo della presente direttiva è stabilire norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, ***in conformità con la convenzione di Ginevra e con la direttiva 2004/83/CE.***

*Motivazione*

*La direttiva deve essere conforme al diritto internazionale in materia di asilo.*

Emendamento 26  
Articolo 1 bis (nuovo)

*Articolo 1bis*

***La presente direttiva rispetta tutti gli obblighi internazionali vigenti degli Stati membri, nonché quelli sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente all'articolo 18, in quanto principi generali del diritto comunitario.***

*Motivazione*

*Il rispetto dei diritti fondamentali, e in particolare il riferimento al diritto d'asilo riconosciuto dalla Carta, va sottolineato anche in un articolo, non solo nei considerando.*

Emendamento 27  
Articolo 2, lettera e)

e) "autorità accertante": qualsiasi organo ***quasi*** giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente a esaminare le domande di asilo e a prendere una decisione di primo grado al riguardo, fatto salvo l'allegato I;

e) "autorità accertante": qualsiasi organo giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente a esaminare le domande di asilo e a prendere una decisione di primo grado al riguardo, fatto salvo l'allegato I;

*Motivazione*

*L'organo accertante o è competente per l'esame della domanda di asilo o non è adatto a svolgere tale funzione e quindi non può esercitare questa attività. L'espressione "quasi giurisdizionale" solleva dubbi sulla legittimità dell'organo stesso.*

Emendamento 28  
Articolo 2, lettera g)

g) "status di rifugiato": il riconoscimento ***di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato*** da parte di uno Stato membro;

g) "status di rifugiato": il riconoscimento ***di tale status concesso al richiedente*** da parte di uno Stato membro;

*Motivazione*

*Come per l'emendamento precedente si ribadisce il concetto di rifugiato, in cui rientra chiunque risponda ai criteri stabiliti nella convenzione di Ginevra. Ogni descrizione o*

*specifica può risultare limitativa. Lo status di rifugiato è il riconoscimento concesso al richiedente da parte di uno Stato membro.*

Emendamento 29  
Articolo 2, lettera h)

h) "**minore** non accompagnato": una persona d'età inferiore ai diciotto anni che arrivi nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnata da un adulto che ne sia responsabile per la legge o in base agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidata a tale adulto, ivi compreso il **minore** che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

h) "**fanciullo** non accompagnato" o "**fanciullo separato**": una persona d'età inferiore ai diciotto anni che arrivi nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnata da un adulto che ne sia responsabile per la legge o in base agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidata a tale adulto, ivi compreso il **fanciullo** che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri; *l'espressione "fanciullo non accompagnato" si riferisce a un minore che è stato separato da ambedue i genitori e da altri parenti o dal tutore legale o abituale; l'espressione "fanciullo separato" si riferisce a un minore accompagnato da un adulto che non è disposto ad assumersi la responsabilità della sua cura nel lungo periodo o che non è in grado di farlo.*

*Ai fini della presente direttiva l'espressione "fanciullo non accompagnato" comprende sia il "fanciullo non accompagnato" che il "fanciullo separato";*

*Motivazione*

*Emendamento inteso a garantire la conformità con la terminologia utilizzata a livello internazionale nella normativa in materia di diritti dell'uomo e di rifugiati.*

Emendamento 30  
Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo)

*1 bis. La presente direttiva è recepita nel diritto nazionale e applicata nel debito rispetto dei diritti umani fondamentali e dei principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea come principi generali del diritto comunitario. Sono altresì rispettati il diritto*

**internazionale e le convenzioni delle  
Nazioni Unite.**

*Motivazione*

*È necessario sottolineare al di fuori del Capo II (che contempla una serie di deroghe) la necessità di rispettare i diritti fondamentali - mediante un riferimento specifico alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - e tutti gli obblighi vigenti in virtù del diritto internazionale.*

Emendamento 31

Articolo 3, paragrafo 1 ter (nuova)

***1 ter. La presente direttiva è recepita nel diritto nazionale e applicata nel dovuto rispetto di tutti gli obblighi internazionali vigenti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, in particolare della Convenzione di Ginevra e degli accordi di partenariato e cooperazione conclusi con paesi terzi.***

*Motivazione*

*Cfr. l'emendamento precedente.*

Emendamento 32

Articolo 3, paragrafo 1 quater (nuovo)

***1 quater. La presente direttiva si applica senza discriminazioni di sorta, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del trattato e alle convenzioni internazionali relative ai diritti dell'uomo e alla protezione dei rifugiati.***

*Motivazione*

*Nell'applicare la direttiva gli Stati membri devono tener conto del principio di non discriminazione quale sancito all'articolo 13 del trattato e nelle convenzioni internazionali relative ai diritti dell'uomo e alla protezione dei rifugiati.*

Emendamento 33  
Articolo 3 bis, paragrafo 1, comma 1

1. Per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un'autorità che sarà competente per l'esame adeguato delle domande ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, in particolare dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8.

1. Per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un'autorità che sarà competente per l'esame adeguato delle domande ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, in particolare dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8 **e dell'articolo 10, paragrafo 1.**

*Motivazione*

*Il diritto al colloquio personale è un diritto essenziale nella procedura di asilo che deve essere salvaguardato.*

Emendamento 34  
Articolo 3 bis, paragrafo 2, lettera b)

b) decidere in merito alla domanda alla luce delle disposizioni nazionali in materia di sicurezza, purché sia consultata un'autorità accertante prima di decidere se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio;

b) decidere in merito alla domanda alla luce delle disposizioni nazionali in materia di sicurezza, **sempre nel rispetto delle convenzioni internazionali, della Carta dei diritti fondamentali e delle libertà personali**, purché sia consultata un'autorità accertante prima di decidere se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio;

*Motivazione*

*Come indicato in precedenza, l'autonomia di uno Stato membro in materia di ordine pubblico e sicurezza interna non può esercitarsi prescindendo dal rispetto delle convenzioni internazionali e della Carta dei diritti fondamentali e dal rispetto delle libertà personali di ogni individuo.*

Emendamento 35  
Articolo 3 bis, paragrafo 2, lettera e)

e) rifiutare il permesso di ingresso nell'ambito della procedura di cui all'articolo 35, **paragrafi da 2 a 5**, secondo le condizioni di cui a detti paragrafi e come da essi stabilito;

e) rifiutare il permesso di ingresso nell'ambito della procedura di cui all'articolo 35, secondo le condizioni di cui a detti paragrafi e come da essi stabilito;

*Motivazione*

*Emendamento correlato con la modifica dell'articolo 35.*

Emendamento 36  
Articolo 3 bis, paragrafo 2, lettera f)

***f) stabilire che un richiedente asilo sta tentando di entrare o è entrato nello Stato membro da un paese terzo sicuro ai sensi dell'articolo 35 bis, secondo le condizioni di cui a detto articolo e come da esso stabilito.*** ***soppresso***

*Motivazione*

*La soppressione del paragrafo 2 è collegata con la soppressione dell'articolo 35 bis, relativo alla nozione di paese terzo "super sicuro".*

Emendamento 37  
Articolo 3 bis, paragrafo 3

3. Gli Stati membri provvedono affinché, ove siano designate autorità ai sensi del paragrafo 2, il relativo personale disponga delle conoscenze ***adeguate o riceva una*** formazione ***adeguata*** per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nell'applicazione della presente direttiva.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, ove siano designate autorità ai sensi del paragrafo 2, il relativo personale disponga delle conoscenze ***e della*** formazione ***adeguate*** per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nell'applicazione della presente direttiva.

*Motivazione*

*Il personale deve ricevere una formazione adeguata onde garantire che sia consapevole della natura sensibile e delicata del proprio lavoro.*

Emendamento 38  
Articolo 4 bis (nuovo)

***Articolo 4bis***

***Nessuno Stato membro espelle o respinge un richiedente asilo verso territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della***

*sua lingua, del suo orientamento sessuale, della sua appartenenza a una determinata categoria sociale o minoranza o delle sue opinioni politiche, ovvero in cui egli sarebbe esposto a un rischio reale di tortura o di trattamenti inumani e degradanti.*

*Motivazione*

*Il principio di "non-refoulement" è l'elemento fondamentale della convenzione di Ginevra, sulla quale deve basarsi, secondo le conclusioni di Tampere, la procedura comune in materia di asilo dell'Unione europea. Occorre pertanto menzionarlo esplicitamente tra i principi fondamentali e le garanzie.*

Emendamento 39  
Articolo 5, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono esigere che le domande di asilo siano introdotte personalmente dal richiedente e/o in un luogo designato.

1. Gli Stati membri possono esigere che le domande di asilo siano introdotte personalmente dal richiedente e/o in un luogo designato. ***Gli Stati membri prevedono la possibilità che, in determinate circostanze, un rappresentante legale introduca la domanda per conto dell'interessato.***

*Motivazione*

*Deve essere consentito, ad esempio, a una persona in stato di trattenimento di essere rappresentata da un legale.*

Emendamento 40  
Articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)

***3bis. Le domande presentate da fanciulli non accompagnati e da persone in situazione di particolare vulnerabilità sono oggetto di esame e decisione prioritari, nel rispetto dei pertinenti requisiti formali e materiali. È accordata priorità anche all'esame e alla decisione in merito a domande manifestamente fondate.***



*Motivazione*

*La procedura in materia di asilo deve tener debitamente conto delle esigenze specifiche dei richiedenti asilo che si trovano in situazioni di particolare vulnerabilità o le cui domande risultano manifestamente fondate.*

Emendamento 41

Articolo 5, paragrafo 3 ter (nuovo)

***3 ter. Nei casi in cui gli adulti a carico acconsentano a che la domanda sia presentata per loro conto, per tutta la durata della procedura di asilo si applica il principio dell'interesse superiore del fanciullo, conformemente all'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo.***

*Motivazione*

*Emendamento inteso a garantire la conformità con la Convenzione sui diritti del fanciullo.*

Emendamento 42

Articolo 5, paragrafo 4, alinea

4. Gli Stati membri possono determinare, nella legislazione nazionale:

***4. A condizione che agiscano in conformità dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, gli Stati membri possono determinare nella legislazione nazionale:***

*Motivazione*

*Articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo e Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).*

Emendamento 43

Articolo 5, paragrafo 4, lettera c)

***c) i casi in cui si ritiene che la presentazione di una domanda d'asilo costituisca anche la presentazione di una domanda d'asilo per eventuali minori celibi o nubili.***

***soppresso***

*Motivazione*

*Il fatto che il minore richiedente asilo sia coniugato non indica necessariamente che non abbia bisogno di protezione internazionale.*

Emendamento 44

Articolo 5, paragrafo 5 bis (nuovo)

***5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché chi intende presentare domanda d'asilo riceva tempestivamente, nella propria lingua, informazioni esaustive sulla procedura da seguire e sui propri diritti e obblighi.***

*Motivazione*

*Il diritto del richiedente asilo di essere pienamente informato in una lingua che è in grado di capire è essenziale al fine di garantire una procedura equa.*

Emendamento 45

Articolo 6, paragrafo 1

1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ***ai fini esclusivi della procedura***, fintantoché ***l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado stabilite al Capo III***. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno.

1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro ***nel quale è stata introdotta o è all'esame la domanda d'asilo*** fintantoché non ***sia stata presa una decisione definitiva e la procedura di ricorso non si sia conclusa***. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno.

*Motivazione*

*Il principio del rimedio effettivo è un principio generale del diritto internazionale ed è sancito dal diritto comunitario (ad esempio, causa C-222/84), dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Come stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, esso implica il diritto a soggiornare nel territorio di uno Stato membro fino a quando non sia stata presa una decisione definitiva riguardo ad una domanda d'asilo. Il diritto al rimedio effettivo implica che il ricorso produca un effetto sospensivo.*

Emendamento 46  
Articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)

***1 bis. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al paragrafo 1 solo qualora sia stato stabilito il carattere manifestamente infondato o chiaramente illegale della domanda. In tali casi il giudice o un'altra autorità indipendente procede al riesame della domanda e conferma il diniego dell'effetto sospensivo sulla base di una verifica dei fatti e delle probabilità di esito positivo del ricorso.***

*Motivazione*

*Una deroga è ammissibile solo in casi manifestamente infondati o illeciti.*

Emendamento 47  
Articolo 7, paragrafo 1

1. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 4, lettera i), gli Stati membri provvedono affinché le domande d'asilo non siano respinte né escluse dall'esame per il ***semplice*** fatto di non essere state presentate tempestivamente.

1. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 4, lettera i), gli Stati membri provvedono affinché le domande d'asilo non siano respinte né escluse dall'esame per il fatto di non essere state presentate tempestivamente.

*Motivazione*

*Emendamento dettato dal timore che una domanda tardiva non sia giudicata sulla base del suo contenuto, ma del fatto di essere stata presentata fuori termine. Inoltre, in base alla causa Jabari c/Turchia (CEDU) e al Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura (UNCAT), la tardiva presentazione non è priva di logica ove vi sia il rischio di persecuzione.*

Emendamento 48  
Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)

a) che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale;

a) che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale, ***in conformità con la presente direttiva e con la normativa internazionale sui diritti dell'uomo e i rifugiati;***

*Motivazione*

*Emendamento volto a garantire la conformità della direttiva al diritto internazionale.*

Emendamento 49  
Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

b) che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali le informazioni fornite dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo ***e, ove occorra, nei paesi per cui questi hanno transitato***, e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito;

b) che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali le informazioni fornite dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ***e da altre organizzazioni della società civile che operano nei paesi d'origine dei richiedenti***, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo ***sotto il profilo civile, giuridico e politico, e soprattutto circa il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali***, e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito;

*Motivazione*

*Le organizzazioni della società civile nel paese d'origine possono fornire consulenza quanto alla situazione dei diritti dell'uomo all'interno del paese.*

*I paesi terzi sicuri dovrebbero essere valutati caso per caso e il richiedente dovrebbe avere un legame significativo con il paese in questione attraverso la famiglia o una comunità più ampia.*

*L'esame delle domande di asilo va fatto sulla base di informazioni che consentano di valutare la situazione esistente nel paese d'origine del richiedente sotto il profilo civile, politico e giuridico, ivi compreso il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. L'ottenimento di queste informazioni deve consentire all'autorità competente di decidere in modo oggettivo e imparziale.*

Emendamento 50  
Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)

c) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia una conoscenza dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati.

c) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia una conoscenza dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati ***e abbia ricevuto una formazione e istruzioni in materia.***

*Motivazione*

*Per garantire che ogni domanda sia valutata con equità e attenzione nel merito, il personale deve essere adeguatamente formato.*

Emendamento 51  
Articolo 7, paragrafo 4

4. Gli Stati membri **possono** prevedere norme relative alla traduzione dei documenti pertinenti ai fini dell'esame delle domande.

4. Gli Stati membri **devono** prevedere norme relative alla traduzione dei documenti pertinenti ai fini dell'esame delle domande.

*Motivazione*

*La traduzione è fondamentale nel trattamento delle domande di asilo.*

Emendamento 52  
Articolo 8, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni sulle domande di asilo siano comunicate per iscritto.

1. Gli Stati membri provvedono affinché **tutte** le decisioni sulle domande di asilo siano comunicate per iscritto.

*Motivazione*

*Deve essere disponibile una registrazione scritta di tutte le decisioni prese.*

Emendamento 53  
Articolo 8, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni sulle domande di asilo siano comunicate per iscritto.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni sulle domande di asilo siano comunicate per iscritto, **in una lingua che il richiedente capisce.**

*Motivazione*

*I richiedenti asilo devono essere informati in una lingua loro comprensibile, specialmente in caso di reiezione, in modo che possano prendere atto dei motivi, sia di fatto che di diritto, alla base della decisione, nonché delle possibilità di ricorso.*

Emendamento 54  
Articolo 8, paragrafo 2, comma 2

Gli Stati membri non sono tenuti a motivare il rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato nella decisione con la quale al richiedente è riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e vantaggi dello status di rifugiato ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché le motivazioni del rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato siano esposte nel fascicolo del richiedente e il richiedente abbia accesso, su richiesta, al suo fascicolo.

Gli Stati membri non sono tenuti a motivare il rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato nella decisione con la quale al richiedente è riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e vantaggi dello status di rifugiato ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché le motivazioni del rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato siano esposte nel fascicolo del richiedente e il richiedente **o il suo avvocato o rappresentante legale** abbia accesso, su richiesta, al suo fascicolo.

*Motivazione*

*Il diritto ad essere sempre e comunque informato sull'iter dell'esame di una domanda di asilo non dovrebbe mai venir meno. Soprattutto, è necessario che il richiedente asilo sia messo nelle condizioni di comprendere ciò che viene stabilito sul suo conto perché possa accedere, nei tempi e nei modi consoni, alle procedure di ricorso per il riconoscimento dei suoi diritti.*

Emendamento 55  
Articolo 8, paragrafo 2, comma 3

Inoltre, nel comunicare al richiedente una decisione negativa, gli Stati membri **non** sono tenuti a informarlo per iscritto dei mezzi per impugnare tale decisione, **qualora egli ne sia stato informato in precedenza per iscritto o per via elettronica, secondo i mezzi cui abbia accesso.**

Inoltre, nel comunicare al richiedente una decisione negativa, gli Stati membri sono tenuti a informarlo per iscritto dei mezzi per impugnare tale decisione.

*Motivazione*

*I richiedenti devono essere informati per iscritto di tutti i loro diritti ogni qual volta viene presa una decisione riguardante la loro domanda.*

Emendamento 56  
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)

a) il richiedente asilo deve essere informato,

a) il richiedente asilo deve essere informato,

in una lingua che *è ragionevole supporre* possa capire, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della non cooperazione con le autorità. Deve essere informato in merito ai tempi e i mezzi a sua disposizione per adempiere all'obbligo di produrre gli elementi di cui all'articolo 4 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio. Tali informazioni devono essere fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa esercitare i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi agli obblighi descritti all'articolo 9 bis;

in una lingua che *si ha la certezza che* possa capire, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della non cooperazione con le autorità. Deve essere informato in merito ai tempi e i mezzi a sua disposizione per adempiere all'obbligo di produrre gli elementi di cui all'articolo 4 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio. Tali informazioni devono essere fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa esercitare i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi agli obblighi descritti all'articolo 9 bis;

#### *Motivazione*

*La formulazione è troppo vaga. È essenziale essere certi che la persona interessata comprenda tutte le informazioni relative alla sua domanda.*

#### Emendamento 57

##### Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

b) il richiedente asilo deve disporre, laddove necessario, dei servizi di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti. Gli Stati membri **reputano necessario mettere a disposizione questi servizi almeno quando l'autorità accertante convoca il richiedente a un colloquio personale ai sensi degli** articoli 10 e 11 e una comunicazione adeguata risulta impossibile in **loro** mancanza. In **questo** e negli altri casi in cui le autorità competenti convocano il richiedente asilo, i servizi di interpretazione sono retribuiti con fondi pubblici;

b) il richiedente asilo deve disporre, laddove necessario, dei servizi di un interprete **qualificato e imparziale** per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti. Gli Stati membri **garantiscono questo servizio durante tutti i colloqui personali, le udienze di ricorso e altre comunicazioni verbali con le autorità competenti, in particolare nelle circostanze di cui agli** articoli 10 e 11 e **quando** una comunicazione adeguata risulta impossibile in **sua** mancanza. In **questi** e negli altri casi in cui le autorità competenti convocano il richiedente asilo, i servizi di interpretazione sono retribuiti con fondi pubblici;

#### *Motivazione*

*I servizi di traduzione e di interpretazione sono fondamentali ai fini dell'equità delle procedure in materia d'asilo.*

Emendamento 58  
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)

c) **non deve essere negata** al richiedente asilo **la** possibilità di comunicare con l'UNHCR o con altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR nel territorio dello Stato membro **conformemente a un accordo con quello Stato membro;**

c) al richiedente asilo **deve essere data l'effettiva** possibilità di comunicare con l'UNHCR o con altre organizzazioni che operino **con i richiedenti asilo**, per conto dell'UNHCR **o in modo autonomo**, nel territorio dello Stato membro;

*Motivazione*

*L'emendamento si spiega da sè.*

Emendamento 59  
Articolo 9, paragrafo 1, lettera d)

d) la decisione dell'autorità accertante relativa alla domanda di asilo deve essere comunicata al richiedente asilo **con anticipo ragionevole**. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di comunicare la decisione a quell'avvocato o consulente anziché al richiedente asilo;

d) la decisione dell'autorità accertante relativa alla domanda di asilo deve essere comunicata al richiedente asilo **entro un termine massimo di sei mesi**. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di comunicare la decisione a quell'avvocato o consulente anziché al richiedente asilo;

*Motivazione*

*Affinché le procedure possano essere rapide ed efficaci, occorre stabilire un termine massimo per l'adozione delle decisioni, basato sulla media comunitaria.*

Emendamento 60  
Articolo 9 bis, paragrafo 2, lettera d)

d) le autorità competenti possano perquisire **il** richiedente e i suoi effetti personali;

d) le autorità competenti possano **accertare la non pericolosità del** richiedente e **controllare** i suoi effetti personali;

*Motivazione*

*I richiedenti asilo dovrebbero essere trattati come persone bisognose di aiuto e non bisognerebbe partire dal presupposto che rappresentano un pericolo e sono pertanto perseguibili. Essi hanno diritto ad un trattamento equo e alle tutele del caso.*



Emendamento 61  
Articolo 10, paragrafo 1

1. Prima che l'autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente asilo di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di asilo con una persona **competente**, ai sensi della legislazione nazionale, a svolgere tale colloquio.

1. Prima che l'autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente asilo di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di asilo con una persona **professionalmente idonea e qualificata** a svolgere tale colloquio, ai sensi della legislazione nazionale **e internazionale sulle procedure relative al diritto d'asilo e dei rifugiati, se necessario alla presenza di un interprete e dell'avvocato o rappresentante legale del richiedente asilo. In presenza di fanciulli o nel caso di persone con limitazioni fisiche o mentali e di donne in gravidanza o vittime di violenza sessuale, è opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali e, se necessario, l'impiego di figure professionali specifiche.**

*Motivazione*

*Il colloquio dovrebbe essere svolto in presenza di personale qualificato e idoneo. La conoscenza della legislazione nazionale non è sufficiente a tutelare i richiedenti asilo, che sono garantiti principalmente dalle convenzioni internazionali. Molto spesso essi hanno anche bisogno di sostegno psicologico e necessitano di consulenza formale e legale. Quindi solo la specificità delle persone con le quali sostengono il colloquio può aiutarli a fornire elementi utili al buon fine della loro richiesta.*

Emendamento 62  
Articolo 10, paragrafo 1, comma 2

***Gli Stati membri possono inoltre accordare la facoltà di sostenere un colloquio personale a ciascuno degli adulti*** a carico di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

***Le persone*** a carico di cui all'articolo 5, paragrafo 3 ***hanno parimenti diritto a un colloquio personale.***

*Motivazione*

*L'emendamento tiene conto dei casi in cui il richiedente non è al corrente di tutte le attività o circostanze relative alla persona a carico, ad esempio la situazione di una moglie che non abbia comunicato al marito, per vergogna e/o timore, abusi sessuali da parte delle autorità di governo o altri. In questo caso la moglie ha il diritto di essere ascoltata separatamente in un*

*colloquio personale.*

Emendamento 63  
Articolo 10, paragrafo 1, comma 3

Gli Stati membri possono stabilire nel diritto interno i casi in cui a un **minore** è data facoltà di sostenere un colloquio personale.

Gli Stati membri possono stabilire nel diritto interno i casi in cui a un **fanciullo** è data facoltà di sostenere un colloquio personale, **tenuto conto del suo livello di maturità e di eventuali traumi psicologici da lui subiti. Chi conduce il colloquio tiene presente che, data l'età, il fanciullo può avere una conoscenza limitata della situazione nel suo paese d'origine.**

*Motivazione*

*Il diritto a un colloquio è fondamentale per le deliberazioni sulle domande d'asilo, come attestato dalla giurisprudenza della CEDU, della Commissione per i diritti dell'uomo e del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura (UNCAT), e come menzionato nella risoluzione del Consiglio del 1995 sulle garanzie minime per le procedure di asilo. La formulazione originaria dell'articolo 10 pregiudica tale diritto.*

Emendamento 64  
Articolo 10, paragrafo 2, lettera a bis) (nuovo)

***a bis) l'autorità competente non è in grado di condurre il colloquio in quanto il richiedente, senza validi motivi, non ha risposto all'invito a presentarsi;***

*Motivazione*

*Le deroghe previste al paragrafo 2, lettere b) e c) e al paragrafo 3 compromettono l'equità delle procedure e la veridicità delle decisioni. Il colloquio è indispensabile per consentire al richiedente di fornire ogni informazione utile e di chiarire eventuali discrepanze o incongruenze sul proprio conto. Senza tale possibilità, gli Stati membri non saranno in grado di ottemperare agli obblighi che incombono loro ai sensi del diritto internazionale, con conseguente inevitabile respingimento delle persone. Deve essere ammesso solo un numero limitatissimo di deroghe.*

Emendamento 65  
Articolo 10, paragrafo 2, lettera a ter) (nuovo)

***a ter) l'interessato è affetto da disturbi mentali o emotivi che impediscono il normale esame del suo caso;***

*Motivazione*

*Le deroghe previste al paragrafo 2, lettere b) e c) e al paragrafo 3 compromettono l'equità delle procedure e la veridicità delle decisioni. Il colloquio è indispensabile per consentire al richiedente di fornire ogni informazione utile e di chiarire eventuali discrepanze o incongruenze sul proprio conto. Senza tale possibilità, gli Stati membri non saranno in grado di ottemperare agli obblighi che incombono loro ai sensi del diritto internazionale, con conseguente inevitabile respingimento delle persone. Deve essere ammesso solo un numero limitatissimo di deroghe.*

Emendamento 66  
Articolo 10, paragrafo 2, lettera b)

***b) l'autorità competente ha già avuto un incontro con il richiedente al fine di assisterlo nella compilazione della domanda e nella trasmissione delle informazioni essenziali attinenti alla stessa, ai termini dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio; oppure*** ***soppressa***

*Motivazione*

*Le deroghe previste al paragrafo 2, lettere b) e c) e al paragrafo 3 compromettono l'equità delle procedure e la veridicità delle decisioni. Il colloquio è indispensabile per consentire al richiedente di fornire ogni informazione utile e di chiarire eventuali discrepanze o incongruenze sul proprio conto. Senza tale possibilità, gli Stati membri non saranno in grado di ottemperare agli obblighi che incombono loro ai sensi del diritto internazionale, con conseguente inevitabile respingimento delle persone.*

Emendamento 67  
Articolo 10, paragrafo 2, lettera c)

***c) l'autorità accertante, in base a un esame completo delle informazioni fornite dal richiedente, reputa la domanda*** ***soppressa***

*infondata nei casi in cui si applicano le circostanze di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettere a), c), g), h) e j).*

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b).*

Emendamento 68  
Articolo 10, paragrafo 3

**3. Si può parimenti soprassedere al colloquio personale quando non sia ragionevolmente fattibile, in particolare quando l'autorità competente reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, gli Stati membri possono esigere il certificato di un medico o di uno psicologo.** **soppresso**

**Quando lo Stato membro non prevede la possibilità di un colloquio personale ai sensi del presente paragrafo oppure, ove applicabile, con la persona a carico, devono essere compiuti ragionevoli sforzi al fine di consentire al richiedente o alla persona a carico di produrre ulteriori informazioni.**

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b).*

Emendamento 69  
Articolo 10, paragrafo 3 bis (nuovo)

**3 bis. Al fine di garantire l'equità del procedimento, gli Stati membri assicurano che sia riservata un'attenzione particolare al richiedente che non può sostenere o portare a termine il colloquio personale a causa del suo stato di salute fisico e/o psicologico, della sua disabilità fisica o**

*mentale o di particolari disturbi emotivi .*

*Motivazione*

*L'emendamento è inteso a rafforzare la debole garanzia offerta dalla versione originaria dell'articolo 10, paragrafo 3, originario.*

Emendamento 70  
Articolo 10, paragrafo 4

4. La mancanza di un colloquio personale ai sensi del presente articolo non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di asilo.

4. La mancanza di un colloquio personale ai sensi del presente articolo non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di asilo ***se detta mancanza è dovuta a motivi connessi con gli articoli 2, lettere b) e c), 10, paragrafo 3, 20, paragrafo 1, e 23, paragrafo 4, lettere a), c), g), h) e j), nonché con il paragrafo 3 del presente articolo.***

*Motivazione*

*L'emendamento è inteso a garantire il principio di "non refoulement".*

Emendamento 71  
Articolo 10, paragrafo 5

5. La mancanza di colloquio personale ***ai sensi del paragrafo 2, lettere b) e c) e del paragrafo 3***, non incide negativamente sulla decisione dell'autorità accertante.

5. La mancanza di colloquio personale non incide negativamente sulla decisione dell'autorità accertante. ***In tali circostanze, ogni persona deve avere la possibilità di essere rappresentata - da un tutore o da un rappresentante legale se si tratta di un fanciullo o, a seconda dei casi, da un consulente legale o un avvocato.***

*Motivazione*

*L'emendamento è inteso ad assicurare che i diritti dei fanciulli e delle altre persone a carico siano rispettati.*

Emendamento 72  
Articolo 10, paragrafo 6

6. A prescindere dall'articolo 20, paragrafo 1, gli Stati membri, all'atto di decidere riguardo a una domanda di asilo, possono tener conto del fatto che il richiedente non si sia presentato al colloquio personale, a meno che non avesse validi motivi per farlo.

6. A prescindere dall'articolo 20, paragrafo 1, gli Stati membri, all'atto di decidere riguardo a una domanda di asilo, possono tener conto del fatto che il richiedente non si sia presentato al colloquio personale, a meno che non avesse validi motivi per farlo ***o che il colloquio non abbia avuto luogo o abbia dovuto essere interrotto a causa dello stato psicologico e/o fisico del richiedente.***

*Motivazione*

*L'emendamento è inteso ad assicurare che le garanzie di cui all'articolo 20 non siano annullate.*

Emendamento 73  
Articolo 11, paragrafo 3, lettera a)

a) provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio ***abbia la*** competenza ***sufficiente per tener tengono conto*** del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente, ***per quanto ciò sia possibile***, e

a) provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio ***o l'interprete abbiano ricevuto un'opportuna formazione e dispongano della*** competenza ***professionale adeguata e della capacità di effettuare una valutazione equa e corretta*** del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente e

*Motivazione*

*Chi è incaricato di condurre il colloquio con il richiedente asilo deve necessariamente avere qualifiche professionali e capacità tali che gli consentano di fare delle valutazioni corrette che non danneggino il richiedente asilo.*

Emendamento 74  
Articolo 11, paragrafo 3, lettera b)

b) selezionano un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio non deve

b) selezionano un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio non deve

svolgersi necessariamente nella lingua prescelta dal richiedente asilo se esiste un'altra lingua che **è ragionevole supporre possa** capire e nella quale è in grado di comunicare.

svolgersi necessariamente nella lingua prescelta dal richiedente asilo se esiste un'altra lingua che **egli è in grado di** capire e nella quale è in grado di comunicare.

#### *Motivazione*

*Occorre tenere conto della vulnerabilità del richiedente rispetto al contesto; per garantire che il resoconto del richiedente sia esatto, la lingua deve essere chiaramente una lingua che egli è in grado di capire.*

#### Emendamento 75 Articolo 11, paragrafo 4

4. Gli Stati membri **possono prevedere** norme relative alla presenza di terzi durante il colloquio personale.

4. Gli Stati membri **prevedono** norme relative alla presenza di terzi durante il colloquio personale, **a condizione che esse siano conformi agli standard internazionali.**

#### *Motivazione*

*Emendamento inteso ad assicurare che le norme siano conformi alla Convenzione sui diritti del fanciullo.*

#### Emendamento 76 Articolo 12, paragrafo 1

1. Gli Stati membri dispongono che sia steso *il* verbale di ogni singolo colloquio personale, in cui *figurino* **almeno** le informazioni **più importanti** in merito alla domanda, presentata dal richiedente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio.

1. Gli Stati membri dispongono che sia steso *un* verbale di ogni singolo colloquio personale in cui *figurano* le informazioni in merito alla domanda presentata dal richiedente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio.

#### *Motivazione*

*Secondo il progetto del Consiglio, la relazione non deve essere necessariamente una trascrizione di ciò che è stato detto (come proposto dalla Commissione nel 2002). Il colloquio tuttavia rappresenta la principale possibilità di accertare la situazione. La mancanza di un resoconto integrale del colloquio personale è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Chahal.*

Emendamento 77  
Articolo 12, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso tempestivo al verbale del colloquio personale. Se l'accesso è autorizzato solo dopo la decisione dell'autorità accertante, gli Stati membri provvedono affinché **l'accesso** sia possibile non appena necessario per consentire la preparazione e la presentazione del ricorso in tempo utile.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso tempestivo al verbale del colloquio personale **in una lingua loro comprensibile o in altra forma ritenuta adeguata**. Se l'accesso è autorizzato solo dopo la decisione dell'autorità accertante, gli Stati membri provvedono affinché **esso** sia possibile non appena necessario per consentire la preparazione e la presentazione del ricorso in tempo utile.

*Motivazione*

*Il verbale deve essere accessibile, possibilmente in una lingua comprensibile per il richiedente asilo, ma soprattutto non deve impedire, per la tempistica con cui viene reso disponibile, la presentazione di un eventuale ricorso.*

Emendamento 78  
Articolo 12, paragrafo 3, comma 1

3. Gli Stati membri **possono chiedere che il richiedente approvi** il contenuto del verbale del colloquio personale.

3. Gli Stati membri **devono far verificare dal richiedente** il contenuto del verbale del colloquio personale **onde evitare malintesi o contraddizioni o l'invalidazione della domanda ad una data successiva**.

*Motivazione*

*Il fatto che il richiedente non sia chiamato a pronunciarsi sull'esattezza o completezza del verbale del colloquio lascia spazio a malintesi, manipolazioni e distorsioni. Il termine "verificare" descrive meglio il ruolo del richiedente in questa fase.*

Emendamento 79  
Articolo 12, paragrafo 3, comma 2

Se un richiedente asilo rifiuta di **approvare** il contenuto del verbale, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nel fascicolo del richiedente.

Se un richiedente asilo rifiuta di **verificare** il contenuto del verbale, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nel fascicolo del richiedente.



*Motivazione*

*Il fatto che il richiedente non sia chiamato a pronunciarsi sull'esattezza o completezza del verbale del colloquio lascia spazio a malintesi, manipolazioni e distorsioni. Il termine "verificare" descrive meglio il ruolo del richiedente in questa fase.*

Emendamento 80

Articolo 12, paragrafo 3, comma 3

Il rifiuto da parte del richiedente di approvare il contenuto del verbale del colloquio personale non *osta* a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla sua domanda di asilo.

***Va richiesta l'approvazione del richiedente asilo.*** Il rifiuto da parte del richiedente di approvare il contenuto del verbale del colloquio personale non ***può ostare*** a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla sua domanda di asilo.

*Motivazione*

*L'approvazione del richiedente asilo è indispensabile per verificare il contenuto del verbale, evitare malintesi e contribuire al chiarimento di eventuali contraddizioni.*

Emendamento 81

Articolo 12, paragrafo 3, comma 3

Il rifiuto da parte del richiedente di ***approvare*** il contenuto del verbale del colloquio personale non *osta* a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla sua domanda di asilo.

Il rifiuto da parte del richiedente di ***verificare*** il contenuto del verbale del colloquio personale non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla sua domanda di asilo. ***Tuttavia, all'atto dell'esame del contenuto del verbale, si terrà conto del rifiuto da parte del richiedente di verificarlo.***

*Motivazione*

*Il fatto che il richiedente non sia chiamato a pronunciarsi sull'esattezza o completezza del verbale del colloquio lascia spazio a malintesi, manipolazioni e distorsioni. Il termine "verificare" descrive meglio il ruolo del richiedente in questa fase.*

Emendamento 82

Articolo 13, paragrafo 1

1. ***Gli Stati membri accordano ai richiedenti asilo, a loro spese,*** la possibilità di consultare in maniera

1. ***Ai richiedenti asilo è accordata*** la possibilità di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente

effettiva un avvocato o altro consulente legale, autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di asilo.

legale, autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di asilo, ***in tutte le fasi del procedimento, anche in esito ad una decisione negativa.***

*Motivazione*

*L'assistenza di un consulente legale è uno dei diritti riconosciuti del richiedente asilo e costituisce una garanzia essenziale.*

Emendamento 83

Articolo 13, paragrafo 3, comma 1, alinea

**3. Gli Stati membri possono prevedere nella legislazione nazionale di accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite:**

**3. Qualora il richiedente non disponga delle risorse necessarie, l'assistenza va prestata gratuitamente, o quantomeno in conformità con le disposizioni degli Stati membri in materia di assistenza legale/finanziaria equivalente a quella prestata ai propri cittadini nel quadro di procedimenti giuridici o amministrativi.**

*Motivazione*

*Si dovrebbe derogare al principio del gratuito patrocinio solo nel caso di un'adeguata disponibilità finanziaria del richiedente.*

Emendamento 84

Articolo 13, paragrafo 3, comma 1, lettera a)

**a) soltanto nei procedimenti dinanzi a un giudice in conformità del capo V e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dalla legislazione nazionale, compreso il riesame della causa in seguito ad un ricorso o riesame ulteriori; e/o**

**soppressa**

*Motivazione*

*Tale deroga è inaccettabile secondo il diritto internazionale.*

Emendamento 85  
Articolo 13, paragrafo 3, comma 1, lettera b)

***b) soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o*** ***soppressa***

*Motivazione*

*Coperto dalla nuova versione dell'articolo 13, paragrafo 3.*

Emendamento 86  
Articolo 13, paragrafo 3, comma 1, lettera c)

***c) soltanto rispetto agli avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dalla legislazione nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti asilo; e/o*** ***soppressa***

*Motivazione*

*Coperto dalla nuova versione dell'articolo 13, paragrafo 3.*

Emendamento 87  
Articolo 13, paragrafo 3, comma 1, lettera d) e comma 2

***d) soltanto se il ricorso o il riesame hanno buone probabilità di successo.*** ***soppresso***

***Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza e la rappresentanza legali di cui alla lettera d) non siano oggetto di restrizioni arbitrarie.***

*Motivazione*

*Tale deroga è inaccettabile secondo il diritto internazionale.*

Emendamento 88  
Articolo 13, paragrafo 4

***4. Le norme a disciplina delle modalità di presentazione e di trattamento di dette*** ***soppresso***

*richieste possono essere previste dagli Stati membri.*

*Motivazione*

*Coperto dalla nuova versione dell'articolo 13, paragrafo 3.*

Emendamento 89

Articolo 13, paragrafo 5, lettera a)

a) *imporre limiti monetari e/o temporali alla prestazione di assistenza e/o rappresentanza legali gratuite*, purché essi non *costituiscano restrizioni arbitrarie* all'accesso all'assistenza e/o rappresentanza legali;

a) *limitare il valore dell'assistenza legale al costo medio dell'assistenza legale per ciascuna fase pertinente della procedura d'asilo*, purché *tale limitazione non costituisca una restrizione arbitraria* all'accesso all'assistenza e/o rappresentanza legali;

*Motivazione*

*Il testo è stato reso più preciso onde evitare che il diritto all'assistenza legale possa essere revocato.*

Emendamento 90

Articolo 14, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale che assiste o rappresenta un richiedente asilo ai sensi della legislazione nazionale abbia accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente *che potrebbero costituire oggetto di esame da parte delle autorità di cui al capo V, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per la valutazione della domanda.*

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale che assiste o rappresenta un richiedente asilo ai sensi della legislazione nazionale abbia accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente.

*Motivazione*

*L'accesso alla pratica è l'unico modo per garantire che le informazioni generali su cui le autorità si basano siano aggiornate, precise e attinenti al caso del richiedente.*

Emendamento 91  
Articolo 14, paragrafo 1, comma 2

Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione qualora la divulgazione di informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, o la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora gli interessi investigativi relativi all'esame delle domande di asilo da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri siano compromesse. In questi casi l'accesso alle informazioni o alle fonti in questione deve essere aperto alle autorità di cui al capo V, salvo che tale accesso sia vietato in casi riguardanti la sicurezza nazionale.

Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione qualora la divulgazione di informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, o la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora gli interessi investigativi relativi all'esame delle domande di asilo da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri siano compromesse. In questi casi l'accesso alle informazioni o alle fonti in questione deve essere aperto alle autorità di cui al capo V, salvo che tale accesso sia vietato in casi **chiaramente definiti** riguardanti la sicurezza nazionale.

*Motivazione*

*Non divulgare le informazioni equivale a violare l'articolo 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) nei casi in cui l'articolo 3 di detta Convenzione è d'applicazione.*

Emendamento 92  
Articolo 14, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente asilo possa accedere alle aree chiuse, quali le strutture di trattenimento e le zone di transito, per consultare quel richiedente. Gli Stati membri possono limitare le visite ai richiedenti nelle aree chiuse soltanto nei casi in cui questa limitazione è, ai sensi della legislazione nazionale, oggettivamente necessaria, ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico **o della gestione amministrativa dell'area o per garantire un esame efficiente della domanda**, purché l'accesso da parte dell'avvocato o altro consulente legale non risulti in tal modo seriamente

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente asilo possa accedere **in modo completo** alle aree chiuse, quali le strutture di trattenimento e le zone di transito, per consultare quel richiedente. Gli Stati membri possono limitare le visite ai richiedenti nelle aree chiuse soltanto nei casi in cui questa limitazione è, ai sensi della legislazione nazionale, oggettivamente necessaria ai fini della sicurezza e dell'ordine pubblico, purché l'accesso da parte dell'avvocato o altro consulente legale non risulti in tal modo seriamente limitato o non sia reso impossibile, **sempre nel pieno rispetto della lettera e della giurisprudenza della**

limitato o non sia reso impossibile.

***Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali.***

Emendamento 93  
Articolo 15, paragrafo 1, lettera b)

b) provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il ***minore*** non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri permettono al rappresentante di partecipare al colloquio, porre domande o formulare osservazioni, ***nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio.***

b) provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il ***fanciullo*** non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri permettono al rappresentante di partecipare al colloquio, porre domande o formulare osservazioni.

*Motivazione*

*Tale restrizione sembra superflua.*

Emendamento 94  
Articolo 15, paragrafo 2, lettera a)

***a) raggiungerà presumibilmente la maggiore età prima che sia presa una decisione in primo grado; o***

***soppresso***

*Motivazione*

*Questo paragrafo è discriminatorio nei confronti dei diciassetenni e risulta inaccettabile alla luce dell'obbligo, per gli Stati membri, di trattare tutti i giovani al di sotto dei diciotto anni come fanciulli, come stabilito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.*

Emendamento 95  
Articolo 15, paragrafo 2, lettera c)

***c) è o è stato sposato.***

***soppresso***

*Motivazione*

*Il fatto che un minore richiedente asilo sia coniugato non implica necessariamente che non abbia bisogno di una particolare protezione. In alcuni paesi il matrimonio in età giovanissima è una pratica lecita ed è indipendente dal grado di maturità del minore.*

Emendamento 96  
Articolo 15, paragrafo 3

**3. Gli Stati membri, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore alla data di adozione della presente direttiva, possono altresì astenersi dal nominare un rappresentante, se il minore non accompagnato ha 16 anni o più, a meno che questi non sia in grado di occuparsi della sua domanda senza un rappresentante.** *soppresso*

*Motivazione*

*Non c'è alcun motivo per non nominare un rappresentante per i minori di 16 anni. A norma della Convenzione sui diritti del fanciullo, qualsiasi persona al di sotto dei 18 anni dovrebbe essere considerata un fanciullo. Pertanto, tutti i minori non accompagnati di età inferiore ai 18 anni dovrebbero avere il diritto ad essere rappresentati.*

Emendamento 97  
Articolo 15, paragrafo 5 bis (nuovo)

**5 bis. Le persone che affermano di essere fanciulli vanno trattate provvisoriamente come tali, sino ad avvenuto accertamento della loro età.**

*Motivazione*

*In questo caso l'onere della prova dovrebbe incombere alle autorità.*

Emendamento 98  
Articolo 15, paragrafo 6

6. L'interesse superiore del **minore** costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni **del** presente **articolo**.  
6. L'interesse superiore del **fanciullo** costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni **della** presente **direttiva**.

*Motivazione*

*La direttiva deve tener conto in tutte le sue parti dell'interesse superiore del fanciullo.*

Emendamento 99  
Articolo 17

1. Gli Stati membri non trattengono *una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente asilo.*

2. *Qualora un richiedente asilo sia trattenuto, gli Stati membri provvedono affinché sia possibile un rapido controllo giurisdizionale.*

1. *In linea di principio* gli Stati membri non trattengono *i richiedenti asilo, né li raccolgono in un centro d'accoglienza chiuso. Prima di ricorrere al trattenimento, occorre sempre prendere in considerazione misure ad esso alternative e misure non custodiali.*

2. *Nessun richiedente asilo può essere trattenuto, a meno che non sia stato accertato che il suo trattenimento è necessario, legale e giustificato in base a uno dei motivi riconosciuti come legittimi dalle norme internazionali. I richiedenti asilo possono essere trattenuti soltanto in strutture chiaramente separate dalle carceri.*

3. *Il trattenimento non supera i sei mesi.*

4. *Sono sistematicamente garantiti l'accesso a una effettiva assistenza legale, l'accesso ai servizi di interpreti competenti, qualificati e imparziali e l'accesso a personale medico qualificato.*

5. *Alle persone private della libertà viene garantita un'adeguata possibilità di ottenere la revisione delle misure di trattenimento - sia per quanto riguarda la loro legalità che la loro necessità - mediante un'audizione rapida, equa e individuale dinanzi ad un'autorità giudiziaria o a un'autorità analoga, il cui status e la cui autorevolezza forniscano le maggiori garanzie di competenza, imparzialità e indipendenza.*

6. *I fanciulli non accompagnati non possono essere trattenuti a motivo del loro status di immigrati. Nel caso delle persone appartenenti a categorie vulnerabili, come anziani non accompagnati, vittime di torture o di traumi e persone con disabilità mentali o fisiche, devono essere attivamente*



*prese in considerazione misure alternative. In linea generale, si eviterà di trattenere le donne incinte negli ultimi mesi di gravidanza e le madri che allattano.*

*Motivazione*

*Sebbene il testo proposto per l'articolo 17 ribadisca il principio generale secondo cui i richiedenti asilo non dovrebbero essere trattenuti per il solo motivo di essere tali, il relatore, come varie ONG (compresa Amnesty International), ritiene che la formulazione utilizzata sia eccessivamente vaga e lasci un eccessivo margine discrezionale agli Stati membri. La nuova formulazione dell'articolo 17 è conforme agli obblighi internazionali.*

Emendamento 100

Articolo 20, paragrafo 1, comma 1

1. Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente asilo abbia implicitamente ritirato o abbandonato la domanda, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame **ovvero respingere la domanda in base al fatto che il richiedente non ha accertato il suo diritto allo status di rifugiato ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio.**

1. Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente asilo abbia implicitamente ritirato o abbandonato la domanda, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame **e pertanto di chiudere la pratica relativa al richiedente.**

*Motivazione*

*Una domanda può essere implicitamente ritirata per vari motivi che non sono necessariamente connessi alla mancanza di necessità di protezione. In tali circostanze la reiezione di una domanda comporta il rischio che le esigenze esistenti in materia di protezione non siano esaminate e riconosciute. Le reiezioni sono particolarmente problematiche nel caso in cui i richiedenti vengono rinviati in un altro paese (regolamento Dublino II) dove la domanda presentata in precedenza è stata nel frattempo respinta, i termini per un ricorso sono ormai scaduti e la riapertura della procedura risulta pressoché impossibile.*

Emendamento 101

Articolo 20, paragrafo 2, comma 2

**Gli Stati membri possono prevedere un termine dopo il quale un caso non può più essere riaperto.**

**soppresso**

*Motivazione*

*La fissazione di termini è incompatibile con il principio del "non refoulement" di cui alla convenzione del 1951.*

Emendamento 102  
Articolo 21, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri **permettono** che l'UNHCR:

1. Gli Stati membri **sono tenuti a permettere** che l'UNHCR:

*Motivazione*

*In linea con l'articolo 35 della convenzione del 1951.*

Emendamento 103  
Articolo 21, paragrafo 2

2. Il paragrafo 1 si applica anche ad altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR **nel territorio di un determinato Stato membro, conformemente ad un** accordo con lo Stato membro **stesso**.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ad altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR, **previo** accordo con lo Stato membro **interessato**.

*Motivazione*

*Alla luce dei differenti regimi applicabili, l'UNHCR ha proposto una formulazione diversa.*

Emendamento 104  
Articolo 22, lettera a)

a) non rivelano **direttamente** ai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente asilo le informazioni relative alle singole domande di asilo o il fatto che sia stata presentata una domanda;

a) non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente asilo le informazioni relative alle singole domande di asilo o il fatto che sia stata presentata una domanda;

*Motivazione*

*Le condizioni sono troppo aleatorie e potrebbero mettere in pericolo il richiedente asilo.*

Emendamento 105  
Articolo 22, lettera b)

b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione ***secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda e che potrebbero nuocere all'incolumità fisica del richiedente e delle persone a suo carico o alla libertà e sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d'origine.***

b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione.

*Motivazione*

*Le condizioni sono troppo aleatorie e potrebbero mettere in pericolo il richiedente asilo.*

Emendamento 106  
Articolo 23, paragrafo 2, comma 1

2. Gli Stati membri provvedono affinché siffatta procedura sia espletata quanto prima possibile fatto salvo un esame adeguato e completo.

2. Gli Stati membri provvedono affinché siffatta procedura sia espletata quanto prima possibile, ***entro un termine massimo di sei mesi***, fatto salvo un esame adeguato e completo.

*Motivazione*

*L'esistenza di procedure rapide ed efficaci è fondamentale. Dato che tra i diversi Stati membri esiste una disparità enorme per quanto riguarda le scadenze, è necessario definire una media comune atta a creare condizioni più giuste, sia per i richiedenti asilo, sia per gli Stati membri, ai fini di un'equa ripartizione delle responsabilità.*

Emendamento 107  
Articolo 23, paragrafo 2, lettera b)

b) sia informato a richiesta del termine entro cui è prevista la decisione in merito alla sua domanda. ***Tali informazioni non comportano per lo Stato membro alcun obbligo, nei confronti del richiedente in questione, di prendere una decisione entro il suddetto termine.***

b) sia informato a richiesta del termine, ***non superiore a tre mesi***, entro cui è prevista la decisione in merito alla sua domanda.

*Motivazione*

*L'esistenza di procedure rapide ed efficaci è fondamentale. Dato che tra i diversi Stati membri esiste una disparità enorme per quanto riguarda le scadenze, è necessario definire una media comune atta a creare condizioni più giuste, sia per i richiedenti asilo, sia per gli Stati membri, ai fini di un'equa ripartizione delle responsabilità.*

Emendamento 108  
Articolo 23, paragrafo 3 bis (nuovo)

***3 bis. Gli Stati membri applicano la procedura regolare alle persone particolarmente vulnerabili, ivi compresi i fanciulli separati e le persone che possano aver subito traumi o violenze sessuali.***

*Motivazione*

*Le domande presentate da soggetti particolarmente vulnerabili vanno trattate, in linea di principio, secondo la procedura regolare.*

Emendamento 109  
Articolo 23, paragrafo 4, lettera a)

a) il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza ***o hanno pertinenza minima per esaminare se attribuirgli la*** qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio; oppure

a) il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza *ai fini della valutazione dell'attribuzione della* qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio; oppure

*Motivazione*

*Il concetto di pertinenza minima è troppo vago.*

Emendamento 110  
Articolo 23, paragrafo 4, lettera c)

c) la domanda di asilo è giudicata infondata:  
  
- poiché il richiedente proviene da un paese di origine sicuro ai sensi degli articoli 30, ***30 bis*** e 30 ter della presente direttiva, o

c) la domanda di asilo è giudicata infondata  
  
poiché il richiedente proviene da un paese di origine sicuro ai sensi degli articoli 30 e 30 ter della presente direttiva, o

**- poiché il paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente, fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 1, o**

*Motivazione*

*Solo in casi manifestamente fraudolenti o infondati dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di un esame in via prioritaria o accelerata.*

*Il richiedente al quale non è attribuibile la qualifica di rifugiato può nondimeno soddisfare i requisiti per una protezione complementare o sussidiaria.*

Emendamento 111

Articolo 23, paragrafo 4, lettera d)

d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando **informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni pertinenti o documenti** relativi alla sua identità e/o cittadinanza **che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente**, o

d) il richiedente ha indotto in errore le autorità, **con intento fraudolento**, presentando documenti falsi relativi alla sua identità e/o cittadinanza, o

*Motivazione*

*L'espressione "informazioni false" è troppo soggettiva.*

Emendamento 112

Articolo 23, paragrafo 4, lettera e)

e) il richiedente ha presentato un'altra domanda di asilo contenente dati personali diversi o

e) il richiedente ha presentato, **con intento fraudolento**, un'altra domanda di asilo contenente dati personali diversi o

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 23, paragrafo 4, lettera d).*

Emendamento 113

Articolo 23, paragrafo 4, lettera f)

f) il richiedente non ha fornito le informazioni necessarie per accertare, con

f) il richiedente non ha fornito, **con intento fraudolento**, le informazioni necessarie per

ragionevole certezza, la sua identità o cittadinanza oppure è probabile che, in mala fede, abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di *accertarne l'identità* o la cittadinanza; o

accertare, con ragionevole certezza, la sua identità o cittadinanza oppure è probabile che, in mala fede, abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di *accertare la sua identità* o cittadinanza; o

#### Motivazione

*Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 23, paragrafo 4, lettera d).*

#### Emendamento 114 Articolo 23, paragrafo 4, lettera g)

***g) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni incoerenti, contraddittorie, inverosimili o insufficienti che rendono chiaramente non convincente la sua asserzione di essere stato oggetto di persecuzione a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio; o***

***soppresso***

#### Motivazione

*L'articolo 23 consente un esame in via prioritaria o accelerata in un'ampia gamma di casi; le conseguenze sono lasciate ampiamente alla discrezione degli Stati membri, il che può comportare una considerevole riduzione delle garanzie. Tra l'altro, la presente direttiva consente agli Stati membri di evitare i colloqui personali e di non rispettare altri importanti requisiti procedurali. Molte delle asserzioni in questione non ricadranno nella nozione di asserzioni "chiaramente abusive" o "manifestamente infondate" che potrebbero essere trattate nel quadro di una procedura accelerata sulla base delle conclusioni cui pervengono gli Stati e gli organi internazionali.*

#### Emendamento 115 Articolo 23, paragrafo 4, lettera o)

***o) la domanda è stata presentata da un minore non coniugato*** cui si applica l'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), dopo che una decisione abbia respinto la domanda dei genitori o del genitore responsabili del ***minore*** e non siano stati sollevati nuovi elementi pertinenti rispetto alle particolari circostanze del ***minore*** o alla situazione nel

***o) la domanda è stata presentata da un fanciullo*** cui si applica l'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), dopo che una decisione abbia respinto la domanda dei genitori o del genitore responsabili del ***fanciullo*** e non siano stati sollevati nuovi elementi pertinenti rispetto alle particolari circostanze del ***fanciullo*** o alla situazione

suo paese d'origine.

nel suo paese d'origine.

*Motivazione*

*Il fatto che il richiedente minore sia coniugato, dato che per tradizione in alcuni paesi ciò succede molto presto, non significa necessariamente che egli abbia bisogno di un trattamento differenziato rispetto agli altri minori.*

Emendamento 116

Articolo 23, paragrafo 4 bis (nuovo)

***4 bis. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze di protezione complementare o sussidiaria in caso di esame in via prioritaria o accelerata, in conformità del paragrafo 4, lettere da a) ad o).***

*Motivazione*

*Il richiedente al quale non è attribuibile la qualifica di rifugiato può nondimeno soddisfare ai requisiti per una protezione complementare o sussidiaria.*

Emendamento 117

Articolo 24

***Procedure specifiche***

***soppresso***

***1. Gli Stati membri possono inoltre prevedere le seguenti procedure specifiche che derogano ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II:***

***a) un esame preliminare per il trattamento dei casi considerati nell'ambito delle disposizioni previste alla sezione IV;***

***b) procedure per il trattamento dei casi considerati nell'ambito delle disposizioni previste alla sezione V.***

***2. Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga per quanto riguarda la sezione VI.***

*Motivazione*

*La possibilità di derogare alle norme minime può portare a violazioni del diritto internazionale. Non vi sono motivi per cui le garanzie in materia di giusto processo applicabili alle domande d'asilo presentate in frontiera debbano essere inferiori a quelle applicabili alle domande presentate nel territorio nazionale o alle domande ripetute. Il presente articolo non definisce chiaramente i principi e le garanzie in base ai quali possono o non possono essere previste deroghe. Un simile approccio non contribuisce all'armonizzazione delle norme procedurali ed aumenta il rischio di respingimento.*

Emendamento 118

Articolo 25, paragrafo 1 bis (nuovo)

***1bis. Tutte le domande di protezione internazionale sono innanzitutto valutate sulla base della definizione di rifugiato contenuta nella convenzione di Ginevra e quindi, solo in caso di mancato soddisfacimento delle condizioni ivi previste, sulla base delle norme in materia di protezione sussidiaria.***

*Motivazione*

*È essenziale che ogni domanda venga innanzitutto esaminata alla luce dei criteri definiti dalla convenzione di Ginevra e quindi, in caso di mancato soddisfacimento di questi ultimi, alla luce dei criteri in materia di protezione complementare o sussidiaria in virtù di altri obblighi legali.*

Emendamento 119

Articolo 25, paragrafo 2, alinea

2. Gli Stati membri possono giudicare una domanda di asilo irricevibile ai sensi del presente articolo nei seguenti casi:

**2. *Fermo restando il paragrafo 1 bis***, gli Stati membri possono giudicare una domanda di asilo irricevibile ai sensi del presente articolo nei seguenti casi:

*Motivazione*

*È essenziale che ogni domanda venga innanzitutto esaminata alla luce dei criteri definiti dalla convenzione di Ginevra e quindi, in caso di mancato soddisfacimento di questi ultimi, alla luce dei criteri in materia di protezione complementare o sussidiaria in virtù di altri obblighi legali.*



Emendamento 120  
Articolo 25, paragrafo 2, lettera c)

***c) un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente ai sensi dell'articolo 27;*** ***soppressa***

*Motivazione*

*I casi di domande irricevibili possono essere valutati unicamente secondo la convenzione di Ginevra. Tutte le lettere da c) a g) sono coperte dal nuovo paragrafo 1 bis.*

Emendamento 121  
Articolo 25, paragrafo 2, lettera f)

***f) il richiedente ha presentato una domanda identica dopo che sia stata presa una decisione definitiva;*** ***soppressa***

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c).*

Emendamento 122  
Articolo 25, paragrafo 2, lettera f bis) (nuova)

***f bis) il richiedente, già in procinto di essere espulso dal territorio in cui risiede illegalmente, si appelli alla possibilità di godere del diritto d'asilo;***

*Motivazione*

*Si vuole evitare che l'immigrato clandestino, una volta identificato, dichiari di essere perseguitato per motivi politici o di altra natura e possa così abusare del diritto d'asilo.*

Emendamento 123  
Articolo 27, paragrafo 1, alinea

***1. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se le autorità competenti hanno accertato che una persona richiedente asilo nel paese terzo in questione riceverà un trattamento***

***1. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se il paese terzo soddisfa i seguenti criteri:***

*conforme ai* seguenti criteri:

*Motivazione*

*Per quanto riguarda il concetto di "paese sicuro", non è possibile determinare in maniera generica, per tutti i richiedenti asilo e per ogni circostanza, ad esempio tramite una deliberazione a livello nazionale da parte del parlamento, se un paese terzo sia "sicuro" ai fini del respingimento di un richiedente asilo. Occorre valutare caso per caso se i richiedenti asilo possano essere allontanati verso un paese terzo in vista dell'esame della loro domanda. In caso contrario vi è il rischio di un "chain refoulement" (respingimento a catena). Anche i paesi terzi devono intervenire nella definizione della "sicurezza" di un paese e devono attenersi a precisi criteri.*

Emendamento 124

Articolo 27, paragrafo 1, lettera a)

a) *non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;*

a) *il paese ha ratificato e applica la convenzione di Ginevra e altri trattati internazionali in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda il principio di "non-refoulement";*

*Motivazione*

*Il riferimento alla convenzione di Ginevra copre anche l'aspetto delle minacce.*

Emendamento 125

Articolo 27, paragrafo 1, lettera b)

b) è rispettato il principio di "non refoulement" conformemente alla convenzione di Ginevra;

b) è rispettato, *in particolare*, il principio di "non refoulement" conformemente alla convenzione di Ginevra;

*Motivazione*

*Il principio di "non refoulement" è fondamentale, ma non è l'unico da rispettare conformemente alla convenzione di Ginevra.*

Emendamento 126

Articolo 27, paragrafo 2, lettera a)

a) norme che richiedono *un legame* tra la persona richiedente asilo e il paese terzo in questione secondo le quali sarebbe

a) norme che richiedono *un collegamento significativo* tra la persona richiedente asilo e il paese terzo in questione, secondo

ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;

le quali sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;

*Motivazione*

*"Collegamento significativo" è più appropriato di "legame".*

Emendamento 127

Articolo 27, paragrafo 2, lettera c)

c) norme conformi al diritto internazionale per accertare con un esame individuale se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente, ***norme che consentano almeno al richiedente di impugnare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro a motivo del fatto che egli vi sarebbe soggetto a tortura o ad altra forma di pena o trattamento crudele, disumano o degradante.***

c) norme conformi al diritto internazionale, ***e segnatamente alla convenzione di Ginevra,*** per accertare con un esame individuale se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente.

*Motivazione*

*Il riferimento al diritto internazionale e alla convenzione del 1951 è sufficiente.*

Emendamento 128

Articolo 27, paragrafo 2, lettera c bis) (nuovo)

***c bis) norme che conferiscono al richiedente asilo l'effettiva possibilità di confutare la presunzione di sicurezza, anche in primo grado, persino nell'ambito di una procedura accelerata;***

*Motivazione*

*La possibilità di impugnare la presunzione di sicurezza è la conditio sine qua non per l'accettazione del principio di "paese sicuro". La valutazione del rischio nel paese d'origine va effettuata sempre su base individuale, non secondo una presunzione generale di sicurezza basata su criteri nazionali.*

Emendamento 129

Articolo 27, paragrafo 4

4. Se il paese terzo non concede al richiedente asilo interessato l'ingresso nel

4. Se il paese terzo non concede al richiedente asilo interessato l'ingresso nel

suo territorio, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

suo territorio, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura **d'asilo** in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

*Motivazione*

*Occorre fare esplicito riferimento alla procedura d'asilo onde salvaguardare il diritto dei richiedenti di ottenere asilo.*

Emendamento 130  
Articolo 29, paragrafo - 1 (nuovo)

***-1. Gli Stati membri possono respingere una domanda di asilo in quanto manifestamente infondata se l'autorità competente ha stabilito che, nell'introdurre la domanda ed esporre i fatti, il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno manifestamente alcuna pertinenza con la convenzione di Ginevra.***

*Motivazione*

*Modifica in linea con il nuovo testo dell'articolo 25.*

Emendamento 131  
Articolo 29, paragrafo 2

***2. Nei casi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera b), e nei casi di domande di asilo infondate cui si applichi una qualsiasi delle circostanze elencate all'articolo 23, paragrafo 4, lettere a) e da c) a o), gli Stati membri possono altresì ritenere una domanda, se così definita dalla legislazione nazionale, manifestamente infondata.*** **soppresso**

*Motivazione*

*I casi citati all'articolo 23, paragrafo 4 sono stati soppressi in quanto non "manifestamente infondati".*

Emendamento 132  
Articolo 30, titolo

Elenco comune **minimo** di paesi terzi di  
origine sicuri

Elenco comune di paesi terzi di origine  
sicuri

*Motivazione*

*Il relatore ritiene che gli Stati membri che non dispongono di un elenco dei paesi sicuri non debbano essere tenuti ad adottarlo. Inoltre, l'elenco comune a livello europeo dovrebbe essere il solo elenco autorizzato e non un elenco minimo che consenta agli Stati membri di disporre di elenchi propri.*

Emendamento 133  
Articolo 30, paragrafo 1

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione **e previa consultazione del Parlamento europeo** adotta un elenco comune **minimo** dei paesi terzi considerati dagli Stati membri paesi d'origine sicuri ai sensi **dell'allegato II**.

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata **e in codecisione con il Parlamento europeo** su proposta della Commissione, adotta un elenco comune dei paesi terzi **che possono essere** considerati dagli Stati membri paesi d'origine sicuri ai sensi **dell'allegato B dell'allegato I**.

*Motivazione*

*L'elenco dei paesi sicuri, che sarà istituito non con la presente direttiva, bensì con un atto legislativo successivo, sarà concordato in codecisione dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Secondo il trattato CE (articolo 67, paragrafo 5, primo trattino), una volta che il Consiglio ha adottato la legislazione che definisce le norme comuni e i principi fondamentali in materia di asilo, la procedura da applicare è quella della codecisione. Il relatore ritiene che gli Stati membri che non dispongono di un elenco di paesi sicuri non debbano essere obbligati ad adottarlo.*

Emendamento 134  
Articolo 30, paragrafo 2

2. Il Consiglio può modificare, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione **e previa consultazione del Parlamento europeo**, l'elenco comune **minimo** aggiungendo o depennando paesi terzi conformemente **all'allegato II**. La Commissione esamina le richieste che il Consiglio o gli Stati membri le rivolgono affinché essa presenti una proposta di

2. Il Consiglio può modificare l'elenco comune, deliberando a maggioranza qualificata **in codecisione con il Parlamento europeo** su proposta della Commissione **e in conformità dell'articolo 251 del trattato**, aggiungendo o depennando paesi terzi conformemente **all'allegato B dell'allegato I**. La Commissione esamina le richieste che il

modifica dell'elenco comune *minimo*.

Consiglio, *il Parlamento europeo* o gli Stati membri le rivolgono affinché essa presenti una proposta di modifica dell'elenco comune.

*Motivazione*

*Cfr. le motivazioni degli emendamenti all'articolo 30, titolo e paragrafo 1.*

Emendamento 135  
Articolo 30, paragrafo 3

3. Nell'elaborare la proposta, ai sensi dei paragrafi 1 o 2, la Commissione utilizza le informazioni fornite dagli Stati membri, le proprie informazioni e, *se necessario*, quelle fornite dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

3. Nell'elaborare la proposta, ai sensi dei paragrafi 1 o 2, la Commissione utilizza le informazioni fornite dagli Stati membri *e dal Parlamento europeo*, le proprie informazioni e quelle fornite dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

*Motivazione*

*Cfr. l'emendamento precedente all'articolo 30, paragrafo 2.*

Emendamento 136  
Articolo 30, paragrafo 4

4. Quando il Consiglio *chiede* alla Commissione di presentare una proposta intesa a depennare un paese terzo dall'elenco comune *minimo*, è *sospeso l'obbligo*, derivante agli Stati membri dall'articolo 30 ter, paragrafo 2, nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla decisione del Consiglio che chiede siffatta presentazione.

4. Quando il Consiglio *o il Parlamento europeo chiedono* alla Commissione di presentare una proposta intesa a depennare un paese terzo dall'elenco comune, *il diritto* derivante agli Stati membri dall'articolo 30 ter, paragrafo 2, è *sospeso* nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla decisione del Consiglio *o del Parlamento europeo* che chiede siffatta presentazione.

*Motivazione*

*Cfr. le motivazioni degli emendamenti all'articolo 30, titolo e paragrafo 1.*

Emendamento 137  
Articolo 30, paragrafo 5

5. Quando uno Stato membro **chiede** alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta intesa a depennare un paese terzo dall'elenco comune **minimo**, lo Stato membro notifica al Consiglio per iscritto la richiesta rivolta alla Commissione.

**L'obbligo** derivante allo Stato membro dall'articolo 30 ter, paragrafo 2 è sospeso nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla notifica della richiesta al Consiglio.

5. Quando uno Stato membro **o il Parlamento europeo chiedono** alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta intesa a depennare un paese terzo dall'elenco comune, lo Stato membro **o il Parlamento europeo notificano** al Consiglio per iscritto la richiesta rivolta alla Commissione. **Il diritto** derivante allo Stato membro dall'articolo 30 ter, paragrafo 2 è sospeso nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla notifica della richiesta al Consiglio.

*Motivazione*

*Cfr. le motivazioni degli emendamenti all'articolo 30, titolo e paragrafo 1.*

Emendamento 138  
Articolo 30, paragrafo 7

7. Le sospensioni ai sensi dei paragrafi 4 e 5 cessano dopo tre mesi, a meno che la Commissione non proponga, prima dello scadere di detto termine, di depennare il paese terzo dall'elenco comune **minimo**. Le sospensioni cessano comunque se il Consiglio **respinge** la proposta della Commissione di depennare il paese terzo dall'elenco.

7. Le sospensioni ai sensi dei paragrafi 4 e 5 cessano dopo tre mesi, a meno che la Commissione non proponga, prima dello scadere di detto termine, di depennare il paese terzo dall'elenco comune. Le sospensioni cessano comunque se il Consiglio **e/o il Parlamento europeo respingono** la proposta della Commissione di depennare il paese terzo dall'elenco.

*Motivazione*

*Cfr. le motivazioni degli emendamenti all'articolo 30, titolo e paragrafo 1.*

Emendamento 139  
Articolo 30, paragrafo 8

8. A richiesta del Consiglio la Commissione riferisce *al medesimo e al Parlamento europeo* se la situazione di un

8. A richiesta del Consiglio **o del Parlamento europeo**, la Commissione riferisce *ai medesimi* se la situazione di un

paese incluso nell'elenco comune **minimo** è ancora conforme **all'allegato II**. Nel presentare la relazione al Consiglio e al Parlamento europeo la Commissione può formulare le raccomandazioni o le proposte che ritiene adeguate.

paese incluso nell'elenco comune è ancora conforme **all'allegato B dell'allegato I**. Nel presentare la relazione al Consiglio e al Parlamento europeo la Commissione può formulare le raccomandazioni o le proposte che ritiene adeguate.

#### *Motivazione*

*Cfr. le motivazioni degli emendamenti all'articolo 30, titolo e paragrafo 1.*

#### Emendamento 140 Articolo 30 bis

##### *Articolo 30bis*

*soppresso*

##### *Designazione nazionale dei paesi terzi di origine sicuri*

**1. Fatto salvo l'articolo 30, gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, in conformità dell'allegato II, di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli che figurano nell'elenco comune minimo quali paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di asilo. È anche possibile designare come sicura parte di un paese, purché siano soddisfatte le condizioni all'allegato II relativamente a tale parte.**

**2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva una normativa che consenta di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli figuranti nell'elenco comune minimo quali paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di asilo, se hanno accertato che le persone nei paesi terzi in questione non sono in genere sottoposte a:**

**a) atti di persecuzione quali definiti all'articolo 9 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio; o a**

**b) tortura o altra forma di pena o**



*trattamento disumano o degradante.*

*3. Gli Stati membri possono altresì mantenere in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva una normativa che consenta di designare a livello nazionale parte di un paese sicuro o di designare un paese o parte di esso sicuri per un gruppo determinato di persone in detto paese, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 relativamente a detta parte o a detto gruppo.*

*4. Nel valutare se un paese è un paese di origine sicuro conformemente ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri considerano lo status giuridico, l'applicazione della legge e la situazione politica generale del paese terzo in questione.*

*5. La valutazione volta ad accertare che un paese è un paese di origine sicuro conformemente al presente articolo si basa su una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.*

*6. Gli Stati membri notificano alla Commissione i paesi designati paesi di origine sicuri in conformità del presente articolo.*

#### *Motivazione*

*Il relatore è contrario alla possibilità di mantenere o istituire elenchi nazionali di "paesi d'origine sicuri".*

#### Emendamento 141

##### Articolo 30 ter, paragrafo 1, alinea

1. Un paese terzo designato paese di origine sicuro in conformità dell'articolo 30 *o dell'articolo 30 bis*, previo esame individuale della domanda, può essere

1. Un paese terzo designato paese di origine sicuro in conformità dell'articolo 30, previo esame individuale della domanda, può essere considerato paese di

considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente asilo solo se:

origine sicuro per un determinato richiedente asilo solo se:

*Motivazione*

*L'articolo 30 bis è stato soppresso.*

Emendamento 142

Articolo 30 ter, paragrafo 1, ultima parte

e non ha invocato **gravi** motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso per quanto riguarda la sua qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio.

e non ha invocato motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso per quanto riguarda la sua qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio.

*Motivazione*

*La terminologia originale è troppo soggettiva.*

Emendamento 143

Articolo 30 ter, paragrafo 2

2. Conformemente al paragrafo 1 gli Stati membri **considerano** infondata la domanda di asilo se il paese terzo è designato sicuro **a norma dell'articolo 30**.

2. Conformemente al paragrafo 1 gli Stati membri **possono considerare** infondata la domanda di asilo se il paese terzo è designato sicuro **per il richiedente asilo in questione**.

*Motivazione*

*Gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati ad applicare il principio del paese terzo sicuro.*

Emendamento 144

Articolo 30 ter, paragrafo 3

3. Gli Stati membri stabiliscono nella legislazione nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all'applicazione del concetto di paese di origine sicuro.

3. Gli Stati membri stabiliscono nella legislazione nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all'applicazione del concetto di paese di origine sicuro, **ai sensi del diritto internazionale, e comunicano debitamente alla Commissione qualsiasi**

*ulteriore norma e modalità.*

*Motivazione*

*L'emendamento è inteso ad assicurare il rispetto del diritto internazionale, garantendo nel contempo che la Commissione sia tenuta al corrente di qualsiasi sviluppo a livello nazionale.*

Emendamento 145  
Articolo 33, paragrafo 1

1. Se una persona che ha chiesto asilo in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o ripete la domanda nello stesso Stato membro, questi **può esaminare** le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda ripetuta nel quadro dell'esame della precedente domanda o dell'esame della decisione in fase di revisione o di ricorso nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda ripetuta in tale ambito.

1. Se una persona che ha chiesto asilo in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o ripete la domanda nello stesso Stato membro, questi **esamina** le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda ripetuta nel quadro dell'esame della precedente domanda o dell'esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda ripetuta in tale ambito.

*Motivazione*

*Data l'esigenza di flessibilità nel trattare le domande dei richiedenti asilo, in particolare nei casi di vittime di traumi e torture, gli Stati membri devono essere tenuti a esaminare tutte le ulteriori dichiarazioni, conformemente alla giurisprudenza della CEDU e dell'UNCAT.*

Emendamento 146  
Articolo 33, paragrafo 2, alinea

2. Inoltre gli Stati membri possono applicare una procedura specifica di cui al paragrafo 3 qualora il richiedente ripeta la domanda di asilo:

2. Inoltre gli Stati membri possono applicare una procedura specifica di cui al paragrafo 3 qualora il richiedente ripeta la domanda di asilo, **purché la domanda iniziale non sia soggetta alla procedura di ricorso:**

*Motivazione*

*Bloccare la domanda di asilo allorché è ancora soggetta alla procedura di ricorso costituisce una violazione del diritto dei richiedenti ai sensi della convenzione di Ginevra e del diritto internazionale, in particolare del principio di "non refoulement".*

Emendamento 147  
Articolo 34, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo la cui domanda è oggetto di un esame preliminare a norma dell'articolo 33 godano delle garanzie elencate all'articolo 9, paragrafo 1.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo la cui domanda è oggetto di un esame preliminare a norma dell'articolo 33 godano delle garanzie elencate all'articolo 9, paragrafo 1 **e siano soggetti, in linea di principio, alle norme procedurali minime della presente direttiva.**

Emendamento 148  
Articolo 34, paragrafo 2, lettera b)

b) obbligare il richiedente a presentare le nuove informazioni entro un determinato termine dacché ne è venuto in possesso;

*(Non concerne la versione italiana)*

*Motivazione*

*L'emendamento non concerne la versione italiana.*

Emendamento 149  
Articolo 35, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere, alla frontiera o nelle zone di transito, in merito alle domande di asilo ivi presentate.

1. Gli Stati membri possono prevedere procedure, **nel rispetto delle convenzioni internazionali e** conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere, alla frontiera o nelle zone di transito, in merito alle domande di asilo ivi presentate.

*Motivazione*

*Premesse tutte le possibili forme di tutela per il richiedente asilo, solo in caso di minaccia per la sicurezza interna e l'ordine pubblico uno Stato membro può decidere la non immissione sul suo territorio di un richiedente asilo.*

Emendamento 150  
Articolo 35, paragrafo 1 bis (nuovo)

***1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione di rifiutare l'ingresso nel territorio di uno Stato membro per motivi inerenti alla domanda di asilo sia presa entro un termine di due settimane, suscettibile di una proroga di due settimane al massimo autorizzata da un organo giurisdizionale competente nell'ambito di una procedura prevista dalla legge.***

*Motivazione*

*Secondo il principio di non discriminazione, a tutti i richiedenti asilo si applicano gli stessi principi fondamentali e le stesse garanzie, a prescindere dal fatto che essi presentino domanda alla frontiera o in territorio nazionale. Non vi è ragione per cui le garanzie in materia di giusto processo applicabili alle domande d'asilo presentate alla frontiera differiscano da quelle applicabili alle domande presentate all'interno del territorio nazionale. Eventuali differenze nelle garanzie possono costringere i richiedenti asilo e i rifugiati ad entrare nel paese e a soffermarvisi illegalmente per avere la certezza di beneficiare di criteri più favorevoli nell'ambito della procedura d'asilo. Si potrebbe prevedere una procedura specifica, ma conforme agli stessi principi fondamentali e alle stesse garanzie previste dalla direttiva.*

Emendamento 151  
Articolo 35, paragrafo 1 ter (nuovo)

***1 ter. Ove non siano osservati i termini prescritti al paragrafo 1 bis, il richiedente asilo è ammesso nel territorio dello Stato membro affinché la sua domanda di asilo sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente asilo cui è rifiutato l'ingresso a norma della presente procedura goda delle garanzie di cui al capo V.***

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 35, paragrafo 1 bis (nuovo).*

Emendamento 152  
Articolo 35, paragrafo 1 quater (nuovo)

***1 quater. Il rifiuto di concedere l'ingresso nel territorio non può prevalere sulla decisione sulla domanda d'asilo adottata dalle autorità competenti in materia di asilo e di diritto dei rifugiati alla luce di un esame dei fatti.***

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione dell'articolo 35, paragrafo 1 bis (nuovo).*

Emendamento 153  
Articolo 35, paragrafo 2

***2. Tuttavia, ove non esistano le procedure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e conformemente alle leggi o ai regolamenti vigenti alla data di adozione della presente direttiva, procedure che derogano ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II per decidere, alla frontiera o nelle zone di transito, in merito all'ammissione nel loro territorio di richiedenti asilo che arrivano e ivi presentano domanda di asilo.*** **soppresso**

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 35, paragrafo 1 bis (nuovo).*

Emendamento 154  
Articolo 35, paragrafo 3

***3. Le procedure di cui al paragrafo 2 assicurano in particolare che le persone in questione:*** **soppresso**  
***- siano autorizzate a rimanere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro, fatto salvo l'articolo 6;***

- *debbano essere immediatamente informate dei loro diritti ed obblighi, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a);*
  - *abbiano accesso, se necessario, ai servizi di un interprete, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b);*
  - *abbiano un colloquio prima che l'autorità competente prenda una decisione nell'ambito di siffatte procedure, in relazione alla loro domanda d'asilo con persone che abbiano un'adeguata conoscenza delle norme applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati, conformemente agli articoli 10, 11 e 12; e*
  - *possano consultare un avvocato o consulente legale, autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1;*
  - *in caso di minori non accompagnati, dispongano di un rappresentante nominato conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, salvo nel caso in cui si applichi l'articolo 15, paragrafi 2 o 3.*
- Inoltre, nel caso in cui l'ingresso sia rifiutato da un'autorità competente, quest'ultima specifica i motivi de jure e de facto che fanno ritenere infondata o inammissibile la domanda di asilo.*

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 35, paragrafo 1 bis (nuovo).*

Emendamento 155  
 Articolo 35, paragrafo 4

**4. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell'ambito delle procedure di cui al paragrafo 2 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro** *soppresso*

***settimane, il richiedente asilo è ammesso nel territorio dello Stato membro affinché la sua domanda di asilo sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva.***

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 35, paragrafo 1 bis (nuovo).*

Emendamento 156  
Articolo 35, paragrafo 5

***5. Nel caso in cui particolari tipi di arrivo o arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di asilo alla frontiera o in una zona di transito rendano all'atto pratico impossibile applicare ivi le disposizioni di cui al paragrafo 1 o la procedura specifica di cui ai paragrafi 2 e 3, dette procedure si possono applicare anche nei luoghi e per il periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito.*** *soppresso*

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 35, paragrafo 1 bis (nuovo).*

Emendamento 157  
Articolo 35 bis

*Articolo 35 bis*

*soppresso*

***1. Gli Stati membri possono prevedere che l'esame della domanda di asilo e della sicurezza del richiedente stesso relativamente alle sue condizioni specifiche secondo quanto prescritto al capo II non abbia luogo o non sia condotto esaurientemente nei casi in cui un'autorità competente abbia stabilito, in base agli elementi disponibili, che il***



*richiedente asilo sta cercando di entrare o è entrato illegalmente nel suo territorio da un paese terzo sicuro conformemente al paragrafo 2.*

*2. Un paese terzo può essere considerato paese terzo sicuro ai fini del paragrafo 1 se:*

*a) ha ratificato e osserva la convenzione di Ginevra senza limitazioni geografiche e*

*b) dispone di una procedura di asilo prescritta per legge e*

*c) ha ratificato la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ne rispetta le disposizioni, comprese le norme riguardanti i rimedi effettivi e*

*d) è stato designato tale dal Consiglio in conformità del paragrafo 3.*

*3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta o modifica un elenco comune di paesi terzi considerati paesi terzi sicuri ai fini del paragrafo 1.*

*4. Gli Stati membri interessati stabiliscono nel diritto interno le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 e le conseguenze di decisioni adottate a norma delle disposizioni stesse, in conformità del principio di "non refoulement" ai sensi della convenzione di Ginevra, prevedendo altresì le eccezioni all'applicazione del presente articolo per motivi umanitari o politici o di diritto internazionale.*

*5. Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri interessati:*

*(a) ne informano il richiedente e*

*(b) gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel*

*merito.*

**6. Se il paese terzo non riammette il richiedente asilo gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.**

**7. Gli Stati membri che hanno designato paesi terzi sicuri in conformità della legislazione nazionale vigente alla data di adozione della presente direttiva e sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c), possono applicare il paragrafo 1 ai suddetti paesi fintantoché il Consiglio avrà adottato l'elenco comune ai sensi del paragrafo 3.**

#### *Motivazione*

*Il concetto di "paese super sicuro" è di gran lunga meno accettabile del concetto di paese sicuro, in quanto una simile procedura non prevede nè principi, nè garanzie minime, mentre l'accesso alla procedura in materia di asilo e al territorio può essere interamente negato, il che rischia di costituire violazione del diritto internazionale in materia di rifugiati. A nessuna categoria di richiedenti dovrebbe essere negato completamente l'accesso alla procedura in materia di asilo. L'UNHCR raccomanda inoltre vivamente la soppressione dell'articolo in oggetto, che non era previsto nella proposta della Commissione.*

#### Emendamento 158

##### Articolo 36

**Gli Stati membri *provvedono affinché si possa iniziare un esame per la* revoca dello status di rifugiato di una data persona, *quando emergano elementi o risultanze nuovi indicanti che vi sono motivi per riesaminare lo status di rifugiato di quella persona.***

**Gli Stati membri *possono avviare la* revoca dello status di rifugiato di una data persona *se:***

#### *Motivazione*

*Il testo iniziale era troppo vago e si prestava ad abusi. La riformulazione è intesa ad assicurare la conformità con la convenzione di Ginevra.*

Emendamento 159  
Articolo 36, lettera a) (nuova)

***a) il richiedente si è volontariamente  
riavvalso della protezione del paese di  
origine; o***

*Motivazione*

*Fa seguito all'emendamento all'articolo 36.*

Emendamento 160  
Articolo 36, lettera a bis) (nuova)

***a bis) il richiedente ha volontariamente  
riacquisito la propria cittadinanza dopo  
averla perduta; o***

*Motivazione*

*Fa seguito all'emendamento all'articolo 36.*

Emendamento 161  
Articolo 36, lettera a ter) (nuova)

***a ter) il richiedente ha acquisito una nuova  
cittadinanza e beneficia pertanto della  
protezione del paese di cui è attualmente  
cittadino; o***

*Motivazione*

*Fa seguito all'emendamento all'articolo 36.*

Emendamento 162  
Articolo 36, lettera a quater) (nuova)

***a quater) il richiedente ha volontariamente  
rieletto la sua residenza nel paese cui un  
tempo non avrebbe fatto ritorno per paura  
di persecuzioni.***

*Motivazione*

*Fa seguito all'emendamento all'articolo 36.*

Emendamento 163  
Articolo 37, paragrafo 4

**4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono decidere che lo status di rifugiato decada per legge in caso di cessazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) della direttiva 2004/83/CE del Consiglio o se il rifugiato ha rinunciato espressamente ad essere riconosciuto come rifugiato.** *soppresso*

*Motivazione*

*I diritti del richiedente asilo non sono tutelati nel testo originale, che non prevede il rispetto di garanzie procedurali.*

Emendamento 164  
Articolo 38, paragrafo 1, lettera a), punto iii)

**iii) di non procedere a un esame ai sensi dell'articolo 35 bis;** *soppresso*

*Motivazione*

*Punto soppresso a seguito della soppressione dell'articolo 35 bis.*

Emendamento 165  
Articolo 38, paragrafo 1, lettera d)

d) una decisione di rifiutare l'ingresso nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 35, **paragrafo 2;** d) una decisione di rifiutare l'ingresso nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 35;

*Motivazione*

*Correlato con la modifica dell'articolo 35.*

Emendamento 166  
Articolo 38, paragrafo 3, alinea

3. 3. Gli Stati membri *prevedono, se del caso, norme conformi ai loro obblighi internazionali intese:*

3. Gli Stati membri *provvedono a che il rimedio di cui al paragrafo 1 produca l'effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito.*

*Motivazione*

*In Europa molti rifugiati sono riconosciuti in quanto tali solo durante il processo d'appello. Date le conseguenze potenzialmente gravi di una determinazione errata in primo grado, l'effetto sospensivo dei ricorsi in materia di asilo costituisce una garanzia cruciale. Il principio del rimedio effettivo è un principio generale del diritto internazionale ed è sancito dal diritto comunitario (ad esempio, causa C-222/84), dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Come stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, esso implica il diritto a soggiornare nel territorio di uno Stato membro fino a quando non sia stata presa una decisione definitiva riguardo a una domanda d'asilo.*

Emendamento 167  
Articolo 38, paragrafo 3, lettera a)

*a) a determinare se il rimedio di cui al paragrafo 1 produce l'effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito; e*

*soppresso*

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 38, paragrafo 3, alinea.*

Emendamento 168  
Articolo 38, paragrafo 3, lettera b)

*b) a prevedere la possibilità di un rimedio giuridico o di misure cautelari qualora il rimedio di cui al paragrafo 1 non produca l'effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito. Gli Stati membri possono anche prevedere un*

*soppresso*

*rimedio d'ufficio;*

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 38, paragrafo 3, alinea.*

Emendamento 169  
Articolo 38, paragrafo 3, lettera c)

*c) a stabilire i motivi per impugnare una decisione a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera c) conformemente al metodo applicato ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, lettere b) e c).* **soppresso**

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 38, paragrafo 3, alinea.*

Emendamento 170  
Articolo 38, paragrafo 5

*5. Qualora ad un richiedente sia stato riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e vantaggi secondo il diritto nazionale e comunitario dello status di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, si può considerare che il richiedente disponga di un rimedio effettivo se un giudice decide che il rimedio di cui al paragrafo 1 è inammissibile o ha poche possibilità di successo a motivo di un insufficiente interesse del richiedente al mantenimento del procedimento.* **soppresso**

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 38, paragrafo 3, alinea.*

Emendamento 171  
Articolo 38, paragrafo 6

*6. Gli Stati membri possono altresì stabilire* **soppresso**

***nella legislazione nazionale le condizioni che devono sussistere affinché si possa presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato o abbandonato il rimedio di cui al paragrafo 1, nonché le norme procedurali applicabili.***

*Motivazione*

*Per uniformità con le proposte di modifiche precedenti si fa riferimento anche alle convenzioni internazionali; la soppressione del paragrafo 6 è data dalla necessità di non consentire a ciascuno Stato membro di derogare alle norme minime stabilite nella presente direttiva.*

Emendamento 172  
Articolo 43, paragrafo 1

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [24 mesi a decorrere dalla sua adozione]. ***Per quanto concerne l'articolo 13, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [36 mesi a decorrere dalla sua adozione].*** Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [24 mesi a decorrere dalla sua adozione]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Motivazione*

*L'emendamento è inteso a garantire che l'articolo 13 sia adottato alle stesse condizioni del resto della presente direttiva, onde assicurare il rispetto del principio di "non refoulement".*

Emendamento 173  
Allegato B dell'Allegato I, capoverso 1

Un paese è considerato paese di origine sicuro se, in base allo status giuridico, all'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e alla situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell'articolo 9 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, né

Un paese è considerato paese di origine sicuro se, in base allo status giuridico, all'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e alla situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell'articolo 9 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, né

tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, ***né discriminazioni comprovate nei confronti di individui per ragioni di razza, origine etnica, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche.***

*Motivazione*

*L'emendamento è volto ad assicurare la coerenza con l'articolo 27 e con la convenzione di Ginevra.*

Emendamento 174

Allegato B dell'Allegato I, capoverso 2, lettera d bis) (nuova)

***d bis) relazioni disponibili e aggiornate dell'UNHCR e di altre organizzazioni attive nel settore dei diritti dell'uomo e della tutela dei diritti individuali.***

*Motivazione*

*Affinché l'elenco dei paesi sicuri sia conciso, ai fini di una valutazione esatta è necessario disporre di un quadro chiaro delle prassi utilizzate da un determinato paese per dare attuazione alle disposizioni normative e amministrative in materia.*



## MOTIVAZIONE

### Antefatti

La realizzazione di una politica nazionale comune nel settore dell'asilo e della migrazione, sulla base dell'accordo di Tampere e degli accordi che gli hanno fatto seguito, pone l'Unione europea di fronte a delle importanti sfide. Nel quadro di questa politica la Commissione europea ha elaborato delle proposte in merito alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e le ha sottoposte alla valutazione del Consiglio nonché del Parlamento. La procedura prevede ora, nel quadro del processo di consultazione, il coinvolgimento del Parlamento europeo. Gli accordi di Tampere e l'attuazione di programma dell'Aia prevedono comunque l'introduzione della codecisione per il Parlamento europeo nel settore delle politiche in materia di asilo e migrazione.

La Commissione europea ha presentato la sua prima proposta di direttiva sulle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato già nel settembre 2000.

Il 20 settembre 2001, il Parlamento europeo ha adottato la relazione dell'on. Watson, approvando la proposta della Commissione con 106 emendamenti. I negoziati con il Consiglio non hanno prodotto un accordo su quel progetto di direttiva e nel dicembre 2001 il Consiglio europeo, nella dichiarazione di Laeken, ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta modificata.

Il nuovo progetto di direttiva è stato pubblicato il 18 giugno 2002. Dopo quasi due anni di negoziati, il 29 aprile 2004 il Consiglio ha approvato un "approccio generale", in merito al quale ha deciso di consultare nuovamente il Parlamento (19 novembre 2004).

### Posizione del relatore

Il fatto che il Consiglio abbia raggiunto un accordo politico prima di aver ricevuto il parere del Parlamento contrasta sia con lo spirito dei trattati europei che con gli accordi relativi ai documenti presentati. Di conseguenza, al Parlamento non è stato chiesto di esercitare i suoi pieni poteri. Pertanto, il relatore è del parere che il Consiglio non abbia rispettato il principio della cooperazione leale fra le Istituzioni.

Inoltre, il relatore ritiene che il lungo negoziato svoltosi in seno al Consiglio non abbia condotto a un risultato soddisfacente e che il coinvolgimento del Parlamento europeo avrebbe portato a risultati assai migliori.

Il relatore è preoccupato soprattutto dal fatto che probabilmente la procedura risulterà in un abbassamento delle norme per quanto riguarda le definizioni stabilite nelle convenzioni internazionali, quali la convenzione di Ginevra sui diritti di rifugiati, la convenzione ONU sui diritti dei bambini e altri codici fondamentali.

Inoltre il relatore è preoccupato perché la prima fase prevista nell'armonizzazione della procedura d'asilo nella forma presentata non solo non è soddisfacente, ma appare anche

inadeguata, come del resto il Parlamento aveva già concluso nel 2001 all'atto di valutare la prima proposta della Commissione:

- La direttiva non compie significativi progressi in termini di armonizzazione.
- In virtù delle numerose disposizioni discrezionali, eccezioni e clausole di moratoria in essa contenute, infatti, gli Stati membri possono decidere di mantenere le loro leggi nazionali.
- L'obiettivo di dare vita a un quadro giuridico semplice, chiaro ed accessibile è stato fallito. La proposta modificata definisce una nuova struttura per le procedure di asilo negli Stati membri e il testo relativo all'approccio generale si discosta da un notevole numero di norme minime originariamente proposte dalla Commissione. Il testo attuale prevede una serie di eccezioni e limitazioni sostanziali che consentirebbero perfino ad alcuni Stati membri di abbassare le loro norme procedurali. La "parità di condizioni" viene quindi ridotta ad un'elencazione di pratiche nazionali, molte delle quali non sono in linea con le migliori prassi internazionali.

Per gli stessi motivi già nella relazione Watson del 2001 il Parlamento europeo aveva consigliato alla Commissione di ritirare e rielaborare completamente la sua prima proposta. Analogamente, sia allora che oggi la Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite (UNHCR) ha espresso preoccupazione per alcune pratiche restrittive e altamente controverse che attualmente figurano solo nell'ordinamento nazionale di uno o due Stati membri, ma che potrebbero essere introdotte nella legislazione di tutti i 25 Stati membri della UE.

## **Pressante suggerimento del relatore**

Sebbene alcuni Stati membri non dispongano di una legge in materia di asilo, come l'Italia, la direttiva migliorerà solo marginalmente la situazione in altri Stati membri. Anzi, per alcuni potrebbe rappresentare un passo indietro!

Tenendo conto di tutti i fatti summenzionati, il relatore conclude che il Parlamento dovrebbe approvare la direttiva proposta unicamente a condizione che i propri emendamenti, in particolare per quanto riguarda i punti seguenti, vengano ripresi dal Consiglio nel modo suggerito, anche alla luce del futuro diritto di codecisione riservato al Parlamento.

### **1.) Il relatore considera inadeguato il concetto dei cosiddetti paesi ultrasicuri e in linea di principio lo respinge:**

Questo è uno degli aspetti più allarmanti della Direttiva, aggiunto al concetto di paese sicuro. La Direttiva presuppone che il livello di protezione disponibile nei paesi confinanti con l'Unione europea sia equivalente alle norme vigenti negli Stati membri della UE. Essa stabilisce che gli Stati membri possono negare l'accesso alla procedura d'asilo a tutti i richiedenti provenienti da tali paesi. Queste disposizioni non richiedono una valutazione individuale e sembrano essere contrarie al principio di "*non-refoulement*" (non respingimento).

### **2.) Il relatore invita pressantemente a riesaminare il concetto di paese terzo sicuro con riferimento alla prassi attualmente adottata, valutando l'eventuale violazione della convenzione di Ginevra e della convenzione europea per la protezione dei diritti**

**dell'uomo e dei diritti fondamentali, al fine di modificarla come suggerito.**

Secondo l'UNHCR, non è possibile definire dei paesi terzi generalmente "sicuri", senza valutare il singolo caso. Vi sono serie preoccupazioni circa l'efficacia, nella pratica, delle procedure di asilo nei paesi di transito alla periferia dell'Unione, i quali suscitano dubbi sulla possibilità di considerarli legittimamente "sicuri". Inoltre, la Direttiva consente agli Stati membri di inviare i richiedenti asilo in qualsiasi nazione disposta ad accettarli, senza considerare il merito delle richieste. La Direttiva autorizza altresì gli Stati membri a trasferire le loro responsabilità a paesi terzi, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia tutelato contro il respingimento e che il suo caso sia esaminato su base individuale.

**3.) I concetti di rimedio effettivo (Articolo 38) e procedure rapide (Articoli 23-25) nonché di procedure di frontiera (Articolo 35) devono essere rivisti a fondo. Ciò vale anche per quanto riguarda un futuro accordo di rimpatrio:**

- L'articolo sul **rimedio effettivo** garantisce che il processo di appello abbia effetto sospensivo. Ciò significa che non vi è un esplicito diritto per tutti i richiedenti asilo a rimanere nel paese di asilo in attesa dell'esito della procedura di appello. Tale questione viene lasciata a discrezione degli Stati membri. Questa disposizione sembra essere in contrasto con la Convenzione di Ginevra e non garantisce il rispetto del principio di "*non-refoulement*" (non respingimento)
- La Direttiva prevede la possibilità di ricorrere a **procedure rapide** in un numero troppo elevato di casi. Le procedure accelerate, di inammissibilità e speciali includono diverse eccezioni alle garanzie di base, soprattutto nel caso in cui una domanda venga considerata infondata. Vista la definizione estremamente ampia di "domande d'asilo manifestamente infondate", Amnesty International teme che la maggior parte delle domande (oltre l'80%) sia evasa mediante una procedura rapida, comportando quindi l'applicazione di garanzie procedurali più basse. I rifugiati potrebbero non essere in grado di fornire risposte coerenti o comprensibili a causa di gravi ragioni personali e umane, come un trauma (dovuto, per esempio, alla guerra, a stress post-traumatico, a violenza sessuale ecc.).
- La Direttiva consente agli Stati membri di applicare delle **procedure di frontiera** che comportano un livello molto basso di garanzie per le persone che chiedono asilo alla frontiera o nelle zone di transito. Queste pratiche attribuiscono responsabilità e poteri inappropriati alle guardie di frontiera e confondono il controllo della migrazione con la protezione dei rifugiati.

**4.) Il relatore nutre dubbi specifici riguardo alla normativa riguardante i bambini ed i giovani nel quadro della politica in materia di rifugiati prevista dalla conclusione del Consiglio:**

La Direttiva stabilisce che gli Stati membri possono "astenersi dal nominare un tutore nel caso in cui il minore non accompagnato abbia un'età pari o superiore a 16 anni...". In base alla Convenzione sui diritti del fanciullo, qualsiasi minore di 18 anni deve essere considerato un fanciullo, senza differenze in termini di diritti con le persone aventi più di 16 anni di età. Inoltre, il fatto che il minore sia coniugato o lo sia stato in passato non indica necessariamente che non abbia bisogno di un tutore. In alcuni paesi il matrimonio non è legato alla maturità del fanciullo.

## **Conclusioni del relatore**

Il relatore ritiene che soltanto se verranno affrontati gli interrogativi qui menzionati vi sarà la possibilità di applicare nell'Unione europea una politica d'asilo comune che sia legittimata dai nostri cittadini e soddisfi le esigenze dei rifugiati di ottenere un livello di protezione equo. Il Parlamento è il rappresentante legittimo dei cittadini. Solo attraverso una procedura trasparente e democratica, all'altezza della delicatezza della materia, potremo ottenere un consenso stabile da parte dei cittadini.

Alla luce delle serie riserve espresse, il relatore si attende che il Consiglio si pronunci in merito alle principali preoccupazioni summenzionate e proceda prontamente in tal senso.

25.5.2005

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO**

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta modificata di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (14203/2004 – C6-0200/2005 – 2000/0238(CNS))

Relatrice per parere: Feleknaš Uca

### **BREVE MOTIVAZIONE**

#### **ANTEFATTI**

1. Nelle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999, riconfermate nel Programma dell'Aia approvato dal Consiglio europeo di Bruxelles del novembre 2004, è prevista l'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo che, a breve termine, dovrebbe permettere di determinare con chiarezza e praticità lo Stato competente per l'esame delle domande di asilo, nonché prevedere condizioni comuni minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo e il ravvicinamento delle normative relative al riconoscimento e agli elementi sostanziali dello status di rifugiato. Il regime dovrebbe essere altresì completato da misure che prevedano forme complementari di protezione e offrano uno status adeguato alle persone che necessitano di tale protezione.
2. La Commissione europea ha presentato la sua prima proposta di direttiva recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato<sup>1</sup> nel settembre 2000. Il 20 settembre 2001 il Parlamento europeo ha approvato la relazione Watson, con la quale ha approvato la proposta della Commissione con 106 emendamenti. Tuttavia, nei negoziati in sede di Consiglio non è stato raggiunto un accordo sulla proposta per cui, con la dichiarazione di Laeken del dicembre 2001, il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta modificata.
3. La proposta modificata di direttiva è stata presentata il 18 giugno 2002<sup>2</sup>. Dopo quasi due anni di negoziati, il Consiglio ha definito un "orientamento generale"<sup>3</sup> sulla proposta in

---

<sup>1</sup> COM(2000)0578.

<sup>2</sup> COM(2002)0326.

<sup>3</sup> CSL 14203/04 del 9.11.2004.

questione e ha deciso di consultare nuovamente il Parlamento in data 19 novembre 2004. Gli emendamenti contenuti nel presente parere si riferiscono pertanto alla proposta di direttiva modificata dal Consiglio sulla base del suo “orientamento generale”.

4. A norma dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera d), del trattato CE, la direttiva è adottata dal Consiglio deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Successivamente all'adozione della presente direttiva, a norma dell'articolo 67 del trattato CE, tutte le disposizioni legislative relative a questo settore saranno adottate dal Consiglio deliberando a maggioranza nel quadro della procedura di codecisione.
5. La relatrice per parere ritiene che la commissione per lo sviluppo dovrebbe limitarsi ai settori di sua competenza, segnatamente il dialogo politico con i paesi in via di sviluppo, la promozione dei valori democratici, il buon governo e i diritti dell'uomo nei paesi in via di sviluppo, nonché le questioni relative all'accordo di partenariato ACP-UE.
6. Per tale ragione, il parere della commissione per lo sviluppo non affronta gli aspetti tecnici della direttiva, che sono di competenza diretta della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito.
7. La relatrice per parere sottolinea che la proposta della Commissione, modificata in base all'“orientamento generale” definito dal Consiglio il 29 aprile 2004, rappresenta un notevole regresso rispetto alla proposta originaria della Commissione e agli obiettivi formulati dalla Commissione stessa: *“Obiettivo principale della presente direttiva è stabilire un quadro minimo nella Comunità europea sulle procedure per l'accertamento dello status di rifugiato, di modo che nessuno Stato membro possa espellere o respingere, in nessun modo, un richiedente asilo verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche.”*<sup>1</sup>.
8. La relatrice intende richiamare l'attenzione degli Stati membri sul fatto che l'“orientamento generale” definito dal Consiglio concede loro la possibilità di derogare a quasi tutte le disposizioni, e soprattutto ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II della direttiva (articolo 24). Questo pregiudica i diritti e le garanzie dei richiedenti asilo, visto che le richieste possono essere in qualsiasi momento respinte perché infondate. La relatrice per parere ha deciso di non presentare emendamenti al riguardo in questa fase della procedura, poiché ciò comporterebbe sostanziali modifiche tecniche, che è più opportuno vengano decise da altre commissioni (per esempio le commissioni LIBE o JURI). Tuttavia, qualora tali commissioni non dovessero tener conto di questi aspetti, la relatrice per parere intende affrontarli in un momento successivo, presentando emendamenti per l'esame in commissione o in Aula.

---

<sup>1</sup> COM(2002)0326.

## EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo del Consiglio<sup>1</sup>

Emendamenti del Parlamento

### Emendamento 1

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) (nuova)

***a) La presente direttiva è recepita nel diritto nazionale e applicata nel debito rispetto dei diritti umani fondamentali e dei principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti dell'Unione europea come principi generali del diritto comunitario. È garantito il rispetto del diritto internazionale e degli accordi delle Nazioni Unite.***

### Motivazione

*È necessario sottolineare al di fuori del Capo II (che può essere modificato) la salvaguardia dei diritti fondamentali, mediante un riferimento specifico alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea come pure a tutti gli obblighi in vigore in virtù del diritto internazionale.*

### Emendamento 2

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) (nuova)

***b) La presente direttiva è recepita nel diritto nazionale e applicata nel dovuto rispetto di tutti gli obblighi internazionali in vigore dell'UE e dei suoi Stati membri e, in particolare, della Convenzione di Ginevra e degli accordi di partenariato e cooperazione conclusi con paesi terzi.***

### Motivazione

*Cfr. emendamento 1.*

---

<sup>1</sup> CSL 14203/04 del 9 novembre 2004.

Emendamento 3  
Articolo 5, paragrafo 5 bis (nuovo)

***5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché chi intende presentare domanda d'asilo riceva tempestivamente informazioni complete sulla procedura da seguire e sui suoi diritti e obblighi, redatte nella sua lingua.***

*Motivazione*

*Il diritto del richiedente asilo di essere pienamente informato in una lingua che è in grado di capire è essenziale al fine di garantire una procedura equa.*

Emendamento 4  
Articolo 15, paragrafo 2, lettera c)

***c) è o è stato sposato.***

***soppresso***

*Motivazione*

*Il fatto che il minore sia sposato o lo sia stato non può essere in alcun modo considerato garanzia di maturità, in particolare nel caso di alcuni paesi in via di sviluppo dove sono diffusi i matrimoni forzati di ragazze ancora molto giovani.*

Emendamento 5  
Articolo 17, paragrafo 1

1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il ***solo*** motivo che si tratta di un richiedente asilo.

1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il motivo che si tratta di un richiedente asilo.

*Motivazione*

*La richiesta di asilo non può costituire un motivo per trattenere una persona.*



Emendamento 6  
Articolo 30, paragrafo 2

2. Il Consiglio può modificare, **deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo**, l'elenco comune minimo aggiungendo o depennando paesi terzi conformemente all'allegato II. La Commissione esamina le richieste che il Consiglio **o** gli Stati membri le rivolgono affinché essa presenti una proposta di modifica dell'elenco comune minimo.

2. Il Consiglio può modificare, **in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE**, l'elenco comune minimo aggiungendo o depennando paesi terzi conformemente all'allegato II. La Commissione esamina le richieste che il Consiglio, gli Stati membri **o il Parlamento europeo** le rivolgono affinché essa presenti una proposta di modifica dell'elenco comune minimo.

*Motivazione*

*Il presente emendamento mira a coinvolgere pienamente il Parlamento europeo in tutte le future decisioni concernenti l'adozione e la modifica dell'elenco comune minimo dei paesi terzi considerati paesi di origine sicuri. Infatti, a norma dell'articolo 67 del trattato CE, in seguito all'adozione della presente direttiva le decisioni successive saranno adottate nel quadro della procedura di codecisione. L'adozione e la modifica di un elemento così delicato come l'elenco comune minimo dei paesi terzi ritenuti paesi di origine sicuri non deve costituire un'eccezione, per cui è opportuno assicurare la piena partecipazione del Parlamento europeo.*

Emendamento 7  
Articolo 30, paragrafo 3

3. Nell'elaborare la proposta, ai sensi dei paragrafi 1 o 2, la Commissione utilizza le informazioni fornite dagli Stati membri, le proprie informazioni e, se necessario, quelle fornite dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

3. Nell'elaborare la proposta, ai sensi dei paragrafi 1 o 2, la Commissione utilizza le informazioni fornite dagli Stati membri **e dal Parlamento europeo**, le proprie informazioni e, se necessario, quelle fornite dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

*Motivazione*

*Cfr. l'emendamento 6.*

Emendamento 8  
Articolo 30, paragrafo 4

4. Quando il Consiglio chiede alla Commissione di presentare una proposta intesa a depennare un paese terzo dall'elenco comune minimo, è sospeso l'obbligo, derivante agli Stati membri dall'articolo 30 ter, paragrafo 2, nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla decisione del Consiglio che chiede siffatta presentazione.

4. Quando il Consiglio *o il Parlamento europeo* chiede alla Commissione di presentare una proposta intesa a depennare un paese terzo dall'elenco comune minimo, è sospeso l'obbligo, derivante agli Stati membri dall'articolo 30 ter, paragrafo 2, nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla decisione del Consiglio che chiede siffatta presentazione.

*Motivazione*

*Cfr. l'emendamento 6.*

Emendamento 9  
Articolo 30, paragrafo 8

8. A richiesta del Consiglio la Commissione riferisce al medesimo e al Parlamento europeo se la situazione di un paese incluso nell'elenco comune minimo è ancora conforme all'allegato II. Nel presentare la relazione al Consiglio e al Parlamento europeo la Commissione può formulare le raccomandazioni o le proposte che ritiene adeguate.

8. A richiesta del Consiglio *o del Parlamento europeo* la Commissione riferisce al medesimo e al Parlamento europeo se la situazione di un paese incluso nell'elenco comune minimo è ancora conforme all'allegato II. Nel presentare la relazione al Consiglio e al Parlamento europeo la Commissione può formulare le raccomandazioni o le proposte che ritiene adeguate.

*Motivazione*

*Cfr. l'emendamento 6.*

Emendamento 10  
Articolo 30 bis, paragrafo 2

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva una normativa che consenta di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli figuranti nell'elenco comune minimo quali

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva una normativa che consenta di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli figuranti nell'elenco comune minimo quali

paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di asilo, se hanno accertato che le persone nei paesi terzi in questione non sono **in genere** sottoposte a:

- a) atti di persecuzione quali definiti all'articolo 9 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio; **o a**
- b) tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante.

paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di asilo, se hanno accertato che le persone nei paesi terzi in questione non sono sottoposte a:

- a) atti di persecuzione quali definiti all'articolo 9 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio; **né a**
- b) tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante; **né a**
- c) qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla religione, l'origine etnica, le convinzioni politiche, la razza o il sesso.**

#### *Motivazione*

*Gli atti di persecuzione, la tortura, le punizioni e i trattamenti disumani o degradanti sono motivi sufficientemente gravi. È pertanto necessario accertare che i cittadini di paesi terzi non saranno mai, e non solo "in genere", sottoposti a questi trattamenti qualora la loro domanda d'asilo venga respinta.*

#### Emendamento 11 Articolo 35 bis, paragrafo 3

3. Il Consiglio, **deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo**, adotta o modifica un elenco comune di paesi terzi considerati paesi terzi sicuri ai fini del paragrafo 1.

3. Il Consiglio, **in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE**, adotta o modifica un elenco comune di paesi terzi considerati paesi terzi sicuri ai fini del paragrafo 1.

#### *Motivazione*

*Cfr. l'emendamento 6.*

#### Emendamento 12 Articolo 35, paragrafo 4

4. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell'ambito delle procedure di cui al paragrafo 2 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente asilo è ammesso nel territorio dello Stato membro affinché la sua domanda

4. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell'ambito delle procedure di cui al paragrafo 2 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente asilo è ammesso nel territorio dello Stato membro affinché la sua domanda

di asilo sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva.

di asilo sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva.  
***Durante questo periodo massimo di quattro settimane, il richiedente asilo ha il diritto di comunicare con i membri della sua famiglia e con i suoi rappresentanti legali e di ricevere il sostegno e l'assistenza necessari.***

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Proposta modificata di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato
<b>Riferimenti</b>	14203/2004 – C6-0200/2005 – 2000/0238(CNS)
<b>Commissione competente per il merito</b>	LIBE
<b>Commissione competente per parere</b> Annuncio in Aula	DEVE 1.12.2004
<b>Cooperazione rafforzata</b>	
<b>Relatrice per parere</b> Nomina	Felekna Uca 16.3.2005
<b>Esame in commissione</b>	12.5.2005    24.5.2005
<b>Approvazione degli emendamenti</b>	24.5.2005
<b>Esito della votazione finale</b>	favorevoli:            28 contrari:                0 astensioni:             0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Nirj Deva, Michael Gahler, Jana Hybášková, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Luisa Morgantini, Toomas Savi, Jürgen Schröder, Felekna Uca, Anna Záborská, Jan Zahradil, Mauro Zani
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	John Bowis, Fiona Hall, Linda McAvan, Manolis Mavrommatis, Karin Scheele, Britta Thomsen, Zbigniew Zaleski, Gabriele Zimmer
<b>Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Agustín Díaz de Mera García Consuegra

20.6.2005

## **PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA**

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta modificata di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (14203/2004 – C6-0200/2004 – 2000/0238(CNS))

Relatrice per parere: Viktória Mohácsi

### **BREVE MOTIVAZIONE**

#### I. Sintesi della proposta

##### **Antecedenti**

Lo scopo della direttiva è di fissare norme minime a livello comunitario per le procedure di asilo applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento o della revoca dello status di rifugiato.

Una conclusione raggiunta dai 15 membri della Presidenza al Consiglio europeo di Tampere nel 1999 stabilisce che, nel lungo periodo, le norme comunitarie dovrebbero indirizzarsi verso una procedura comune in materia di asilo e che le norme minime per le procedure applicate negli Stati membri costituiscono soltanto una prima tappa nella direzione di una successiva armonizzazione delle norme procedurali.

Un aspetto importante delle conclusioni di Tampere e del programma dell'Aia, è la prevista introduzione della procedura di codecisione con il Parlamento europeo nel settore dell'asilo e delle politiche migratorie.

La proposta iniziale della Commissione in vista di una direttiva recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato è stata presentata nel settembre 2000.

Il 20 settembre 2001 il Parlamento europeo ha approvato la relazione Watson, che approvava la proposta della Commissione con 106 emendamenti. I negoziati in seno al Consiglio non hanno prodotto alcun accordo sulla proposta e nel dicembre 2001 il Consiglio europeo, nella dichiarazione di Laeken, ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta modificata.

Il 18 giugno 2002 è iniziata una nuova consultazione. Ne sono seguiti quasi due anni di negoziati prima che il Consiglio concordasse un piano d'azione comune per il quale si è messo in contatto con il Parlamento in vista di una seconda consultazione il 19 novembre 2004.

## II. Commenti della relatrice per parere

### **Obiettivo generale**

La vostra relatrice per parere è pienamente d'accordo sul fatto che nel settore dell'asilo è necessaria una politica comunitaria comune. Esprime tuttavia serie preoccupazioni quanto al fatto che essa possa distanziarsi dalle norme giuridiche accettate a livello internazionale e quindi rischiare di non essere in linea con gli obblighi degli Stati membri in base alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché alle norme internazionali sui diritti dell'uomo e i rifugiati.

In particolare, la vostra relatrice per parere richiama l'attenzione sul concetto di disposizioni del paese terzo "super sicuro" e sui ricorsi non sospensivi. Tali disposizioni permetterebbero di respingere i richiedenti asilo mentre la loro procedura di ricorso è ancora in atto, e sono in diretto contrasto con il principio di "non refoulement", quale stabilito nella Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, che è considerata la base del diritto internazionale in materia di rifugiati.

C'è anche il timore che la direttiva non promuova una politica comunitaria armonizzata, ma accolga sotto forma di normativa la politica di ciascuno Stato membro, che continuerà ad applicare le proprie procedure in questo campo. Questo è evidente nelle numerose eccezioni figuranti nel testo, che permettono agli Stati membri di derogare alle disposizioni della direttiva che proteggono i diritti dei richiedenti.

La vostra relatrice per parere sottolinea i principali punti rispetto ai quali teme che gli interessi dei richiedenti siano sottovalutati: il diritto ad un colloquio personale con un interprete qualificato, l'assegnazione di fondi per l'assistenza legale e l'accesso ad essi, l'accesso all'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e ad altre organizzazioni della società civile che operano nel settore, i limiti concernenti la trasmissione di documenti e i diritti di ricorso, nonché l'accento posto sulla responsabilità del richiedente nel presentare i documenti pertinenti. Queste disposizioni ignorano la diffusa attività illegale di traffico, in cui i trafficanti spesso costringono i richiedenti a distruggere ogni forma di identificazione per evitare l'individuazione dei contrabbandieri da parte delle forze di polizia. Un'altra preoccupazione concerne la pratica di utilizzare, nella direttiva, una terminologia più generale e più vaga di quella della normativa accettata a livello internazionale.

L'incapacità di garantire una procedura di asilo equa, giusta ed efficace, per limitare le spese amministrative e legali, comporta un alto rischio di porre in pericolo la sicurezza del richiedente, con risultati fatali. Violare il principio di "non refoulement" crea il rischio che la direttiva non riesca ad affermarsi nella giurisprudenza e non garantisca i diritti fondamentali.

*La vostra relatrice per parere si rammarica che il Consiglio abbia già raggiunto un accordo politico sulla proposta attuale, trascurando così il ruolo del Parlamento nella procedura di consultazione. Spera che il Consiglio rispetti al più presto le richieste del Parlamento e adotti i cambiamenti quali stabiliti a Tampere e nel programma dell'Aia.*

## EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo del Consiglio<sup>1</sup>

Emendamenti del Parlamento

### Emendamento 1 Considerando 5

(5) Obiettivo principale della presente direttiva è stabilire un quadro minimo nella Comunità europea sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato.

(5) Obiettivo principale della presente direttiva è stabilire un quadro minimo nella Comunità europea sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato, **conformemente alle norme internazionali, in particolare la convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati e le conclusioni di Tampere sull'asilo.**

#### Motivazione

*Affinché la presente direttiva si possa affermare nella giurisprudenza, deve essere in linea con la convenzione di Ginevra del 1951 e altre, e soprattutto con le conclusioni di Tampere sull'asilo.*

### Emendamento 2 Considerando 8

(8) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(8) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea **nonché dagli obblighi internazionali, in particolare dalla convenzione di Ginevra del 1951.**

#### Motivazione

*Deve essere sottolineato che questa direttiva è in conformità con il diritto internazionale.*

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.



Emendamento 3  
Considerando 9

(9) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti e che vietano **le discriminazioni**.

(9) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti e che vietano **tutte le forme di discriminazione**.

*Motivazione*

*E' necessario precisare che tutte le forme di discriminazione sono vietate dalla presente direttiva.*

Emendamento 4  
Considerando 13

(13) Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra, è opportuno che, fatte salve determinate eccezioni, ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione e **sufficienti** garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre è opportuno che la procedura di esame di una domanda di asilo contempli **di norma** per il richiedente asilo almeno il diritto di rimanere in attesa della decisione dell'autorità accertante, la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità, la possibilità di comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) o con altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR il diritto a un'appropriata notifica della decisione, corredata di una motivazione in fatto e in diritto, la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente

(13) Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra, è opportuno che, fatte salve determinate eccezioni, ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione e garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre è opportuno che la procedura di esame di una domanda di asilo contempli per il richiedente asilo almeno il diritto di rimanere in attesa della decisione dell'autorità accertante, la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità, la possibilità di comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) o con altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR, il diritto a un'appropriata notifica della decisione, corredata di una motivazione in fatto e in diritto, la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente

legale e il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua che è **ragionevole supporre** possa capire.

legale e il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua che possa capire.

*Motivazione*

*Al fine di garantire un procedura equa, i richiedenti asilo devono essere informati in una lingua che possano comprendere.*

Emendamento 5  
Considerando 14

(14) È inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati a motivo della loro vulnerabilità. Pertanto l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri.

(14) È inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati a motivo della loro vulnerabilità. Pertanto l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri ***nel corso dell'intera procedura di asilo, in conformità con l'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CRC).***

*Motivazione*

*La direttiva dovrebbe essere in conformità con la Convenzione sui diritti del fanciullo.*

Emendamento 6  
Considerando 17 bis (nuovo)

***(17 bis) In considerazione dell'esistenza del traffico di esseri umani e tenendo conto dell'interesse superiore del richiedente asilo, questi non deve essere discriminato in alcun modo rispetto alla sua domanda per il fatto di essere entrato in questa maniera nello Stato membro.***

*Motivazione*

*Il traffico è, per i richiedenti, uno dei molti modi di raggiungere le frontiere dello Stato membro. Tuttavia, il richiedente non dovrebbe essere penalizzato per aver usato la sola risorsa che aveva a sua disposizione per sfuggire alla persecuzione.*

Emendamento 7  
Considerando 19

(19) Se il Consiglio ha accertato che uno specifico paese di origine soddisfa i suddetti criteri e pertanto lo ha inserito nell'elenco comune **minimo** di paesi terzi di origine sicuri da adottare ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri **dovrebbero essere tenuti ad** esaminare le domande dei cittadini di detto paese o degli apolidi già residenti abitualmente in detto paese, in base alla presunzione suscettibile di opposizione della sicurezza dello stesso. Alla luce dell'importanza politica della designazione dei paesi di origine sicuri, soprattutto in vista delle implicazioni di una valutazione della situazione dei diritti dell'uomo di un paese di origine e delle relative implicazioni per le politiche dell'Unione europea nel settore delle relazioni esterne, il Consiglio dovrebbe prendere le decisioni relative alla fissazione o alla modifica dell'elenco, **previa consultazione del Parlamento europeo.**

(19) Se il Consiglio ha accertato che uno specifico paese di origine soddisfa i suddetti criteri e pertanto lo ha inserito nell'elenco comune di paesi terzi di origine sicuri da adottare ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri **possono** esaminare le domande dei cittadini di detto paese o degli apolidi già residenti abitualmente in detto paese, in base alla presunzione suscettibile di opposizione della sicurezza dello stesso. Alla luce dell'importanza politica della designazione dei paesi di origine sicuri, soprattutto in vista delle implicazioni di una valutazione della situazione dei diritti dell'uomo di un paese di origine e delle relative implicazioni per le politiche dell'Unione europea nel settore delle relazioni esterne, il Consiglio dovrebbe prendere le decisioni relative alla fissazione o alla modifica dell'elenco **in conformità con l'articolo 251 del trattato.**

*Motivazione*

*In conformità con l'articolo 251 del trattato CE, il Parlamento ha poteri di codecisione nel settore dell'asilo. La vostra relatrice per parere ritiene che l'elenco comune debba essere armonizzato ed essere valido in generale per tutti gli Stati membri. Ella ritiene che, anche se gli Stati membri possono prevedere procedure più severe, l'elenco comune dovrebbe costituire il massimo e non il minimo standard.*

Emendamento 8  
Considerando 20

**(20) La Bulgaria e la Romania, grazie al loro status di paesi candidati all'adesione all'Unione europea e ai progressi compiuti in vista dell'adesione, dovrebbero essere considerati paesi di origine sicuri ai sensi della presente direttiva fino alla data di adesione all'Unione europea.**

**soppresso**

### Motivazione

*Ambedue i paesi sono stati oggetto di critica nelle relazioni annuali per paese della Commissione, a proposito della loro situazione nel campo dei diritti dell'uomo. Inoltre, le organizzazioni della società civile dispongono di casi ben documentati di violazioni di tali diritti in tutti e due gli Stati.*

### Emendamento 9 Considerando 21

(21) La designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente direttiva non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese e se in tale paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo è importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono fondati motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.

(21) La designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente direttiva non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese e, **in particolare, del rispetto delle norme di diritto internazionale relative ai diritti dell'uomo, alle libertà fondamentali e alla protezione dei rifugiati**, e se in tale paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo è importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono fondati motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.

### Motivazione

*Il rispetto, da parte del paese terzo, delle norme di diritto internazionale relative ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali e alla protezione dei rifugiati deve figurare tra i criteri fondamentali della valutazione volta a designare un paese terzo come paese sicuro (cfr. allegato II della presente direttiva).*

### Emendamento 10 Considerando 22

(22) Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la

(22) Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la

qualifica di rifugiato a norma della direttiva. 2004/83/CE del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si **può ragionevolmente presumere** che un altro paese proceda all'esame o fornisca sufficiente protezione. In particolare gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di asilo se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso sufficiente protezione e il richiedente sarà riammesso in detto paese.

qualifica di rifugiato a norma della direttiva. 2004/83/CE del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si **ha la certezza che un altro paese qualificato come sicuro** proceda all'esame o fornisca sufficiente protezione. In particolare gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di asilo se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso sufficiente protezione e il richiedente sarà riammesso in detto paese.

#### Motivazione

*Gli Stati membri dovrebbero avere la certezza che un altro paese qualificato come sicuro proceda all'esame della domanda d'asilo o accordi una protezione sufficiente, prima di decidere di non esaminare a fondo una domanda. Il testo così com'è proposto dal Consiglio dà luogo a molta incertezza.*

#### Emendamento 11 Considerando 23

(23) Gli Stati membri non dovrebbero neppure essere tenuti a valutare il merito della domanda di asilo se **si può ragionevolmente prevedere** che il richiedente, per un legame con un paese terzo definito nel diritto nazionale, chieda protezione in detto paese terzo. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal modo solo nel caso in cui il richiedente in questione possa essere sicuro nel paese terzo interessato. Per evitare movimenti secondari di richiedenti, si dovrebbero definire principi comuni per la presa in considerazione o la designazione, da parte degli Stati membri, di paesi terzi quali paesi sicuri.

(23) Gli Stati membri non dovrebbero neppure essere tenuti a valutare il merito della domanda di asilo se **si ha la certezza** che il richiedente, per un legame con un paese terzo definito nel diritto nazionale, chieda protezione in detto paese terzo. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal modo solo nel caso in cui il richiedente in questione possa essere sicuro nel paese terzo interessato. Per evitare movimenti secondari di richiedenti, si dovrebbero definire principi comuni per la presa in considerazione o la designazione, da parte degli Stati membri, di paesi terzi quali paesi sicuri.

*Motivazione*

*Gli Stati membri dovrebbero avere la certezza che un altro paese qualificato come sicuro proceda all'esame della domanda d'asilo o accordi una protezione sufficiente, prima di decidere di non esaminare a fondo una domanda. Il testo così com'è proposto dal Consiglio dà luogo a molta incertezza.*

Emendamento 12  
Considerando 24

(24) Inoltre, per determinati paesi terzi europei che rispettano norme particolarmente elevate in materia di diritti dell'uomo e di protezione dei rifugiati, ***agli Stati membri dovrebbe essere consentito di non procedere all'esame o all'esame completo delle domande di asilo dei richiedenti che entrano nel loro territorio in provenienza da detti paesi terzi europei.*** Viste le potenziali conseguenze derivanti per il richiedente da un esame limitato od omesso, l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro dovrebbe essere limitata ai casi di paesi terzi di cui il Consiglio abbia accertato che rispettano le norme elevate di sicurezza stabilite nella presente direttiva. Al riguardo il Consiglio dovrebbe deliberare ***previa consultazione del Parlamento europeo.***

(24) Inoltre, per determinati paesi terzi europei che rispettano norme particolarmente elevate in materia di diritti dell'uomo e di protezione dei rifugiati, viste le potenziali conseguenze derivanti per il richiedente da un esame limitato omesso, l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro dovrebbe essere limitata ai casi di paesi terzi di cui il Consiglio abbia accertato che rispettano le norme elevate di sicurezza stabilite nella presente direttiva. Al riguardo il Consiglio dovrebbe deliberare ***in conformità con l'articolo 251 del trattato.***

*Motivazione*

*In conformità con il principio di "non refoulement", i richiedenti dovrebbero avere un "legame significativo" con un paese terzo, attraverso la famiglia o una comunità più ampia, e non, come può essere il caso, essere soltanto transitati attraverso tale Stato.*

*In seguito agli accordi di Tampere e all'attuazione del programma dell'Aia, è prevista l'introduzione della procedura di codecisione con il Parlamento europeo in materia di asilo e politiche di migrazione.*

Emendamento 13  
Considerando 24 bis (nuovo)

***(24 bis) Con riguardo ai paesi terzi europei, occorre tenere conto che le preoccupazioni rispetto ai diritti dell'uomo e alla protezione***

*dei rifugiati, in particolare per quanto concerne i Rom e altre minoranze etniche, sono ben documentate, così come lo sono gli esempi di richiedenti che devono fuggire da un paese terzo europeo, dopo aver richiesto asilo in esso, a causa di violazioni in materia di diritti dell'uomo nei loro confronti, risultanti da cambiamenti negativi nella stabilità interna dello Stato. Coloro che richiedono asilo dopo essere transitati attraverso detti Stati o avere inizialmente richiesto asilo in essi non possono vedersi negato il diritto al trattamento della loro domanda di asilo negli Stati membri, in conformità del diritto internazionale.*

*Motivazione*

*Direttiva del Consiglio 2004/83/CE, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12).*

Emendamento 14  
Considerando 25

(25) Discende dalla natura delle norme comuni relative **ad entrambi i concetti** di paese terzo sicuro **definiti** nella presente direttiva che l'effetto pratico di **tali concetti** dipende dal fatto che il paese terzo in questione conceda al richiedente interessato l'ingresso nel suo territorio.

(25) Discende dalla natura delle norme comuni relative **al concetto** di paese terzo sicuro **definito** nella presente direttiva che l'effetto pratico di **tale concetto** dipende dal fatto che il paese terzo in questione conceda al richiedente interessato l'ingresso nel suo territorio.

*Motivazione*

*Cfr. l'emendamento all'articolo 35 bis.*

Emendamento 15  
Articolo 1

Obiettivo della presente direttiva è stabilire norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento

Obiettivo della presente direttiva è stabilire norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento

e della revoca dello status di rifugiato.

e della revoca dello status di rifugiato, **in conformità con la convenzione di Ginevra e con la direttiva 2004/83/CE.**

*Motivazione*

*La direttiva deve essere in conformità con il diritto internazionale in materia di asilo.*

Emendamento 16  
Articolo 2, lettera h)

h) "**minore** non accompagnato": una persona d'età inferiore ai diciotto anni che arrivi nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnata da un adulto che ne sia responsabile per la legge o in base agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidata a tale adulto, ivi compreso il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

h) "**bambino** non accompagnato" o "**bambino separato**": una persona d'età inferiore ai diciotto anni che arrivi nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnata da un adulto che ne sia responsabile per la legge o in base agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidata a tale adulto, ivi compreso il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

**"bambino non accompagnato" si riferisce ad un bambino che è stato separato da ambedue i genitori e da altri parenti o dal tutore legale o abituale; "bambino separato" si riferisce ad un bambino che è accompagnato da un adulto che non è disposto ad assumersi la responsabilità della sua cura nel lungo periodo o che non è capace di farlo.**

**Ai fini della presente direttiva il termine "minore non accompagnato" comprende sia "bambino non accompagnato" che "bambino separato";**

*Motivazione*

*Per rimanere in accordo con la terminologia utilizzata a livello internazionale nella normativa in materia di diritti dell'uomo e di rifugiati.*

Emendamento 17  
Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo)

**1 bis. La presente direttiva si applica senza alcuna forma di discriminazione**



**conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del trattato CE e alle convenzioni internazionali relative ai diritti dell'uomo e alla protezione dei rifugiati.**

*Motivazione*

*La presente direttiva deve essere applicata dagli Stati membri, tenendo conto del principio di non discriminazione così come figura all'articolo 13 del trattato CE e nelle convenzioni internazionali relative ai diritti dell'uomo e alla protezione dei rifugiati.*

Emendamento 18

Articolo 3 bis, paragrafo 1, comma 1

1. Per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un'autorità che sarà competente per l'esame adeguato delle domande ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, in particolare dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8.

1. Per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un'autorità che sarà competente per l'esame adeguato delle domande ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, in particolare dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8 **e dell'articolo 10, paragrafo 1.**

*Motivazione*

*Il colloquio personale è un diritto essenziale nella procedura di asilo che deve essere salvaguardato.*

Emendamento 19

Articolo 3 bis, paragrafo 3

3. Gli Stati membri provvedono affinché, ove siano designate autorità ai sensi del paragrafo 2, il relativo personale disponga delle conoscenze **adeguate o riceva una** formazione **adeguata** per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nell'applicazione della presente direttiva.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, ove siano designate autorità ai sensi del paragrafo 2, il relativo personale disponga delle conoscenze **e della** formazione **adeguata** per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nell'applicazione della presente direttiva.

*Motivazione*

*Il personale deve ricevere una formazione adeguata per poter conoscere la natura sensibile e delicata del suo lavoro.*

Emendamento 20  
Articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)

**3 bis. Nei casi in cui gli adulti a carico acconsentono a che la domanda sia presentata per loro conto, sulla base dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, per tutta la durata della procedura di asilo si applica il principio dell'interesse superiore del bambino.**

*Motivazione*

*Per garantire la conformità con la Convenzione sui diritti del fanciullo.*

Emendamento 21  
Articolo 5, paragrafo 4, alinea

4. Gli Stati membri possono determinare, nella legislazione nazionale:

4. Gli Stati membri possono determinare, **a condizione che agiscano in conformità dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo**, nella legislazione nazionale:

*Motivazione*

*Articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo e Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).*

Emendamento 22  
Articolo 6, paragrafo 1

1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado stabilite al Capo III. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno.

1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione **definitiva** secondo le procedure di primo grado stabilite al Capo III. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno.

*Motivazione*

*In molti Stati membri, nel 30-60% dei casi le decisioni inizialmente negative vengono successivamente rovesciate in sede di appello.*

*Per quanto riguarda la frase finale: si teme che essa non consenta affatto agli Stati membri di*

*concedere permessi di residenza, il che andrebbe al di là della competenza comunitaria di fissare soltanto norme minime in questo campo.*

Emendamento 23  
Articolo 7, paragrafo 1

1. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 4, lettera i), gli Stati membri provvedono affinché le domande d'asilo non siano respinte né escluse dall'esame per il **semplice** fatto di non essere state presentate tempestivamente.

1. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 4, lettera i), gli Stati membri provvedono affinché le domande d'asilo non siano respinte né escluse dall'esame per il fatto di non essere state presentate tempestivamente.

*Motivazione*

*Si teme che una domanda tardiva non sia giudicata sulla base del suo contenuto, ma del fatto di essere stata presentata fuori termine. Inoltre, in base alla causa Jabari c/Turchia (CEDU) e al Comitato UNCC, il ritardo non è preso in considerazione là dove esista un vero rischio di persecuzione.*

Emendamento 24  
Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)

a) che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale;

a) che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale, **in conformità con la presente direttiva e la normativa internazionale sui diritti dell'uomo e i rifugiati;**

*Motivazione*

*Per garantire che la direttiva sia conforme al diritto internazionale.*

Emendamento 25  
Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

b) che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali le informazioni fornite dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo **e, ove occorra, nei paesi per cui questi hanno transitato**, e che tali

b) che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali le informazioni fornite dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) **e da altre organizzazioni della società civile che operano nei paesi d'origine dei richiedenti**, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei

informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito;

richiedenti asilo *sotto il profilo civile, giuridico e politico, e soprattutto circa il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito;

#### Motivazione

*Le organizzazioni della società civile nel paese d'origine possono fornire assistenza sulla situazione dei diritti dell'uomo all'interno del paese.*

*Un paese terzo sicuro dovrebbe essere valutato caso per caso e il richiedente dovrebbe avere un legame significativo con il paese attraverso la famiglia o una comunità più ampia.*

*L'esame delle domande di asilo va fatto sulla base di informazioni che consentano di valutare la situazione esistente nel paese di origine del richiedente sotto il profilo civile, politico e giuridico, ivi compreso il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. L'ottenimento di queste informazioni deve consentire all'autorità competente di decidere in modo oggettivo e imparziale.*

#### Emendamento 26

##### Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)

c) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia una conoscenza dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati.

c) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia una conoscenza dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati *e abbia ricevuto una formazione e istruzioni in materia.*

#### Motivazione

*Per garantire che ogni domanda sia valutata con equità e attenzione nel merito, il personale deve essere adeguatamente formato nella materia.*

#### Emendamento 27

##### Articolo 7, paragrafo 3

3. Le autorità di cui al capo V per il tramite dell'autorità accertante *o del richiedente o in altro modo, hanno* accesso alle informazioni generali di cui al paragrafo 2, lettera b), necessarie per l'adempimento delle loro

3. Le autorità di cui al capo V per il tramite dell'autorità accertante *devono avere* accesso alle informazioni generali di cui al paragrafo 2, lettera b), necessarie per l'adempimento

funzioni.

delle loro funzioni.

*Motivazione*

*Il fatto che l'accesso, da parte delle autorità di ricorso, alle informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b) non sia reso obbligatorio pregiudica l'applicazione di tale disposizione. Se non si stabilisce chiaramente quale parte deve fornire le informazioni alle autorità di ricorso, è possibile che nessuna parte provveda in tal senso.*

Emendamento 28  
Articolo 7, paragrafo 4

4. Gli Stati membri **possono** prevedere norme relative alla traduzione dei documenti pertinenti ai fini dell'esame delle domande.

4. Gli Stati membri **devono** prevedere norme relative alla traduzione dei documenti pertinenti ai fini dell'esame delle domande.

*Motivazione*

*La traduzione è un aspetto fondamentale del trattamento delle domande di asilo.*

Emendamento 29  
Articolo 8, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni sulle domande di asilo siano comunicate per iscritto.

1. Gli Stati membri provvedono affinché **tutte** le decisioni sulle domande di asilo siano comunicate per iscritto.

*Motivazione*

*Deve essere disponibile una registrazione scritta di tutte le decisioni prese.*

Emendamento 30  
Articolo 8, paragrafo 2, comma 3

Inoltre, nel comunicare al richiedente una decisione negativa, gli Stati membri **non sono tenuti a** informarlo per iscritto dei mezzi per impugnare tale decisione, **qualora egli ne sia stato informato in precedenza per iscritto o per via elettronica, secondo i mezzi cui abbia accesso.**

Inoltre, nel comunicare al richiedente una decisione negativa, gli Stati membri **devono** informarlo per iscritto dei mezzi per impugnare tale decisione.

*Motivazione*

*I richiedenti devono essere informati per iscritto di tutti i loro diritti quando viene presa una decisione riguardante la loro domanda.*

Emendamento 31  
Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

b) il richiedente asilo deve disporre, laddove necessario, dei servizi di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti. Gli Stati membri **reputano necessario mettere a disposizione questi servizi almeno quando l'autorità accertante convoca il richiedente a un colloquio personale** ai sensi degli articoli 10 e 11 e una comunicazione adeguata risulta impossibile in loro mancanza. In **questo** e negli altri casi in cui le autorità competenti convocano il richiedente asilo, i servizi di interpretazione sono retribuiti con fondi pubblici;

b) il richiedente asilo deve disporre, laddove necessario, dei servizi di un interprete **qualificato e imparziale** per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti. Gli Stati membri **garantiscono questo servizio durante tutti i colloqui personali, le udienze di ricorso e altre comunicazioni verbali con le autorità competenti, in particolare** ai sensi degli articoli 10 e 11 e **quando** una comunicazione adeguata risulta impossibile in loro mancanza. In **questi** e negli altri casi in cui le autorità competenti convocano il richiedente asilo, i servizi di interpretazione sono retribuiti con fondi pubblici;

*Motivazione*

*I servizi di traduzione e di interpretazione sono fondamentali ai fini di procedure in materia d'asilo eque.*

Emendamento 32  
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)

c) **non** deve essere **negata** al richiedente asilo la possibilità di comunicare con l'UNHCR o con altre organizzazioni che operino **per conto dell'UNHCR** nel territorio dello Stato membro **conformemente a un accordo con quello Stato membro**;

c) deve essere **data** al richiedente asilo la possibilità di comunicare con l'UNHCR o con altre organizzazioni che operino **con i richiedenti asilo** nel territorio dello Stato membro;

*Motivazione*

*L'articolo 9 deve rispecchiare un indispensabile livello di cooperazione positiva con l'UNHCR e i suoi delegati.*

Emendamento 33  
Articolo 10, paragrafo 1, commi 1 e 1 bis (nuovi)

1. Prima che l'autorità accertante decida, è **data facoltà al** richiedente asilo di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di asilo con una persona competente, **ai sensi della legislazione nazionale**, a svolgere tale colloquio.

1. Prima che l'autorità accertante decida, **il** richiedente asilo **ha il diritto** di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di asilo con una persona **pienamente qualificata ai sensi del diritto internazionale nel settore dell'asilo e dei rifugiati**, competente a svolgere tale colloquio **e a prendere una decisione ai sensi del diritto internazionale/comunitario. Il colloquio va condotto in modo obiettivo e in piena indipendenza.**

**Gli Stati membri garantiscono la creazione di un registro nazionale di persone competenti disponibili a condurre i colloqui personali dei richiedenti asilo in tutti gli Stati membri. Le persone figuranti nel registro dovrebbero essere obbligate a rispettare un codice di condotta nazionale o comunitario destinato a garantire che i colloqui dei richiedenti asilo siano condotti in modo obiettivo, imparziale e leale.**

*Motivazione*

*Il diritto ad un colloquio è fondamentale per la determinazione delle domande d'asilo, come attesta la giurisprudenza della CEDU, della Commissione per i diritti umani e del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura (UNCC), e come menzionato nella risoluzione del Consiglio sulle garanzie minime per le procedure di asilo del 1995. La formulazione originaria dell'articolo 10 pregiudica tale diritto.*

Emendamento 34  
Articolo 10, paragrafo 1, comma 2

Gli Stati membri **possono** inoltre accordare la facoltà di sostenere un colloquio personale a ciascuno degli adulti a carico di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Gli Stati membri **devono** inoltre accordare la facoltà di sostenere un colloquio personale a ciascuno degli adulti a carico di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

*Motivazione*

*Il diritto ad un colloquio è fondamentale per la determinazione delle domande d'asilo, come attesta la giurisprudenza della CEDU, della Commissione per i diritti umani e del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura (UNCC), e come menzionato nella risoluzione del*

*Consiglio sulle garanzie minime per le procedure di asilo del 1995. La formulazione originaria dell'articolo 10 pregiudica tale diritto.*

Emendamento 35  
Articolo 10, paragrafo 1, comma 3

Gli Stati membri possono stabilire nel diritto interno i casi in cui a un minore è data facoltà di sostenere un colloquio personale.

Gli Stati membri possono stabilire nel diritto interno i casi in cui a un minore è data facoltà di sostenere un colloquio personale, ***tenendo conto del livello di maturità dell'individuo e di eventuali traumi psicologici da lui subiti. Chi conduce il colloquio tiene presente che, data l'età, il minore può avere una conoscenza limitata della situazione nel suo paese d'origine.***

*Motivazione*

*Il diritto ad un colloquio è fondamentale per la determinazione delle domande d'asilo, come attesta la giurisprudenza della CEDU, della Commissione per i diritti umani e del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura (UNCC), e come menzionato nella risoluzione del Consiglio sulle garanzie minime per le procedure di asilo del 1995. La formulazione originaria dell'articolo 10 pregiudica tale diritto.*

Emendamento 36  
Articolo 10, paragrafo 2, lettera b)

b) l'autorità competente ha già avuto un incontro con il richiedente al fine di assisterlo nella compilazione della domanda e nella trasmissione delle informazioni essenziali attinenti alla stessa, ai termini dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio; oppure

b) l'autorità competente ha già avuto un incontro con il richiedente al fine di assisterlo nella compilazione della domanda e nella trasmissione delle informazioni essenziali attinenti alla stessa, ai termini dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, ***e il richiedente ha confermato per iscritto durante il suo incontro con l'autorità competente che ritiene di avere avuto, durante detto incontro, sufficienti opportunità di presentare la propria situazione;*** oppure

*Motivazione*

*Per assicurare l'equità delle procedure e l'esattezza delle decisioni, dovrebbe essere il richiedente a dire se ritiene di avere avuto sufficienti opportunità di presentare la propria situazione.*



Emendamento 37  
Articolo 10, paragrafo 2, lettera c)

**c) l'autorità accertante, in base a un esame completo delle informazioni fornite dal richiedente, reputa la domanda infondata nei casi in cui si applicano le circostanze di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettere a), c), g), h) e j).** **soppresso**

*Motivazione*

*La testimonianza personale è spesso decisiva per gli accertamenti e può essere indispensabile per chiarire errori o incongruenze evidenti. Limitare il diritto al colloquio pregiudicherebbe fortemente la correttezza delle procedure e l'esattezza delle decisioni.*

*(Cfr. UNHCR Summary) Inoltre, si teme che l'articolo 23, paragrafo 4, lettera j) possa essere basato solo su un'opinione soggettiva.*

*(La vostra relatrice per parere teme che l'intento sia più di limitare l'onere a livello dei costi amministrativi e di manodopera a carico degli Stati membri che di garantire che ai richiedenti siano offerte tutte le possibilità di ricevere legittimamente asilo).*

Emendamento 38  
Articolo 10, paragrafo 3

3. Si può parimenti soprassedere al colloquio personale **quando non sia ragionevolmente fattibile, in particolare** quando l'autorità competente reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, gli Stati membri **possono esigere** il certificato di un medico o di uno psicologo.

**Quando lo Stato membro non prevede la possibilità di un colloquio personale ai sensi del presente paragrafo oppure, ove applicabile, con la persona a carico, devono essere compiuti ragionevoli sforzi al fine di consentire al richiedente o alla persona a carico di produrre ulteriori informazioni.**

3. Si può parimenti soprassedere al colloquio personale **o porvi termine** quando **la persona che lo conduce ritiene che il richiedente possa avere disturbi mentali o emotivi che impediscono un esame normale della sua situazione. In casi di questo tipo, deve essere richiesto il parere di un medico sullo stato di salute del richiedente e,** in caso di dubbio, gli Stati membri **esigono** il certificato di un medico o di uno psicologo.

*Motivazione*

*È necessario prendere ogni ragionevole misura per svolgere un colloquio. La seconda parte dell'articolo pregiudica seriamente la correttezza delle procedure e l'esattezza delle decisioni.*

Emendamento 39  
Articolo 10, paragrafo 3 bis (nuovo)

***3 bis. Gli Stati membri assicurano che al richiedente che non può sostenere o completare il colloquio personale a causa del suo stato di salute fisico e/o psicologico, della sua disabilità fisica o mentale o di particolari disturbi emotivi sia riservata un'attenzione particolare al fine di garantire la correttezza del procedimento.***

*Motivazione*

*L'emendamento è inteso a rafforzare la debole garanzia offerta dall'articolo 10, paragrafo 3, originario.*

Emendamento 40  
Articolo 10, paragrafo 4

4. La mancanza di un colloquio personale ai sensi del presente articolo non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di asilo.

4. La mancanza di un colloquio personale ai sensi del presente articolo non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di asilo ***se detta mancanza è dovuta a motivi connessi con gli articoli 2, lettere b) e c), 10, paragrafo 3, 20, paragrafo 1 e 23, paragrafo 4, lettere a), c), g), h) e j), nonché con il paragrafo 3 del presente articolo.***

*Motivazione*

*L'emendamento è inteso a garantire il principio di "non refoulement".*

Emendamento 41  
Articolo 10, paragrafo 5

5. La mancanza di colloquio personale *ai sensi del paragrafo 2, lettere b) e c) e del paragrafo 3*, non incide negativamente sulla decisione dell'autorità accertante.

5. La mancanza di colloquio personale non incide negativamente sulla decisione dell'autorità accertante. ***In casi di questo tipo a ciascun individuo deve essere data la possibilità di essere rappresentato, da un tutore o da un rappresentante legale se è minore, o da un consulente legale o un avvocato a seconda dei casi.***

*Motivazione*

*L'emendamento è inteso ad assicurare che i diritti dei minori e delle altre persone a carico siano rispettati.*

Emendamento 42  
Articolo 10, paragrafo 6

6. A prescindere dall'articolo 20, paragrafo 1, gli Stati membri, all'atto di decidere riguardo a una domanda di asilo, possono tener conto del fatto che il richiedente non si sia presentato al colloquio personale, a meno che non avesse validi motivi per farlo.

6. A prescindere dall'articolo 20, paragrafo 1, gli Stati membri, all'atto di decidere riguardo a una domanda di asilo, possono tener conto del fatto che il richiedente non si sia presentato al colloquio personale, a meno che non avesse validi motivi per farlo, ***o del fatto che il colloquio non abbia avuto luogo o si sia concluso a causa dello stato psicologico e/o fisico del richiedente.***

*Motivazione*

*L'emendamento è inteso ad assicurare che le garanzie di cui all'articolo 20 non siano calpestate.*

Emendamento 43  
Articolo 10, paragrafo 6 bis (nuovo)

***6 bis. Se nel decidere riguardo a una domanda di asilo lo Stato membro tiene conto del fatto che il richiedente non si è presentato al colloquio, come stabilito al paragrafo 6, detto Stato membro deve***

*dimostrare che sono stati usati tutti i mezzi possibili per informare l'individuo del suo diritto ad un colloquio personale. In caso contrario, e in assenza di rimedio, qualsiasi azione negativa successivamente intrapresa è invalidata.*

*Motivazione*

*L'emendamento è inteso a garantire che i diritti del richiedente non siano revocati a causa di carenze amministrative.*

Emendamento 44

Articolo 11, paragrafo 3, lettera a)

a) provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza **sufficiente** per tener *tengono* conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente, per quanto ciò sia possibile, e

a) provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza **e abbia ricevuto una formazione adeguata** per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente, per quanto ciò sia possibile, e

*Motivazione*

*Il termine "sufficiente" sembra indicare che può essere accettato un livello inferiore di competenza. Inoltre, dato il carattere sensibile delle esperienze di numerosi richiedenti, è necessario che chi conduce il colloquio abbia ricevuto una formazione adeguata per far fronte alle esigenze specifiche di questi ultimi.*

Emendamento 45

Articolo 11, paragrafo 3, lettera b)

b) selezionano un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio non deve svolgersi necessariamente nella lingua prescelta dal richiedente asilo se esiste un'altra lingua che **è ragionevole supporre possa** capire e nella quale è in grado di comunicare.

b) selezionano un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio non deve svolgersi necessariamente nella lingua prescelta dal richiedente asilo se esiste un'altra lingua che **egli è in grado di** capire e nella quale è in grado di comunicare.

*Motivazione*

*Occorre tenere conto della vulnerabilità del richiedente nel suo ambiente; per garantire che il resoconto del richiedente sia esatto, la lingua deve essere chiaramente una lingua che egli è in grado di capire.*

Emendamento 46  
Articolo 11, paragrafo 4

4. Gli Stati membri **possono prevedere** norme relative alla presenza di terzi durante il colloquio personale.

4. Gli Stati membri **prevedono** norme relative alla presenza di terzi durante il colloquio personale, **a condizione che esse siano conformi agli standard internazionali.**

*Motivazione*

*Per assicurare che le norme si ispirino alla Commissione per i diritti del bambino.*

Emendamento 47  
Articolo 12, paragrafo 3, comma 1

3. Gli Stati membri **possono chiedere che il richiedente approvi** il contenuto del verbale del colloquio personale.

3. Gli Stati membri **devono far verificare dal richiedente** il contenuto del verbale del colloquio personale **onde evitare malintesi o contraddizioni o l'invalidazione della domanda ad una data successiva.**

*Motivazione*

*Il fatto che il richiedente non debba commentare l'esattezza o la completezza del verbale del colloquio lascia spazio al rischio di malintesi, manipolazioni e distorsioni. Il termine "verificare" descrive meglio il ruolo del richiedente in questa fase.*

Emendamento 48  
Articolo 12, paragrafo 3, comma 2

Se un richiedente asilo rifiuta di **approvare** il contenuto del verbale, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nel fascicolo del richiedente.

Se un richiedente asilo rifiuta di **verificare** il contenuto del verbale, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nel fascicolo del richiedente.

*Motivazione*

*Il fatto che il richiedente non debba commentare l'esattezza o la completezza del verbale del colloquio lascia spazio al rischio di malintesi, manipolazioni e distorsioni. Il termine "verificare" descrive meglio il ruolo del richiedente in questa fase.*

Emendamento 49

Articolo 12, paragrafo 3, comma 3

Il rifiuto da parte del richiedente di **approvare** il contenuto del verbale del colloquio personale non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla sua domanda di asilo.

Il rifiuto da parte del richiedente di **verificare** il contenuto del verbale del colloquio personale non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla sua domanda di asilo. **Tuttavia, all'atto dell'esame del contenuto del verbale, si terrà conto del rifiuto da parte del richiedente di verificarlo.**

*Motivazione*

*Il fatto che il richiedente non debba commentare l'esattezza o la completezza del verbale del colloquio lascia spazio al rischio di malintesi, manipolazioni e distorsioni. Il termine "verificare" descrive meglio il ruolo del richiedente in questa fase.*

Emendamento 50

Articolo 13, paragrafo 1

1. Gli Stati membri accordano ai richiedenti asilo, a loro spese, la possibilità di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di asilo.

1. Gli Stati membri accordano ai richiedenti asilo, **sin dal momento del primo contatto con le autorità accertanti e** a loro spese, la possibilità di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di asilo.

*Motivazione*

*Numerosi errori insorgono all'inizio della procedura di asilo, quando i richiedenti fraintendono i meccanismi e i procedimenti.*

Emendamento 51

Articolo 13, paragrafo 3

3. Gli Stati membri possono prevedere nella

3. Gli Stati membri possono prevedere nella

legislazione nazionale di accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite:

a) soltanto nei procedimenti dinanzi a un giudice in conformità del capo V e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dalla legislazione nazionale, compreso il riesame della causa in seguito ad un ricorso o riesame ulteriori; e/o

b) soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o

c) soltanto rispetto agli avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dalla legislazione nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti asilo; e/o

***d) soltanto se il ricorso o il riesame hanno buone probabilità di successo.***

***Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza e la rappresentanza legali di cui alla lettera d) non siano oggetto di restrizioni arbitrarie.***

legislazione nazionale di accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite:

a) soltanto nei procedimenti dinanzi a un giudice in conformità del capo V e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dalla legislazione nazionale, compreso il riesame della causa in seguito ad un ricorso o riesame ulteriori; e/o

b) soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o

c) soltanto rispetto agli avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dalla legislazione nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti asilo.

#### *Motivazione*

*Intacca l'articolo 13, paragrafo 2, che fornisce una garanzia essenziale nella procedura d'asilo.*

#### Emendamento 52

##### Articolo 13, paragrafo 5, lettera a)

a) ***imporre limiti monetari e/o temporali alla prestazione di assistenza e/o rappresentanza legali gratuite***, purché essi non ***costituiscono restrizioni arbitrarie*** all'accesso all'assistenza e/o rappresentanza legali;

a) ***limitare la quantità di assistenza legale ai costi medi dell'assistenza legale per ciascuna fase pertinente della procedura d'asilo***, purché ***tale limite non costituisca una restrizione arbitraria*** all'accesso all'assistenza e/o rappresentanza legali;

#### *Motivazione*

*Il testo è più specifico onde evitare che il diritto di avere accesso all'assistenza legale sia soppresso.*

Emendamento 53  
Articolo 14, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale che assiste o rappresenta un richiedente asilo ai sensi della legislazione nazionale abbia accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente *che potrebbero costituire oggetto di esame da parte delle autorità di cui al capo V, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per la valutazione della domanda.*

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale che assiste o rappresenta un richiedente asilo ai sensi della legislazione nazionale abbia accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente.

*Motivazione*

*L'accesso alla pratica è l'unico modo di garantire che le informazioni generali su cui le autorità si basano siano aggiornate, esatte e attinenti al caso del richiedente.*

Emendamento 54  
Articolo 14, paragrafo 1, comma 2

Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione qualora la divulgazione di informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, o la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora gli interessi investigativi relativi all'esame delle domande di asilo da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri siano compromesse. In questi casi l'accesso alle informazioni o alle fonti in questione deve essere aperto alle autorità di cui al capo V, salvo che tale accesso sia vietato in casi riguardanti la sicurezza nazionale.

Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione qualora la divulgazione di informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, o la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora gli interessi investigativi relativi all'esame delle domande di asilo da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri siano compromesse. In questi casi l'accesso alle informazioni o alle fonti in questione deve essere aperto alle autorità di cui al capo V, salvo che tale accesso sia vietato in casi **chiaramente definiti** riguardanti la sicurezza nazionale.



*Motivazione*

*Non divulgare le informazioni equivale a violare l'articolo 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) nei casi in cui l'articolo 3 di detta Convenzione è applicabile.*

Emendamento 55  
Articolo 15, paragrafo 2, lettera c)

*c) è o è stato sposato.*

*soppresso*

*Motivazione*

*Il minore non accompagnato non dovrebbe perdere, per via del suo stato civile, i diritti che gli vengono riconosciuti in quanto appartenente alla sua categoria.*

Emendamento 56  
Articolo 15, paragrafo 5, lettera a)

a) il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di asilo e in lingua che è ragionevole supporre possa capire, della possibilità che si ricorra a una visita medica per accertarne l'età. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda d'asilo, così come le conseguenze cui va incontro il minore non accompagnato che si rifiuti di sottoporsi a visita medica;

*(Non concerne la versione italiana)*

*Motivazione*

*(Non concerne la versione italiana)*

Emendamento 57  
Articolo 17, paragrafo 1

1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente asilo.

1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente asilo. ***Ove occorra, sono consentite deroghe solo per:***

***a) verificare l'identità;***

**b) trattare i casi in cui i rifugiati o i richiedenti asilo abbiano distrutto i loro documenti di viaggio e/o di identità o abbiano utilizzato documenti falsi per trarre in inganno le autorità dello Stato in cui intendono chiedere asilo;**

**c) proteggere la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico.**

#### Motivazione

*Si vedano le linee guida rivedute dell'UNHCR concernenti i criteri e le disposizioni riguardanti il trattenimento dei richiedenti asilo, le quali prevedono possibilità derogatorie dalla regola generale in base alla quale occorrerebbe evitare di trattenere i richiedenti asilo e consentire di ricorrere a questa misura solo in caso estremo. Inoltre, così come si evince dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Amuur vs Francia, è necessario precisare chiaramente i motivi per trattenere il richiedente asilo.*

#### Emendamento 58 Articolo 17, paragrafo 2

2. Qualora un richiedente asilo sia trattenuto, gli Stati membri provvedono affinché sia possibile un rapido controllo giurisdizionale.

2. Qualora un richiedente asilo sia trattenuto **per motivi indipendenti dalla sua domanda d'asilo**, gli Stati membri provvedono:

**a) affinché sia possibile un rapido controllo giurisdizionale;**

**b) il richiedente asilo abbia accesso all'assistenza giuridica, medica e sociale;**

**c) il richiedente asilo sia informato con tempestività e in una lingua a lui/lei comprensibile sui motivi per cui è stato/stata trattenuto/trattenuta;**

**d) il richiedente asilo abbia il diritto a ricevere visite da parte di rappresentanti legali e di rappresentanti dell'UNHCR e di altre organizzazioni che lavorano in modo specifico con i richiedenti asilo.**

#### Motivazione

*L'obiettivo è di garantire che non venga violato l'articolo 31 della Convenzione del 1951 e che ci sia compatibilità con i requisiti che l'ECHR e l'ICCPR hanno stabilito per quanto riguarda la "legalità" delle misure privative della libertà. Per quanto riguarda la lettera b), cfr. causa Amuur vs Francia 0019776/92, 1996-III, n. 11, del 25 giugno 1996. La lettera c) fa invece riferimento all'articolo 5, paragrafo 2 dell'ECHR, in virtù del quale chiunque sia*

*arrestato dev'essere informato tempestivamente, in una lingua a lui comprensibile, dei motivi del suo arresto e del capo di imputazione a suo carico.*

*La lettera d) fa riferimento alle linee guida rivedute dell'UNHCR concernenti i criteri e le disposizioni riguardanti il trattenimento dei richiedenti asilo.*

Emendamento 59  
Articolo 20, paragrafo 2, comma 2

***Gli Stati membri possono prevedere un termine dopo il quale un caso non può più essere riaperto.*** **soppresso**

*Motivazione*

*La fissazione di termini è incompatibile con il "non refoulement", convenzione del 1951.*

Emendamento 60  
Articolo 21, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri ***permettono*** che l'UNHCR:

1. Gli Stati membri ***sono tenuti a permettere*** che l'UNHCR:

*Motivazione*

*In linea con l'articolo 35 della convenzione del 1951.*

Emendamento 61  
Articolo 22, lettera a)

a) non rivelano ***direttamente*** ai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente asilo le informazioni relative alle singole domande di asilo o il fatto che sia stata presentata una domanda;

a) non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente asilo le informazioni relative alle singole domande di asilo o il fatto che sia stata presentata una domanda;

*Motivazione*

*Il termine "direttamente" dà adito a discrepanze e rischia di compromettere l'efficacia quale garanzia.*

Emendamento 62  
Articolo 23, paragrafo 4, lettera a)

a) il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza **o hanno pertinenza minima** per esaminare se attribuirgli la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio; oppure

a) il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza per esaminare se attribuirgli la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio; oppure

*Motivazione*

*I termini "pertinenza minima" non garantiscono al richiedente la sicurezza giuridica perché sono troppo vaghi, e mettono in pericolo il principio di "non refoulement".*

Emendamento 63  
Articolo 23, paragrafo 4, lettera d)

d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando **informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni pertinenti o documenti** relativi alla sua identità e/o cittadinanza **che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente**, o

d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando documenti falsi relativi alla sua identità e/o cittadinanza, o

*Motivazione*

*L'espressione "informazioni false" è troppo soggettiva.*

Emendamento 64  
Articolo 23, paragrafo 4 bis (nuovo)

***4 bis. Gli Stati membri possono prevedere deroghe all'applicazione del paragrafo 4 per motivi umanitari e in particolare in caso di tratta di esseri umani, per motivi politici o per motivi riconducibili al diritto pubblico internazionale.***

*Motivazione*

*Gli Stati membri dovrebbero prevedere deroghe all'applicazione del paragrafo 4 che prevede che la domanda di asilo può essere oggetto di una procedura di esame prioritario o*

*accelerato, soprattutto per considerazioni di ordine umanitario, politico o per motivi riconducibili al diritto pubblico internazionale. Le stesse disposizioni sono del resto previste all'articolo 35 bis, paragrafo 4 della presente direttiva.*

Emendamento 65

Articolo 25, paragrafo 2, lettera d)

d) il richiedente è autorizzato a rimanere nello Stato membro interessato per un altro motivo ed in conseguenza di ciò gli è stato concesso uno status equivalente ai diritti e ai benefici *dello status di rifugiato ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio;*

d) il richiedente è autorizzato a rimanere nello Stato membro interessato per un altro motivo ed in conseguenza di ciò gli è stato concesso uno status equivalente ai diritti e ai benefici *dei cittadini in conformità dell'articolo 1 E della convenzione di Ginevra;*

*Motivazione*

*Il testo deve essere tanto ampio quanto quello dell'articolo 1 E della convenzione di Ginevra. Inoltre, la direttiva 2004/83/CE del Consiglio non ingloba tutti i diritti quali elencati nell'articolo 1 E della convenzione.*

Emendamento 66

Articolo 25, paragrafo 2, lettera e)

*e) il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato membro interessato per altri motivi che lo proteggono dal "refoulement" in attesa dell'esito di una procedura relativa alla determinazione del suo status a norma della lettera d);*

*soppresso*

*(L'emendamento decade se l'emendamento 65 è respinto)*

*Motivazione*

*Se l'emendamento 65 non viene approvato, l'articolo 25, paragrafo 2, lettera e) non è in contrasto con la convenzione del 1951.*

Emendamento 67

Articolo 25, paragrafo 2, lettera g)

**g) una persona a carico del richiedente  
presenta una domanda, dopo aver  
acconsentito, ai sensi dell'articolo 5,  
paragrafo 3, a che il suo caso faccia parte  
di una domanda presentata a suo nome e  
non vi siano elementi relativi alla  
situazione della persona a carico che  
giustificano una domanda separata.** **soppresso**

*Motivazione*

*Il richiedente che sia persona a carico non deve essere penalizzato per una domanda individuale tardiva, poiché il ritardo può essere dovuto ad un trauma personale o al fatto che il tutore in questione rinuncia alle proprie responsabilità. Ciascun richiedente ha diritto a che la sua domanda d'asilo sia esaminata su base individuale.*

Emendamento 68  
Articolo 27, paragrafo 1, lettera a)

**a) non sussistono minacce alla sua vita ed  
alla sua libertà per ragioni di razza,  
religione, nazionalità, opinioni politiche o  
appartenenza a un determinato gruppo  
sociale;** **soppresso**

*Motivazione*

*Il testo della lettera a) non è necessario perché il riferimento alla convenzione di Ginevra di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova) copre tale punto.*

Emendamento 69  
Articolo 27, paragrafo 2, lettera a)

a) norme che richiedono un legame tra la persona richiedente asilo e il paese terzo in questione secondo le quali sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;

a) norme che richiedono un legame **significativo** tra la persona richiedente asilo e il paese terzo in questione secondo le quali sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;

*Motivazione*

*Il termine "legame" potrebbe lasciare intendere che il richiedente è semplicemente transitato per il paese. Tuttavia, per poter essere trasferito nel paese terzo, il richiedente deve avere un legame significativo con esso, attraverso la famiglia, una comunità più ampia, ecc.*

Emendamento 70  
Articolo 27, paragrafo 2, lettera c)

c) norme conformi al diritto internazionale per accertare con un esame individuale se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente, **norme che consentano almeno al richiedente di impugnare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro a motivo del fatto che egli vi sarebbe soggetto a tortura o ad altra forma di pena o trattamento crudele, disumano o degradante.**

c) norme conformi al diritto internazionale e **segnatamente alla convenzione di Ginevra** per accertare con un esame individuale se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente.

*Motivazione*

*Il riferimento al diritto internazionale e alla convenzione del 1951 è sufficiente.*

Emendamento 71  
Articolo 27, paragrafo 4

4. Se il paese terzo non concede al richiedente asilo interessato l'ingresso nel suo territorio, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

4. Se il paese terzo non concede al richiedente asilo interessato l'ingresso nel suo territorio, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura **di asilo** in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

*Motivazione*

*Va fatto espresso riferimento alla procedura di asilo onde salvaguardare il diritto dei richiedenti di ottenere asilo.*

Emendamento 72  
Articolo 29, paragrafo 2

**2. Nei casi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera b), e nei casi di domande di asilo infondate cui si applichi una qualsiasi delle circostanze elencate all'articolo 23, paragrafo 4, lettere a) e da c) a o), gli Stati membri possono altresì ritenere una domanda, se così definita dalla legislazione**

**soppresso**

*nazionale, manifestamente infondata.*

*Motivazione*

*Il testo che si propone di sopprimere pregiudica l'articolo 29, paragrafo 1.*

Emendamento 73  
Articolo 30, paragrafo 1

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e **previa consultazione del Parlamento europeo** adotta un elenco comune **minimo** dei paesi terzi **considerati dagli Stati membri paesi d'origine sicuri ai sensi dell'allegato II.**

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e **ai sensi dell'articolo 251 del trattato**, adotta un elenco comune dei paesi terzi.

*Motivazione*

*In seguito agli accordi di Tampere e all'attuazione del programma dell'Aia, è prevista l'introduzione della procedura di codecisione con il Parlamento europeo in materia di asilo e politiche di migrazione.*

Emendamento 74  
Articolo 30, paragrafo 2

2. Il Consiglio può modificare, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e **previa consultazione del Parlamento europeo**, l'elenco comune **minimo** aggiungendo o depennando paesi terzi conformemente all'allegato II. La Commissione esamina le richieste che il Consiglio o gli Stati membri le rivolgono affinché essa presenti una proposta di modifica dell'elenco comune **minimo**.

2. Il Consiglio può modificare, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e **a norma dell'articolo 251 del trattato CE**, l'elenco comune aggiungendo o depennando paesi terzi conformemente all'allegato II. La Commissione esamina le richieste che il Consiglio, **il Parlamento europeo** o gli Stati membri le rivolgono affinché essa presenti una proposta di modifica dell'elenco comune.

*Motivazione*

*L'articolo 67, paragrafo 5, del trattato CE sancisce che ulteriori misure vanno adottate secondo la procedura di codecisione, di cui all'articolo 251 di detto trattato.*



Emendamento 75  
Articolo 30, paragrafo 3

3. Nell'elaborare la proposta, ai sensi dei paragrafi 1 o 2, la Commissione utilizza le informazioni fornite dagli Stati membri, le proprie informazioni e, **se necessario**, quelle fornite dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

3. Nell'elaborare la proposta, ai sensi dei paragrafi 1 o 2, la Commissione utilizza le informazioni fornite dagli Stati membri, le proprie informazioni e quelle fornite dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

*Motivazione*

*Data la perenne mutevolezza della situazione dei diritti dell'uomo nei paesi terzi, gli Stati membri devono avvalersi di tutte le informazioni pertinenti, giacché organizzazioni quali ad esempio l'UNHCR dispongono di informazioni più aggiornate in virtù della loro competenza in materia. Il mancato utilizzo di simili dati potrebbe pregiudicare la sicurezza del richiedente asilo ai sensi della convenzione di Ginevra.*

Emendamento 76  
Articolo 30, paragrafo 4

4. Quando il Consiglio chiede alla Commissione di presentare una proposta intesa a depennare un paese terzo dall'elenco comune **minimo**, è sospeso **l'obbligo**, derivante agli Stati membri dall'articolo 30 ter, paragrafo 2, nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla decisione del Consiglio che chiede siffatta presentazione.

4. Quando il Consiglio chiede alla Commissione di presentare, **a norma dell'articolo 251 del trattato CE**, una proposta intesa a depennare un paese terzo dall'elenco comune, è sospeso **il diritto**, derivante agli Stati membri dall'articolo 30 ter, paragrafo 2, nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla decisione del Consiglio che chiede siffatta presentazione.

*Motivazione*

*In seguito agli accordi di Tampere e all'attuazione del programma dell'Aia, è prevista l'introduzione della procedura di codecisione con il Parlamento europeo in materia di asilo e politiche di migrazione.*

Emendamento 77  
Articolo 30, paragrafo 5

5. Quando uno Stato membro chiede alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta intesa a depennare un paese terzo

5. Quando uno Stato membro **o il Parlamento europeo** chiede alla Commissione di presentare al Consiglio una

dall'elenco comune **minimo**, lo Stato membro notifica al Consiglio per iscritto la richiesta rivolta alla Commissione.  
**L'obbligo** derivante allo Stato membro dall'articolo 30 ter, paragrafo 2 è sospeso nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla notifica della richiesta al Consiglio.

proposta intesa a depennare un paese terzo dall'elenco comune, lo Stato membro notifica al Consiglio per iscritto la richiesta rivolta alla Commissione. **Il diritto** derivante allo Stato membro dall'articolo 30 ter, paragrafo 2 è sospeso nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla notifica della richiesta al Consiglio.

#### Motivazione

*Cfr. motivazione dell'articolo 30, paragrafo 4.*

#### Emendamento 78 Articolo 30, paragrafo 7

7. Le sospensioni ai sensi dei paragrafi 4 e 5 cessano dopo tre mesi, a meno che la Commissione non proponga, prima dello scadere di detto termine, di depennare il paese terzo dall'elenco comune **minimo**. Le sospensioni cessano comunque se il Consiglio **respinge** la proposta della Commissione di depennare il paese terzo dall'elenco.

7. Le sospensioni ai sensi dei paragrafi 4 e 5 cessano dopo tre mesi, a meno che la Commissione non proponga, prima dello scadere di detto termine, di depennare il paese terzo dall'elenco comune. Le sospensioni cessano comunque se il Consiglio **e il Parlamento europeo respingono** la proposta della Commissione di depennare il paese terzo dall'elenco.

#### Motivazione

*Cfr. motivazione dell'articolo 30, paragrafo 4.*

#### Emendamento 79 Articolo 30, paragrafo 8

8. *A* richiesta del Consiglio la Commissione riferisce al **medesimo** e al Parlamento europeo se la situazione di un paese incluso nell'elenco comune **minimo** è ancora conforme all'allegato II. Nel presentare la relazione al Consiglio e al Parlamento europeo la Commissione può formulare le raccomandazioni o le proposte che ritiene adeguate.

8. *Su* richiesta del Consiglio **e del Parlamento europeo**, la Commissione riferisce al **Consiglio** e al Parlamento europeo se la situazione di un paese incluso nell'elenco comune è ancora conforme all'allegato II. Nel presentare la relazione al Consiglio e al Parlamento europeo la Commissione può formulare le raccomandazioni o le proposte che ritiene adeguate.

*Motivazione*

*Cfr. motivazione dell'articolo 30, paragrafo 4.*

Emendamento 80  
Articolo 30 bis, paragrafo 2, parte introduttiva

In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva una normativa che consenta di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli figuranti nell'elenco comune minimo quali paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di asilo, se hanno accertato che le persone nei paesi terzi in questione non sono **in genere** sottoposte a:

In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva una normativa che consenta di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli figuranti nell'elenco comune minimo quali paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di asilo, se hanno accertato che le persone nei paesi terzi in questione non sono sottoposte a:

*Motivazione*

*Per designare un paese terzo come paese d'origine sicuro, uno Stato membro deve assolutamente assicurarsi che il paese terzo interessato non perpetri atti di persecuzione, la tortura o trattamenti o pene disumane o degradanti.*

Emendamento 81  
Articolo 30 bis, paragrafo 4

4. Nel valutare se un paese è un paese di origine sicuro conformemente ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri considerano lo status giuridico, l'applicazione della legge e la situazione politica generale del paese terzo in questione.

4. Nel valutare se un paese è un paese di origine sicuro conformemente ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri considerano lo status giuridico, **il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**, l'applicazione della legge e la situazione politica generale del paese terzo in questione.

*Motivazione*

*Il rispetto delle norme di diritto internazionale relative ai diritti dell'uomo, alle libertà fondamentali e alla protezione dei rifugiati deve figurare tra i criteri fondamentali della valutazione volta a designare un paese terzo come paese sicuro (cfr. l'allegato II della presente direttiva).*

Emendamento 82  
Articolo 30 ter, paragrafo 1

1. Un paese terzo designato paese di origine sicuro in conformità dell'articolo 30 o dell'articolo 30bis, previo esame individuale della domanda, può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente asilo solo se:

a) questi ha la cittadinanza di quel paese, ovvero,

b) è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel paese

e non ha invocato **gravi** motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso per quanto riguarda la sua qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio.

1. Un paese terzo designato paese di origine sicuro in conformità dell'articolo 30 o dell'articolo 30bis, previo esame individuale della domanda, può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente asilo solo se:

a) questi ha la cittadinanza di quel paese, ovvero,

b) è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel paese

e non ha invocato motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso per quanto riguarda la sua qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio.

#### *Motivazione*

*La terminologia originale è troppo soggettiva.*

#### Emendamento 83 Articolo 30 ter, paragrafo 2

2. Conformemente al paragrafo 1 gli Stati membri considerano infondata la domanda di asilo se il paese terzo è designato sicuro **a norma dell'articolo 30.**

2. Conformemente al paragrafo 1 gli Stati membri considerano infondata la domanda di asilo se il paese terzo è designato sicuro **per il richiedente asilo in questione.**

#### *Motivazione*

*La sicurezza dei paesi terzi va determinata caso per caso.*

#### Emendamento 84 Articolo 30 ter, paragrafo 3

3. Gli Stati membri stabiliscono nella legislazione nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all'applicazione del concetto di paese di origine sicuro.

3. Gli Stati membri stabiliscono nella legislazione nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all'applicazione del concetto di paese di origine sicuro, **ai sensi del diritto internazionale, e comunicano debitamente alla Commissione qualsiasi ulteriore norma e modalità.**

*Motivazione*

*L'emendamento è inteso ad assicurare il rispetto del diritto internazionale, garantendo nel contempo che la Commissione sia tenuta al corrente di qualsiasi sviluppo a livello nazionale.*

Emendamento 85  
Articolo 33, paragrafo 1

1. Se una persona che ha chiesto asilo in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o ripete la domanda nello stesso Stato membro, questi **può esaminare** le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda ripetuta nel quadro dell'esame della precedente domanda o dell'esame della decisione in fase di revisione o di ricorso nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda ripetuta in tale ambito.

1. Se una persona che ha chiesto asilo in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o ripete la domanda nello stesso Stato membro, questi **esamina** le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda ripetuta nel quadro dell'esame della precedente domanda o dell'esame della decisione in fase di revisione o di ricorso nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda ripetuta in tale ambito.

*Motivazione*

*Data l'esigenza di flessibilità nel trattare le domande dei richiedenti asilo, in particolare nei casi di vittime di traumi e torture, gli Stati membri devono essere tenuti a esaminare tutte le ulteriori dichiarazioni, conformemente alla giurisprudenza della CEDU e dell'UNCC.*

Emendamento 86  
Articolo 33, paragrafo 2, alinea

2. Inoltre gli Stati membri possono applicare una procedura specifica di cui al paragrafo 3 qualora il richiedente ripeta la domanda di asilo:

2. Inoltre gli Stati membri possono applicare una procedura specifica di cui al paragrafo 3 qualora il richiedente ripeta la domanda di asilo, **purché la domanda iniziale non sia ancora soggetta alla procedura di ricorso:**

*Motivazione*

*Bloccare la domanda di asilo allorché è ancora soggetta alla procedura di ricorso costituisce una violazione del diritto dei richiedenti ai sensi della convenzione di Ginevra e del diritto internazionale, in particolare del principio di "non refoulement".*

Emendamento 87  
Articolo 33 bis

*Articolo 33 bis*

*soppresso*

*Gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare la procedura di cui all'articolo 33 nel caso di una domanda di asilo presentata ad una data ulteriore da un richiedente che, intenzionalmente o per negligenza grave, non si rechi ad un centro di accoglienza o non si presenti dinanzi alle autorità competenti ad una data stabilita.*

*Motivazione*

*L'articolo che si propone di sopprimere non è connesso al merito della domanda di asilo ed è quindi soltanto una misura punitiva.*

Emendamento 88  
Articolo 34, paragrafo 2, lettera b)

b) obbligare il richiedente a presentare le nuove informazioni entro un determinato termine dacché ne è venuto in possesso;

*(Non concerne la versione italiana)*

*Motivazione*

*(Non concerne la versione italiana)*

Emendamento 89  
Articolo 35, paragrafo 3, trattino 3

- abbiano accesso, *se necessario*, ai servizi di un interprete, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b);

- abbiano accesso ai servizi di un interprete, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b);

*Motivazione*

*Il diritto a un interprete e il diritto a un consulente legale sono diritti inerenti ai sensi della convenzione di Ginevra.*

Emendamento 90  
Articolo 35, paragrafo 3, trattino 5

- **possano consultare** un avvocato o consulente legale, autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1;

- **abbiano accesso a** un avvocato o consulente legale, autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1;

*Motivazione*

*Il diritto a un interprete e il diritto a un consulente legale sono diritti inerenti ai sensi della convenzione di Ginevra.*

Emendamento 91  
Articolo 35, paragrafo 5

5. Nel caso in cui particolari tipi di arrivo o arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di asilo alla frontiera o in una zona di transito rendano all'atto pratico impossibile applicare ivi le disposizioni di cui al paragrafo 1 o la procedura specifica di cui ai paragrafi 2 e 3, dette procedure si possono applicare anche **nei luoghi e per il periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione** sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito.

5. Nel caso in cui particolari tipi di arrivo o arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di asilo alla frontiera o in una zona di transito rendano all'atto pratico impossibile applicare ivi le disposizioni di cui al paragrafo 1 o la procedura specifica di cui ai paragrafi 2 e 3, dette procedure si possono applicare anche **nel caso in cui tali non cittadini** sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito.

*Motivazione*

*Il termine "non cittadini" è conforme alla terminologia della convenzione di Ginevra. Introdurre un quadro a tempo indeterminato per il richiedente asilo in prossimità della frontiera è contrario al principio della parità di trattamento incorporato nel diritto internazionale, a prescindere dalle circostanze in cui i soggetti richiedenti raggiungono lo Stato.*

*Siffatte disposizioni forniscono inoltre incentivi a entrare illegalmente in un paese, scoraggiando una domanda rapida, anziché a presentare domande di asilo alla frontiera.*

Emendamento 92  
Articolo 36

Gli Stati membri ***provvedono affinché si possa iniziare un esame per la*** revoca dello status di rifugiato di una data persona, ***quando emergano elementi o risultanze nuovi indicanti che vi sono motivi per riesaminare lo status di rifugiato di quella persona.***

Gli Stati membri ***possono procedere alla*** revoca dello status di rifugiato di una data persona ***se:***

*Motivazione*

*Il testo iniziale era troppo vago e si prestava ad abusi. La riformulazione è intesa ad assicurare conformità con la convenzione di Ginevra.*

Emendamento 93  
Articolo 36, lettera a) (nuova)

***a) il richiedente si è volontariamente riavvalso della protezione del paese di origine; o***

*Motivazione*

*Fa seguito all'emendamento all'articolo 36.*

Emendamento 94  
Articolo 36, lettera b) (nuova)

***b) il richiedente ha volontariamente riottenuto la propria cittadinanza dopo averla perduta; o***

*Motivazione*

*Fa seguito all'emendamento all'articolo 36.*

Emendamento 95  
Articolo 36, lettera c) (nuova)

***c) il richiedente ha acquisito una nuova cittadinanza e beneficia pertanto della***



***protezione del paese di cui è attualmente cittadino; o***

*Motivazione*

*Fa seguito all'emendamento all'articolo 36.*

Emendamento 96  
Articolo 36, lettera d) (nuova)

***d) il richiedente ha volontariamente riletto residenza nel paese in cui un tempo non sarebbe tornato per paura di persecuzioni.***

*Motivazione*

*Fa seguito all'emendamento all'articolo 36.*

Emendamento 97  
Articolo 37, paragrafo 4

***4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono decidere che lo status di rifugiato decada per legge in caso di cessazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) della direttiva 2004/83/CE del Consiglio o se il rifugiato ha rinunciato espressamente ad essere riconosciuto come rifugiato.*** ***soppresso***

*Motivazione*

*I diritti del richiedente asilo non sono tutelati in quanto il testo originale non prevede il rispetto di garanzie procedurali.*

Emendamento 98  
Articolo 38, paragrafo 3, alinea

3. Gli Stati membri prevedono, se del caso, norme conformi ai loro obblighi internazionali ***intese:*** ***3. Gli Stati membri prevedono, se del caso, norme conformi ai loro obblighi internazionali e al principio di "non refoulement", assicurando che i richiedenti asilo possano rimanere nello Stato membro interessato in attesa***

***dell'esito di una procedura di ricorso  
intesa:***

*Motivazione*

*Il principio del rimedio effettivo è un principio generale di diritto internazionale, incorporato nella legislazione comunitaria (ad esempio, la causa C-222/84), nell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nell'articolo 13 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Detto principio, secondo l'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, implica il diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro fintanto che non sia stata adottata una decisione definitiva sulla domanda di asilo.*

Emendamento 99  
Articolo 38, paragrafo 5

5. Qualora ad un richiedente sia stato riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e vantaggi secondo il diritto nazionale e comunitario dello status di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, ***si può considerare*** che il richiedente ***disponga*** di un rimedio effettivo se un giudice decide che il rimedio di cui al paragrafo 1 è inammissibile o ha poche possibilità di successo a motivo di un insufficiente interesse del richiedente al mantenimento del procedimento.

5. Qualora ad un richiedente sia stato riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e vantaggi secondo il diritto nazionale e comunitario dello status di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, ***si considera*** che il richiedente ***ha il diritto di disporre*** di un rimedio effettivo se un giudice decide che il rimedio di cui al paragrafo 1 è inammissibile o ha poche possibilità di successo a motivo di un insufficiente interesse del richiedente al mantenimento del procedimento.

*Motivazione*

*Per le ragioni enunciate all'articolo 25, paragrafo 2, lettera d), i rifugiati hanno il diritto di avere il proprio status riconosciuto ai sensi della convenzione di Ginevra, come pure il diritto a un rimedio effettivo contro un eventuale rifiuto, anche qualora sia stato loro concesso uno status che conferisce gli stessi diritti dello status di rifugiato in conformità della direttiva 2004/83/CE.*

Emendamento 100  
Articolo 43, paragrafo 1

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [24 mesi a decorrere dalla sua adozione]. ***Per quanto concerne l'articolo 13, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [36 mesi a decorrere dalla sua adozione].*** Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [24 mesi a decorrere dalla sua adozione]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Motivazione*

*L'emendamento è inteso a garantire che l'articolo 13 sia adottato alle stesse condizioni del resto della presente direttiva, onde assicurare il rispetto del principio di "non refoulement".*

Emendamento 101  
Allegato B dell'Allegato I, comma 1

Un paese è considerato paese di origine sicuro se, in base allo status giuridico, all'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e alla situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell'articolo 9 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Un paese è considerato paese di origine sicuro se, in base allo status giuridico, all'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e alla situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell'articolo 9 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, ***né discriminazioni comprovate nei confronti di individui per ragioni di razza, origine etnica, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche.***

*Motivazione*

*L'emendamento è volto ad assicurare coerenza con l'articolo 27 e con la convenzione di Ginevra.*

Emendamento 102  
Allegato B dell'Allegato I, comma 2, lettera d bis) (nuova)

***d bis) relazioni disponibili e aggiornate  
dell'UNHCR e di altre organizzazioni attive  
nel settore dei diritti dell'uomo e della  
tutela dei diritti individuali.***

*Motivazione*

*Affinché l'elenco dei paesi sicuri sia conciso, è necessario disporre di un quadro chiaro delle prassi utilizzate da un determinato paese per dare attuazione alle pertinenti disposizioni normative e amministrative, ai fini di una valutazione esatta.*

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Proposta modificata di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato		
<b>Riferimenti</b>	14203/2004 – C6-0200/2004 – 2000/0238(CNS)		
<b>Commissione competente per il merito</b>	LIBE		
<b>Commissione competente per parere</b> Annuncio in Aula	JURI 1.12.2004		
<b>Cooperazione rafforzata</b>	No		
<b>Relatrice per parere</b> Nomina	Viktória Mohácsi 3.2.2005		
<b>Esame in commissione</b>	20.6.2005	0.0.0000	0.0.0000
<b>Approvazione degli emendamenti</b>	20.6.2005		
<b>Esito della votazione finale</b>	favorevoli:	18	
	contrari:	1	
	astensioni:	0	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Antonio Di Pietro, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Marcin Libicki, Antonio Masip Hidalgo, Viktória Mohácsi, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Stroz, Diana Wallis, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina		
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Evelin Lichtenberger, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, József Szájer		
<b>Supplenti (art. 178, paragrafo 2) presenti al momento della votazione finale</b>			

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Proposta modificata di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato				
<b>Riferimenti</b>	14203/2004 – C6-0200/2004 – 2000/0238(CNS)				
<b>Base giuridica</b>	art. 67 CE				
<b>Base regolamentare</b>	art. 51, 41, par. 4, e 55, par. 3				
<b>Posizione del PE</b>	20.9.2001	T5(2001)0472			
<b>Richiesta al Consiglio di nuova consultazione</b>	0.0.0000				
<b>Nuova consultazione del PE</b>	22.11.2004				
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	1.12.2004				
<b>Commissioni competenti per parere</b> Annuncio in Aula	AFET 1.12.2004	DEVE 14.5.2005	BUDG 1.12.2004	JURI 1.12.2004	FEMM 1.12.2004
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	AFET 19.4.2005	BUDG 23.11.2000	FEMM 25.11.2004		
<b>Cooperazione rafforzata</b> Annuncio in Aula					
<b>Relatore</b> Nomina	Wolfgang Kreissl-Dörfler 10.1.2005				
<b>Relatore(i) sostituito(i)</b>					
<b>Procedura semplificata</b> Decisione					
<b>Contestazione della base giuridica</b> Parere JURI					
<b>Modifica della dotazione finanziaria</b> Parere BUDG					
<b>Consultazione del Comitato economico e sociale</b> Decisione in Aula					
<b>Consultazione del Comitato delle regioni</b> Decisione in Aula					
<b>Esame in commissione</b>	16.3.2005	24.5.2005	13.6.2005	21.6.2005	
<b>Approvazione</b>	21.6.2005				
<b>Esito della votazione finale</b>	favorevoli: 27		contrari: 20		astentioni: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Fausto Correia, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Antoine Duquesne, Kinga Gál, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Hartmut Nassauer, Bogdan Pęk, Martine Roure, Michele Santoro, Inger Segelström, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka				
<b>Supplenti presenti al momento della</b>	Richard Corbett, Panayiotis Demetriou, Jeanine Hennis-Plasschaert,				

<b>votazione finale</b>	Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Bill Newton Dunn, Marie-Line Reynaud, Agnes Schierhuber, Kyriacos Triantaphyllides
<b>Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Richard James Ashworth, Mojca Drčar Murko, Helmuth Markov, Manolis Mavrommatis, Frédérique Ries, John Whittaker
<b>Deposito – A6</b>	29.6.2005 A6-0222/2005
<b>Osservazioni</b>	...